RGIMENTO
ILLE BERTARELLI

MUSEO DEL RISORGIMENTO CASTELLO SFORZESCO

DONAZIONE DOTT. ACHILLE BERTARELLI

1925

Vol. I

50

Di Gioacchino Limberti
1845.

Vol.
I. 50

DE' PARALOGISMI VOLGARI CIRCA I RAPPORTI DELLE DUE POTESTA'

SPECIALMENTE QUANTO

AL DOMINIO, POSSESSO, E ALIENAZIONE

DE' BENI ECCLESIASTICI.

IN FULIGNO 1803.

Per Gio. Tomassini Impr. Ves. e Pub.

Con approvazione.

MILE008821
MIM 305016
BER. 1. 50

Quibus autem permissum est corpus habere Collegii, societatis, sive cujusque alterius eorum nomine; PROPRIUM EST ad exemplum Reipublicæ habere res communes, aream communem, & actorem sive Syndicum, per quem tamquam in Republica, quod communiter agi, fierique oporteat, agatur, fiat. DD. lib. 47. tit. 22. lib. 3.

§. I.

Principj.

1. La prima Idea di un DIO creatore dell'Universo, e Autore, e Conservatore di tutto l'ordine, convince la ragione dell'Uomo, che tutte le cose che sono, e l'Uomo stesso in ispecie debbono essere state create per gloria, e servigio di quell'Essere infinito, che non potè proporsi altro fine diretto per le opere sue: *Universa propter semetipsum operatus est Dominus.* (Prov. XVI. 4.) non è un principio solamente di religione rivelata: egli è un dettame anche *della Ragione*, e del senso dell'Uomo.

2. Dall'avere Dio creato l'Uomo per se, ne venne per conseguenza diretta quell'accordo di tendenza, di propensione, di slancio del cuore verso *la felicità*, che è il primo sentimento sperimentato da tutti, e riconosciuto da ogni specie di Filosofi, benchè irreligiosi.

3. E di più fu necessario, che ne conseguisse, che in tutta la serie delle cose che sono fuori di Dio, l'Uomo non dovesse mai trovare nè sentire quella felicità di pienezza, e di acquiescienza, verso la quale si spinge incessantemente il suo cuore.

La ragione di ciò è metafisicamente dimostrativa: perchè se esistesse per un momento una cosa creata, o un sistema di cose create, in cui l'Uomo trovasse quella piena acquiescenza, resterebbe ivi come sfibrata tutta la tendenza, che lo spinge verso la somma felicità: si troverebbe in uno stato di adesione perfetta alla creatura, in cui nulla lo muoverebbe più verso il Creatore, ed associerebbe così due idee nel tempo medesimo, una della ragione anteriore di esser fatto per Dio, e l'altra del sentimento presente di esser fatto per la creatura, lo che ripugna.

4. Questa è la ragione intrinseca, ed *a priori*, che ci fa intendere come qualunque oggetto, qualunque sistema immaginato, o reale, che si diriga a promovere la felicità dell'Uomo nell'ordine delle cose temporali, e create; dee necessariamente, e di sua natura essere, e riuscire imperfetto: cioè mancar sempre di qualche cosa a render l'uomo pienamente felice. Altrimenti si

sarebbe trovato lo stato di felicità assoluta fuori di Dio, e l'Uomo si sentirebbe fatto, e non fatto per lui che è l'assurdo già dimostrato.

Non occorre confermare questa verità di universal sentimento con l'omaggio che gli hanno reso in tutti i tempi tutti i Filosofi della ragione, o della religione, o anche dell'empietà (per adattarsi all'abuso di chiamare anch' essi una volta con questo nome). Siamo in materia trita, e senza dibattimento.

COROLLARIO.

5. Di quì è che tutte le forme di aggregazione umana, di polizia, di Società, le quali per lo stesso loro indirizzo caratteristico si dicono, e sono rivolte a procurare all'Uomo la *felicità* nell'ordine delle cose presenti; non solo debbono necessariamente presentare un complesso di risultati sempre *imperfetti*, o sia di regolamenti, che come dicono i Filosofi non sono buoni, se non per l'eccesso de' comodi che procurano, in confronto degli incomodi, che cagionano: ma nella stessa loro forma costitutiva, ed intrinseca, non possono non racchiudere questo seme d' imperfezzione, e d'insufficienza a conseguire il loro, benchè propriissimo intendimento.

La ragione di questo fondamentale riflesso sempre ritorna. Se Dio avesse potuto mostrare all' Uomo, o l' Uomo trovar da se una forma *perfetta* di reggersi in società; la Monarchia, o la Democrazia, o la Aristocrazia, o il regime di forma mista, stabilito, e cementato così, procurerebbe *pienamente* all' Uomo, e nell' ordine delle cose create quella felicità, a cui è indirizzato, e lo porrebbe nello stato di ben' essere completivo fuori di Dio, che intrinsecamente ripugna (N. 3.).

Non è già che si trovi alcuno fra gli antichi, nè fra moderni politici che teoreticamente neghi questo principio: ma moltissimi sono che lo dimenticano nel progresso delle applicazioni, o se ne infingono dimenticati. Ed ecco una gran sorgente di molti loro VOLGARI PARALOGISMI. Presa in mano la massima *equivoca* che il sommo Imperante nella Città del Mondo, dee avere nelle sue risorse legittime tutti i mezzi necessarj a fare il ben'essere, la *felicità* del popolo; l' applicano a qualunque ostacolo trovano che per via si attraversa all' intento, e con essa lo premono, e l'urtano per rimuoverlo. L' operazione riesce felicemente talvolta, come si capisce esser possibile, perchè non tutti poi gli ostacoli deb-

bono rimanere. Ma spesso accade, che un ben' essere si travede al di là dell' onesto, della decenza, dell'equità, della giustizia, della Religione: e il politico volgare vi dà di cozzo perchè allora non conosce altro che quella sua pretesa *suprema legge*: si dee potere arrivare anche a quel bene colà.

Dunque nell'applicare la giusta analisi alle forme sociali, e alla ricerca del *vero bene* della Comunità, che debbono possibilmente promuovere; il ragionamento di un Filosofo di buon senso, bisogna che proceda sempre con una circospezzione guardinga, e portando sempre accesa per diradar quelle tenebre la face del *ne quid nimis*. Essa dee essere il sostegno ripressivo della forza, e la bilancia d'equilibrio fra la potenza fisica, e la morale. Abbia sempre quel monitore all'orecchio che gli ripeta: bada che tutto il bene che ti apparisce, non si può procurare (N. 4.), e che *est modus in rebus*.

§. II.

Rapporti delle società politiche con Dio da cui derivano.

6. Si avverta che non vèngo quì a stabilire un principio di *ascetica*, nè una rego-

la emergente dalle sole massime di religione rivelata: ella è nella natura stessa delle cose create, nel fondo d'ogni retta ragione, e riconosciuta senza contrasto dalle teorie di tutti i filosofi, e dalla pratica di tutte le Nazioni anche pagane.

Ella è la Ragione intima che mi dice esser creato l'Uomo da Dio con quell'istinto, con quei bisogni, con quella perfettibilità, che lo chiama allo stato sociale con una decisione, che ha fatto porre nel più eminente posto delle filosofiche stravaganze quelle del misantropo Ginevrino. Dalla stessa idea della Provvidenza, che persuade non potersi lasciar da Dio senza prenderne cura nemmeno un solo degli Uomini che ha creati; deriva ciò che il più gran Filosofo del Paganesimo Marco Tullio ne disse: *Quod illi Principi, ac præpotenti Deo, qui omnem hunc mundum regit, nihil eorum, quæ quidem fiant in terris acceptius, quam concilia, & cœtus hominum jure sociati, quæ civitates appellantur.*

Quindi bisogna dire, che entri in un guscio d'uovo la testa di quei Filosofanti politici, e facitori di analisi, o di ipotesi su le società del mondo, i quali pretendono di mettere un muro di divisione frà le Città degli Uomini, e il loro supremo Au-

tore: e vi gridano da storditi che badiate di non entrare in *Sagrestia*: poichè sul ben essere delle società terrene si dee discorrere con principii di terra, e potremmo dire di fango, PRESCINDENDO da ogni cosa dell' altro mondo, e dalla Teologia.

Non cadono però certamente queste meschinità sulla costituzione d' Inghilterra, la quale a tanti de' Filosofi di moderna cabala sembrò degna di prendersi per modello. Imperocchè, (come ne dice il celebre Sig. Burke *Reflexions sur la rivol. de la France*, London 1790. pag. 187. dell' edizion di Parigi dello stesso anno) „ Siccome cabale di questa „ sorte in Inghilterra non hanno mai esi- „ stito; ne consegue che il loro spirito non „ ha mai influito alla formazione originaria „ del piano della nostra Costituzione, o di „ alcuno de i ritocchi, e de' miglioramen- „ ti, che ella ha provato. Tutto si è fatto „ sotto gli auspicj della Religione, e della „ pietà, e si è confermato dalla loro san- „ zione... Noi sappiamo, e ciò che vale me- „ glio, noi siamo interiormente convinti, che „ la *Religione è la base della società civile, e la* „ *sorgente di tutti i beni, e di tutte le consola-* „ *zioni* „. „ Il Popolo Inglese, ne dice altrove, p. 208., non considera già lo stabilimento della Chiesa, come un affare di convenienza: ma

lo riguarda come il fondamento di tutta la sua Costituzione. La *Chiesa*, e *lo Stato* sono idee inseparabili nel di lui spirito: e raro è che rammentisi l'uno senza dell'altra „.

Anzi bisogna rendere in ciò giustizia fino a quell'Ab. Palmieri che alcuni anni sono mandò all'*amico Fenicio* le sue considerazioni sù la *libertà*, e la *legge*. Imperocchè per conchiudere, come spesso egli suole, il male da alcuni principj buoni che mette, fino da' primi capi dell'opera stabilì che: *La Professione dell'esistenza di un Essere supremo può, e deve esser posta per base costituzionale di ogni società*. Non occorre moltiplicare citazioni in materia sì conosciuta.

Dunque in ogni analisi ragionata sulla potestà dell'impero nelle società, e sopra i loro *diritti*, bisogna sempre unire la considerazione dei *doveri* e farle sempre camminare in rapporto con quell'ESSERE SUPREMO, che d'ogni società è l'Autore, ed a cui tutte perciò sono subordinate, e sommesse.

Quindi la volontà imperante, e la direzione della legge che dee tendere, e procurare la salute del Popolo, debbe sempre considerarsi con dipendenza della volontà suprema dell'eterno Padrone, il quale s'intende subito, che può aver prescritto, e an-

che significato certi *modi* di esercitare il sommo impero, e postevi certe limitazioni, quando anche non fosse per altro, che per esiggere dalle Città questo tributo di vassallaggio, e questo pubblico attestato di dipendenza.

Ripeto per comodo di memoria de' nostri spoliticanti, che l'attendere a questa regola non si chiama escire dalla Filosofia per entrare nel Sacrario, che per costoro è la frase più paurosa del Mondo. Io ritorno spesso a cotesta avvertenza, perchè il cattivo gusto de' tempi, e l'ignoranza di molti che pur si mescolano a dottoreggiare in questa materia, non mi lascia senza timore, che dal sentir quì nominato *Dio*, e *Religione*, non mi ritornino macchinalmente a quel loro paralogismo, che il mio discorso anderà bene *in Canonica*: ma che ne' tempi presenti era meglio ristiringersi alle prove di *ragion naturale* che sola si ammette dagli avversarj. Si ricordino dunque sempre, che niuna cosa entra appunto, e ha che far così bene colla *ragion naturale*, quanto *Dio* che n'è il fonte, e la *religione*, che ne è il primo rivo.

Stabilita la prima volta la Monarchìa in Israello (I. Reg. X.) Saulle fu posto alla testa della Nazione e cominciò a milita-

re per lui la famosa regola del dritto delle genti: che la potestà civile dee avere tutti i mezzi di fare nella sua propria sfera il bene de' sottoposti. Applicandola dunque a diritto, o a traverso, quando si fu a fronte de' Filistei, e che l'esercito Israelitico si sbandava pel lungo indugio di Samuele (ibi XIII) che non compariva ad annunziare ciò che Dio voleva, che si facesse; quella pretta Ragione *salus populi suprema lex*, avrebbe dovuto autorizzare il nuovo Re a non differir più la battaglia. Sembrò infatti persuaso così, e lo fece, e fece male, e ne fu riprovato da Dio; la di cui volontà era in *dover di ragione*, che preferisse alla sua, e alle proprie speculazioni sul meglio, o sulla necessità che appariva.

In un modo consimile a questo, che noi rileviamo dalla parola divina, intesero tali cose i Gentili stessi fino al barlume della ragion naturale, e nell'inviluppo delle loro superstizioni. Fra i diritti del sommo imperio appena ne emerge un altro sì spedito, e immediato, come il risolvere quando debba darsi, o nò la battaglia in una giornata campale. Eppure i Romani imparorono dal consenso di tutte le altre nazioni, che bisognava anche sù questo dipende-

re *dalla Divinità*, e poteva essere alla Testa dell'esercito anche il Console, o l'Imperatore medesimo in persona, ed apparire quanto si voglia vantaggioso, o urgente, o necessario il momento di dar fiato alle trombe, che non si muoveva una lancia, nè un passo, se per mezzo degli Augurj non si erano presi i supposti segni di approvazione dal Cielo, o dalle interiora delle vittime. Tralascierò di dire i riti adoperati per i trattati solenni co' Popoli, per dare le plenipotenze agli Ambasciatori o ai Duci, e per tutti i più rilevanti esercizj di sommo imperio: che da per tutto fanno risultare quel sentimento di *ragion naturale*, che in qualunque forma di società ebbero gli Uomini di essere, e di dover camminare *con dipendenza*: *illi uni ac præpotenti Deo, qui omnem hunc mundum regit*.

Dunque nello sviluppo dell'analisi de' diritti del Sommo Imperante, si può, e si dee sempre, senza entrare anche punto in Sagrestìa, supporre *come possibile*, che la volontà eterna qualche volta arresti la volontà creata e metta un limite a qualche operazione che pur verrebbe come legittima conseguenza de' principj più fermi nel dritto delle genti.

Quando si è voluto prescindere da que-

sto rapporto nella composizione, o nell'esame de' diritti sociali, il paralogismo ha degradate le potestà, e tolto il garante più forte di tutto l'ordine pubblico. I Principi, e i Magistrati, in una Città, nella quale si perda di vista il suo rapporto con Dio, perdono in conseguenza questo primario carattere di *Rappresentanti del Creatore*, per trasformarsi in *rappresentanti delle Creature*, nel che vi dee essere quello scapito nell'opinione di onore, che corrisponde alle diversità de' fondamenti.

Quanto poi al bene dell'ordine è stato già notato da tutti, che senza avere unito Dio nella propria costituzione civile, si dee necessariamente perdere in tutti che comandano, o obbediscono, il convincimento interiore e di coscienza, da cui parte il dettame per tutte le azioni esterne: e la virtù del Cittadino, e la sua obbedienza alla legge non ha più altra coazzione che dalla forza esteriore, e in conseguenza la trasgressione si fa ordinaria, qualunque volta sia trovato il modo di sottrarsi alla pena o pel segreto in cui rimanga la colpa, o per un' altra forza morale che si trovi da contrapporre all'energia punitiva del Magistrato.

Dunque le Società anderebbero a inabissarsi in uno stato d'imperfezzione molto

maggiore di quello da cui si è preteso di toglierle, con renderne la forma indipendente dall' idea di Dio, e da i doveri che debbono avere verso di Lui tutte le Società. Dunque la dipendenza di qualunque forma politica dal Sommo Imperante dell' Universo, promuove, e sanziona anche il *bene comune* che è la legge suprema.

§. III.

Rapporti delle Società colla Chiesa.

7. Fin quì colle deduzioni di sola ragione umana abbiamo condotto l' analisi a riconoscere la necessità di dipendenza dell' impero dell' Uomo da quello dell' Essere supremo. Ora la stessa ragion naturale ci conduce ad accompagnarci colla rivelazione, senza però abbandonarci mai nel cammino: ma anzi a proseguire lo sviluppo del sistema sociale colla ragione eterna alla destra, e l' umana dall' altra parte, che è marcia tanto più ferma e sicura.

Dio che la ragione stessa mi ha detto aver creato necessariamente tutte le cose per la sua gloria (Num. 1.), ha anche disposte tutte le vicende dell' Uomo, e specialmente la sorte degl' Imperi, delle Nazioni pel corso di quaranta Secoli, al capo

di tutte le opere eterne della Divinità, lo stabilimento cioè, la propagazione, lo stato, la proprietà *della Chiesa del Figliuol di Dio*, che verrebbe a fondarla in persona nella pienezza de' tempi con una propagazione maravigliosa in mezzo a tutte le genti, e perpetua durata sino al consumare de' Secoli.

E' stata riconosciuta da tutti i Filosofi di queste ultime età come piena di ragione la veduta fissata da Bossuet nella Storia universale del Mondo: che il colpo d'occhio che si fissa in tutto il corso delle umane vicende che precederono la venuta dell'*Uomo-Dio*, può veder chiaramente una provvidenza che dispone le cose tutte, nelle grandi, e nelle piccole Società, e nelle loro rivoluzioni; le successioni de' quattro più famosi Imperj che precederono quello di Roma, la Storia intera di quel Popolo maraviglioso che Dio separò dalle genti, e resse per quindici Secoli, e di poi abbandonò, e disperdè sulla faccia intera del Globo: e le dilatate conquiste specialmente dell'Impero Romano, e il divulgamento per tante terre di uno stesso linguaggio, cultura, costumi, e leggi; tutto dissi dispose a preparare uno stabilimento più facile, e una dilatazione più rapida alla Chiesa di Ge-

su Cristo, per cui Dio fece il Mondo, l'Uomo, e le sue Società, e senza di cui niuna cosa è fatta di quelle che sono, furono, e saranno.

8. Questa grand'opera dunque di Dio, dimostrata che sia tale alla ragione umana, e riconosciuta; non solo entra, ma *chiama a se* tutti i rapporti delle Città degli Uomini, e non si può più prescinder da lei nella retta analisi sopra i lor diritti, e su loro doveri.

Ora egli è un *fatto* chiaramente piantato nella parola di Dio, tanto prima che si fondasse la Chiesa, quanto nell'atto stesso che l'Uomo-Dio la fondò, e nella esecuzione effettiva: che questa Chiesa si doveva diffondere per tutto il Mondo abitato, e stabilire *in tutte le Società* di qualunque forma, e reggimento elle fossero.

9. Simile intendimento poi di universale dilatazione o *cattolicità* della Chiesa, non viene da alcuna potestà creata, nè da volontà, o legge degli Uomini: ma bensì positivamente, e direttamente dal Sommo Imperio dell'Onnipotente Padrone di tutti gli Uomini, di tutte le Società, di tutte le Leggi (Num. 6.). Ecco i precisi termini delle Credenziali, che Dio stesso di propria bocca diede agli Uomini, che man-

dò a fondare la sua Chiesa in tutte le Nazioni del Mondo (Math. XXVIII. 18. 19. 20.) = Io ho, disse, QUALUNQUE POTESTA', non meno in Cielo, che *in Terra*. Andate dunque, e ammaestrate tutte le genti .... *insegnando loro di osservare tutte le cose che Io vi ho comandate:* ed ecco che Io sono con voi di continuo *fino alla consumazione de' Secoli*. =

Notate a queste parole, con le quali si chiude il Vangelo di S. Matteo, e che non sono un testo di Giustiniano, come l'Eterno Verbo sembrò volerci fare avvertiti, che aveva in quell'atto presenti tutti i futuri paralogismi, che si sarebbero adoperati contro la sua Chiesa nella materia che ora andiamo a trattare delle sue temporalità nello Stato. Imperocchè avendo in altri luoghi insistito su lo spirito più diretto di sua divina mediazione, che era tutto rivolto alle cose spirituali, e alla salute eterna delle anime; persone di corta intelligenza, o di poco buona fede avrebbono potuto stortamente dedurne, che il Supremo Padrone nell' umana Carne, che assunse, avesse quasi rinunziato, o dissimulato il suo assoluto dominio sull' intero Universo, e su tutte le Città della Terra, e le loro forme. E però in questo luogo, ove si trat-

ta di mandare la sua Chiesa a fondarsi in tutte le genti, e Regni con modi *esteriori*, e *sensibili*, e con operazione che si collideva con molte forme del regime politico, DIO comincia da rassicurare nella loro marcia gli Apostoli con quell'espresso preambulo: che Egli aveva non il potere su le cose spirituali soltanto, ma *ogni* potere: *Data est mihi omnis potestas*. Non basta. Si sarebbe potuto tornare cavillando con Niceta ad insistere, che intendeva della pienezza della potestà su le cose del Cielo: laonde il *Creatore* fissa indeclinabilmente le idee: ET IN TERRA. Si dee andar senza forza, e come le pecore contro la resistenza de' Lupi, e la contraddizione della possanza organizzata delle Città, e degli Imperj: e quindi conforta Dio stesso i suoi coll'impegno dell'Onnipotenza, che sempre interverrà ad appianare gli ostacoli: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem Sæculi*. Bisogna che ve ne ricordiate bene, perchè negli scritti del Niceta *cattolico*, e de' politici *Cristiani*, queste parole, e queste cose non ce le troverete: eppure si tratta di titoli primordiali.

Di tutto ciò poi bisogna riconoscere prima di andare innanzi, che la ragione umana non ce ne dice *nulla direttamente*,

Non si potrebbe dunque secondo il rigoroso metodo del raziocinio, assumere per metterlo nella composizione di un esame ragionato de' diritti sociali, se antecedentemente non se ne dimostri la certezza alla ragione dell'Uomo, o suppongasi già dimostrata. Un Giuspubblicista Ateo vi nega tutto: un Deista vi arresta su tuttociò che dicemmo del Figliuolo di Dio: Un Cristiano dee concedere ogni cosa ne' principj stessi di sua ragione. Se Dio è il primo anello in qualunque Ragionamento circa le Città umane (num. 1.), se tutte le Società hanno una dipendenza *necessaria, ed intrinseca* dalla Divinità (num. 6.): e in conseguenza l'esercizio di qualunque potere resta subordinato alla volontà suprema: e questa volontà espressamente ha disposto che la grande opera sua *la Chiesa di Gesù Cristo* si fondi, e prosperi in tutte le Genti (n. 7.) ne consegue innegabilmente in tutte le società di qualunque forma un *dovere strettissimo* di obbedire alla volontà eterna, e ricevere, e lasciar prosperare LA CHIESA nel proprio seno.

Con l'incredulo bisogna ripigliare la dimostrazione del fondamento. Provare la *divinità* di Gesù Cristo con le Profezie precedenti che l'annunziarono, con i prodigj

che Egli operò, con la divinità della sua morale, e con tanti altri argomenti, con i quali il Cristianesimo in diciotto Secoli intieri ha reso sempre piena ragione di se, e del suo Autore in faccia di tutto il Mondo.

Io poi metto un infinita importanza per tutto il trattato di tante nostre controversie su questo grande articolo de' *rapporti delle due potestà*, nel badar bene che la catena della dimostrazione *cominci sempre* da attacar con fermezza questo primo suo anello dell' *istituzione divina*. Conciosiacosachè v' inciamparono a trapassarlo nel calor della disputa, o a farlo poco risaltare eziandio molti nostri: e ciò indusse necessariamente della confusione nell' analisi, presentò a i colpi di avversarj poco credenti molte sentenze Cattolico-Romane dal lato loro più debole, e così prese ansa quel tuono di rancidume, di fanatico, e di ridicolo in cui cercarono di gettarci. Vennero quei cattivi tempi d' una filosofia carnale, che erano stati predetti (Judae V. 12., II. Timot. III. 1.) ne' quali la semplicità della fede sarebbe riputata soltezza, e messo tutto il *buon gusto* della filosofia nel *prescindere dalla fede*, si è fatto in pezzi, come un mosaico disfatto, tutto il collegato edificio della Chiesa Cristiana, e di ciascheduno di quei *bra-*

ni staccati vi si è richiesta la prova di *ragion naturale*. I nostri che sapevano in genere di avere in mano una causa buona, pensarono poco a cautelarsi dal pericolo di difenderla male, e si gettarono frettolosi alla mischia su qualunque passo intermedio, ove si sentirono chiamati. Il nemico attaccava su tutti i punti. Immunità personali e locali, diritto di possedere, forza coattiva esteriore, ispezzione su la stampa, soggezzione in certe materie d'una potestà all' altra, elezione de' Ministri, e cento altri rami del tronco si presero a sostenere in mano di chi li sfrondava staccati, senza riunirli prima al lor posto: e non poteva a più bel giuoco invitarsi quel sistema di pretesa *ragion naturale*. Questo sarebbe a un dipresso il caso de' nostri Missonarj che nel Secolo XVI. si fossero presentati a Pekino la prima volta, cominciando da voler dimostrare all'Imperatore della Cina, che egli e tutti i suoi Mandarini, se attentavano di carcerarli averebbero incorso nella scommunica riservata al Papa. Avrebbono avuto ragione, e sarebbero stati messi senza molto torto in ridicolo. *Dio vuole che quà si fondi una Chiesa*. O bisogna rammentarlo a chi lo concede, o provarlo a chi lo nega: ma sempre questo è il *primo anello*,

che bisogna afferrare acciò la disputa proceda con suo decoro, e si renda persuasibile la verità.

Ma non è questo il luogo di una dimostrazione di questa specie, nè ve n'è alcun bisogno con gli Scrittori odierni, che nel presente scritto chiamo ad esame. L'ultimo di essi, cioè il Pensatore sopra *la capacità, e i diritti che hanno i Collegj ecclesiastici, o laici di possedere beni in comune*, impresso in Genova in quest'anno 1803., e che è lo stesso che dicemmo scrisse già all'amico Fenicio *la libertà, e la legge* (num. 6.) non solo si protesta *Cristiano*, ma dice anche di avere un grand'amore per la Religione *Cattolica*, che Dio veramente glielo conceda. La costituzione Ligure, sotto la quale egli vive, porta segnato in fronte, e lo ha ripetuto fino a questi ultimi giorni di *leggi organiche*, che la Religione Cattolica è la Religione dello Stato.

Dunque siamo d'accordo: non si potrebbe esprimersi così da alcuno senza ammettere, e credere come vera la Religione Cattolica: dunque egli è certo, e di massima *concordata*; che Dio comandò di piantare la Chiesa anche nello Stato Ligure, come in tutto il resto del Mondo, e non vi possono ricusare se proseguiamo il ragionamento su questa base.

10. Ecco però quanto sempre son più le cose che si dicono, che quelle che si capiscono. Cosa vogliamo noi che abbiano inteso que' politici trattatori, allorchè molti dissero, benchè Cristiani, o mostrando d'esserlo, che la Chiesa dell' Uomo-Dio esisteva negli Stati *per volere delle Potestà che l' ammisero*? Che i Principi della Terra avrebbero chiuse le loro porte al Vangelo, e impedito a i loro sudditi di aggregarsene alla sequela, se avessero riputato di dovere scapitare con ciò qualche cosa ne loro diritti? Che l'Uomo nasce prima suddito, e poi Cristiano, e che senza Cristiani possono essere le Città, ma non senza Città il Cristianesimo ec.?

Procuriamo di dire de' *sensi*, e non delle parole senza senso fissato. Di qual *potere* si parla in cotesto discorso? Se vogliamo intendere il potere *fisico* della forza esterna dell'Uomo, per la quale le Potestà della Terra avrebbono potuto mettersi in istato di contraddizione alla volontà suprema di *Dio*, e di persecuzione contro la Chiesa per impedirne lo stabilimento, che il Creatore voleva ne' loro Dominj; in questo caso noi passiamo a parlare di un *fatto*, mentre ragionando discorriamo del diritto, e la questione si scambia. Ed anche esaminan-

do il prognostico se l'associazione delle forze umane sarebbe riuscita a prevalere contro la volontà onnipotente, onde la Chiesa sarebbe di fatto rimasta esclusa dai luoghi, ne' quali Dio voleva piantarla, anche in questo stesso esame l'empietà che ardisse proporlo, troverà in fatto che ha torto. Imperocchè per tre secoli interi le cose furono innegabilmente così, e la Chiesa malgrado un contrasto di sangue, che vi oppose tutta la terra, e l'inferno, si piantò da per tutto come Dio aveva ordinato, e perchè Egli aveva detto non già: andate pure che i Principi della terra vi ajuteranno: ma bensì andate, benchè i Principi della terra vi scaccieranno, vi proibiranno di annunziare il mio nome, vi metteranno in prigione, vi condanneranno a morte ne' loro consiglj, vi flagelleranno nelle adunanze, e verrete in odio a tutti gli Uomini per cagione dell' Evangelio: ma IO *sarò con voi*, e tanto basta.

11. Se poi si volesse intendere, che le terrene potestà avrebbero potuto opporsi allo stabilimento della Chiesa ne' loro stati *ragionevolmente*, quando avessero riconosciuto, che Dio mandasse loro con la Chiesa stessa qualche soggezzione nuova, e volesse indurre qualche rapporto di limitazione

nell'esercizio di qualche parte d'imperio; la tesi in tal caso sarebbe una bestemmia, non già di teologia solamente, che poco curasi; ma eziandio di pretta *logica*, e di ragion delle genti (num. 6.). Che vuol dire: l'Uomo nasce prima Suddito, e poi Cristiano? Forse che a qualche creatura umana può accader *prima* il caso di trovarsi soggetta a un Principe di questo Mondo, che quello di dipender da Dio? In uno stato ove per anche gli Uomini non son battezzati; ci dice dunque la Ragione che non dipendono dal Creatore?

Lasciatemene dire un altro di questi *assiomoni* da volgarizzare, e poco più, poco meno avrete il patrimonio intero della scienza de' moderni aulici, e ne saprete quanto un Barbeyrac, ed un Grozio. La *Chiesa* dicono è *nell' Impero, non già l' Impero nella Chiesa:* dunque... e figuratevi quante conseguenze ne vengono. Tutte però dal Verbo *essere* che si piglia in *due sensi* nello stesso periodo, o le lascia senza alcun senso se mantiene lo stesso. Mi spiego. Se quell' essere dentro, si prende pel *territorio materiale*, ne' di cui confini si distende l'Imperio della Città, e la potestà della Chiesa, uno stà benissimo dentro l'altro senza impacciarsi, e anche l'Impero è *nella Chie-*

sa quando la Città è *Cristiana*, e fa male, ed ha torto se non lo è. Se poi a quell' *essere* si vuol supporre la glossa di *esser soggetto;* il paralogismo è anche più puerile, poichè mette *tutta la questione* in aforismo: e il senso *la Chiesa è soggetta all' Impero*, e non già l' *Impero è soggetto alla Chiesa;* preso negli oggetti proprj di ciascheduna delle due potestà è senso *eretico senza controversia* per chi ammette la fede (*cette verité est de foi*, assunto che prende a dimostrar di proposito l' Autore: *De l' autorité des deux Puissances Tom.* II. *part.* III. *cap.* I. *p.* 12. *&c. a Strasbourg* 1780.) o almeno forma tutta la questione fra noi, e un miscredente. Siamo al Secolo delle *frasi*. Raccozzate alcune parole in forma di sentenza, ve le portano in mezzo eziandio quando trattasi di discussioni ragionate: e un certo sbalordimento, di cui non capisce il perchè, nè chi l' ascolta, nè chi lo dice, arresta i deboli, e fa piegare all' errore. Anzi li stessi buoni, ma deboli nel criterio, si vedono talor titubanti, e ondeggiando fra se, barbottano che la cosa pare chiara, ma che altri rispondono, e intendono... Non esiste più una verità, se basta ad abbatterla, o renderla vacillante, che vi abbia contradetto qualcuno. Il più curioso è poi che il tito-

lo di *ragionatori* se lo prendon questi altri, e quasi mostrano di se lo credere!

Io vi prego, e la ragione ve lo chiede con me, di aver chiaro il senso *delle cose* in un ragionamento di tanta importanza: e di mettere al netto certe teorie, che la necessità di parer Cristiani costringe molti politici a presentarvele così in confuso. Imperocchè siate certo, e mi lusingo che abbiate a rimanerne contento alla fine di questo scritto, che la materia è molto più chiara, e facile a definirsi, di ciò che non abbiano fattala comparire tante questioni, e che gli argomenti *quasi tutti* che producono gli Avversarj, basta dichiararli, e per così dire tradurli in volgare, per vederli cadere a terra spontaneamente.

12. Riduciamo dunque a metodo di pura ragion naturale anche l'introduzione, e lo stabilimento della Chiesa di Dio in tutti gli Stati dell'universo. La ragione si metta pure in guardia alle porte della Città, poichè si tratta di Città d'*Uomini*, e sieda a esaminare rigorosamente, e tranquilla le credenziali (num. 9.), che *a nome di Dio* gli presentano coloro, che vogliono entrare, e stabilirsi, e battezzare, e *insegnare tutte le cose che Gesù Cristo ha comandato loro d'insegnare a tutte le Genti*.

Arrestatevi per un momento, e pensate attentamente con Voi a tuttociò, che *la retta ragione* ha *diritto* di domandare a questi nuovi venuti, prima d' accordar loro quanto richiedono...

Provatemi che la Divinità veramente è quella che vi ha mandati, e che vuole da noi tuttociò che voi dite. Ecco tutta la ricerca della ragione. Non si può tralasciare di farla senza rinunziare a essere ragionevoli, che Dio non può mai volerlo dall' Uomo, e ogni ragione reclama che un altr' uomo non ha diritto sulla sua sola parola d' esser creduto specialmente in cosa così importante, e che si attacca non solamente a tutto l' ordine delle cose presenti della Città, ma eziandio alla sorte eterna dei Cittadini. Ecco dunque tutto il nodo ridotto alla prova della *missione divina* in chi viene a piantare la Chiesa. Se non la provano, non solamente non prendono alcuna iniziativa al diritto di essere ammessi: ma cadono anche nel demerito di essere discacciati, e puniti come impostori. Dio stesso dee gradire la pena di questi perturbatori fanatici dell' ordine stabilito, e la Città ne resta libera, e benedetta. Se però all' opposito vi dimostrano il loro assunto, e la *ragione* sarà costretta a riconoscere di buona fede la missione

divina, di cui ha domandato conto; badate bene in tal caso che tutta la questione è finita. La ragione medesima che custodiva le porte della Città, ella stessa le apre al riconosciuto impero del Creatore: lo adora riverente, e lo ringrazia dell'immenso dono di luce che si degna mandargli: e anzi corre per le vie, e per le piazze gridando a tutti che il tempo delle misericordie è arrivato, e che vengano a riconoscere, abbracciare, e *soggettarsi* a questa santa Città di Dio che viene a stabilirsi in mezzo a loro, a portar la pace di questo tempo che fugge, e quella che sempre dura ne' Secoli che verranno.

13. Notate che per quanto la dignità del soggetto mi spinga quasi senza volerlo a presentarvelo con qualche colorito, che debolmente corrisponda alla sua maestà, e vi faccia conoscere l'opra di Dio; non però intendo di dar nulla allo stile, nè di usar frasi, che escano, o aggiungano sul peso rigoroso del raziocinio. L'ipotesi che vi ho accennato non è che il fatto preciso, e primordiale, in cui i primi mandati da Gesù Cristo si ritrovarono nell'atto di piantare la Chiesa nell'universo. Il metodo che per ciò tennero, non solo fu quale doveva essere, conforme alla ragione dell'Uomo, ma

espressamente segnato loro da quel Dio nella carne mortale che li mandava (Matth. X. 1., Marc. III. 15., VI. 7. Luc. X. 19.) Torniamo con la ragione in sentinella alle porte, e gli Apostoli che debbono persuaderla di lasciarne franco l'ingresso. V'è lungo metodo; e ve n'è uno più corto per arrivare allo scopo della dimostrazione richiesta. La conversione del Mondo ne' disegni di Dio doveva esser rapida: e al secondo Secolo della Chiesa, e a traverso a i contrasti di tutte le potestà, i nostri Padri poterono già dire alle genti: noi ci troviamo sparti, e stabiliti per tutto, non solamente abbiamo empito di nostre Chiese l'Impero Romano, ma le barbare Nazioni eziandio (Tertullian. pass. in Apol. v. Clem. Alex. lib. VIII. *Stromat. &c.*). Eccovi dunque la risposta più corta che i nostri primi propagatori, secondo l'ordine, e la potestà avutane da Gesù Cristo diedero allora alla ragione de' Popoli che chiedeva le prove della missione divina. Avete fra di voi Uomini infermi, benchè insanabili, ciechi fin dalla nascita e stroppj, assiderati in tutte le membra, posseduti dal cattivo Demonio, fatti anche cadaveri puzzolenti, e portati al Sepolcro? olà! Nel nome di quel Dio crocefisso, e risuscitato da morte, che

mi ha mandato a spargere sù queste terre il Vangelo di vita, e a piantarvi la Chiesa, che lo dee custodire, e predicare sino alla fine..., olà tornino i ciechi alla luce, gli stroppi al moto, alla vita gli estinti..., Ecco ciò che mi ha detto di operare in suo nome Dio che mi manda, e per darvene convincimento.

14. La prova per la via de' miracoli che vi ho accennati, e che fu di fatto la più familiare ai primi banditori dell'Evangelio, non solo era popolare, convincente, e di un effetto rapido, come richiedeva la rapida dilatazione della Chiesa: ma era anche maestosa, e la più acconcia a destar subito quella specie di venerazione profonda che l'Uomo risente alla vista di un prodigio che gli mostra l'opra straordinaria, e immediata della Divinità. Quindi l'ammirazione de' Popoli per i primi Apostoli, che se non lo avessero eglino stessi impedito in molti luoghi sarebbero stati accolti cogli onori divini (V. Actor. III. 6., XIV. 13. 14.).

Vi fo rilevare questa circostanza perchè cammin facendo la teniate a calcolo, onde poterla porre a confronto di quei metodi di avvilimento, di soggezione, di *fiscalità*, ai quali si è talora voluta soggetta

questa Chiesa medesima, che la ragione accoglie nel suo ingresso nelle Città con assoggettamento sì riverente, e profondo. Se voi ne coltiverete l' idea, vi troverete anche ragione di quella semplicità di esprimersi, che in tempi di maggior fede non urtava il buon senso di alcuno nel trattare della dipendenza, e degli ossequj che in certi casi speciali si crede dovuta o si rese dal Principato terreno alla Chiesa,

15. Riflettete alla ragione del metodo, con cui procediamo in questo ragionamento. Tutti i Filosofi, che hanno cercato di sviluppare con ordine i diritti delle Nazioni, e de' Popoli, hanno utilmente insistito sull' espediente di scomporre con un analisi ragionata, e per comodo del raziocinio, tutti i vincoli che attualmente legano le Città: e risalendo coll' immaginazione a considerare gli Uomini prima che si mettessero in società; trasportano il loro esame a quella precisa circostanza nella quale nascono i *diritti*, e i *doveri*, e si stipula quel patto che diciamo *sociale*, e dalla di cui ragionevole interpretazione dipende la cognizione determinata di ciò che ciascheduno perde ed acquista nel passare dallo stato immaginario di solitudine, a quello reale di Società. Sistema di rintracciare il ve-

ro, utilissimo per molti capi, come lo sono generalmente tutti quelli esami che risalgono all'origine delle cose: sebbene sia capace di mescolarsi nello sviluppo con molti equivoci, de'quali tornerà il discorso a suo luogo.

Ciò però che per rintracciare il diritto delle genti, si fa da noi per una pura astrazione immaginaria, e quindi tanto più mobile, e facile a cambiar forma nella catena de' raziocinj, quando poi si tratta nel caso nostro di adoperarlo con risalire alle origini per fissare i rapporti tra la *Chiesa*, e lo *Stato*, cammina sopra una base più ferma, perchè poggia su un fatto reale, e vero conosciuto dalla ragione nella storia de' tempi, e confermato dalla fede ne' monumenti suoi proprj.

Dunque quando pensiamo come la Chiesa comincia, ossia s'introduce la prima volta in uno Stato, si bilanciano i diritti reciprochi con verità, e si veggono con chiarezza i rapporti, ed i limiti de' due poteri.

16. Ho creduto che s'intenda chiaro bastantemente da tutti in qual senso si parli qui della *Chiesa*. Il presente discorso è nel suo scopo giacente di quella Chiesa che per comando del Padrone supremo di tutte le Città della terra, si và la prima volta

a piantare nel loro seno. Si rileva dunque chiaramente che quì questa Chiesa sono i primi Apostoli e i Discepoli, che Gesù Cristo costituì Sacerdoti nell'ultima Cena, ai quali diede l'Episcopato nel mandarli a predicare il Vangelo per tutto il Mondo, e che riunì in un sol corpo, collegandoli collo stesso vincolo di una sola fede, di un sol battesimo, de' medesimi sagramenti, e dell'unione comune della reciproca dipendenza fra gli ordini gerarchici, consolidata nella soggezione di tutto il corpo a un medesimo, e solo Capo, che è egli stesso l'Uomo-Dio, e in sua vece S. Pietro, che scelse, e deputò, e i di lui Successori in perpetuo. In somma il corpo *gerarchico*, che molti dissero la *Chiesa insegnante*, collegato, e riunito per indissolubile istituzione divina (Vid. Trident. Sess. XXIII. de ordin. cap. IV. & Can. 6. 7. &c.); questa è la *Chiesa*, di cui si parla nell'esame de' titoli primordiali, ed ingresso, e nella esecuzione del divino comando di andare a fondare la Chiesa *universale* per tutte le Genti. I primi Vescovi, i Sacerdoti, i Ministri ordinati da Cristo, e da lui soggettati al suo Vicario in terra; e gli altri Vescovi, Preti, e Ministri che essi ordinarono in seguito, e secondo i bisogni della loro missione; e-

glino sono, che vanno in varie parti dispersi, ma non divisi nella fede, nè nelle forme gerarchiche, a presentarsi da una in altra Città, e vi fondano Chiese, cioè adunanze di popolo sotto il regime spirituale di uno di loro, che eleggono, e istituiscono; comunicandogli talvolta facoltà di eleggere, e costituire altri (V. Act. VI., Tit. 1. 5. &c.), e così compiere la dilatata, ma riunita corporazione della *sola*, e *medesima* Chiesa Cattolica. Questi sono i Vescovi, Sacerdoti, e Ministri, che dimostrano alla Ragione delle Città la divina loro missione con l'esercizio della potestà de' miracoli, che hanno ricevuta dall'Uomo-Dio, ovvero nel succeder de' tempi dimostrano la cosa stessa con la loro unione di comunione e di fede con quei primi propagatori, che operarono quei prodigj per attestare la volontà dall' Onnipotente, che li aveva mandati. Finalmente questi sono i Vescovi, i Sacerdoti, i Ministri che annunzieranno ai Popoli l' Evangelio, convertiranno il cuor de' Padri verso i figliuoli, comporranno le Chiese di persone rigenerate con il battesimo, si stabiliranno fissi nelle Città, si aduneranno per gli esercizj del culto, per ampliare, e conservare l'istruzione evangelica nella plebe, e fra

loro; esaminare, e decidere le questioni che insorgeranno, condannare i corrompitori della fede di Gesù Cristo, e correggere, e punire i dissobbedienti alla voce del lor magistero, non meno in ciò che concerne la fede stessa, come in ciò che riguarda la disciplina Ecclesiastica, la formazione, e la istruzione del Clero, e l'amministrazione esterna de' Sagramenti. Questi sono i costitutivi esenziali di questa Chiesa, o Chiese di cui parliamo, nell'atto delle loro origini fra le genti: e quando come nel caso nostro, si tratta di applicare il senso umano a sviluppare i rapporti di potestà fra *l'Impero*, e *la Chiesa*; non s'intende, nè si può intendere d'altro, che della Chiesa possidente, e esercitante *diritti*, nel che il ceto de' fedeli sottoposti non entra attivamente: e perciò la Chiesa di queste nostre ricerche non è altro che la *corporazione Ecclesiastica*. Se ne bramate oltre questa della ragione, anche la prova della *fede* sviluppata con estensione; eccovi l'assunto espresso d'Autore Oltramontano: De l'aut. des deux Puissans part. III. cap. I. §. II. pag. 62. &c. *la puissance Ecclesiastique n'appartient au corps des fideles ni quant a l'exercice ni quant a la proprietè: cette proposition est de foi.*

17. Noi dunque come nel primo elemento del patto sociale, ci facciamo presenti all'ingresso descritto (num. 12.) di questa Chiesa nelle Città, e applichiamo la ragione a fissarne i rapporti reciprochi.

Primieramente se lo stato, convinto dalla dimostrazione della volontà dell'Onnipotente (N. 14.), è veramente *obbligato* a ricevere la Chiesa, si intende che è tenuto a riceverla *quale ella è*, vale a dire quale l'ha formata, non l'uomo, ma quel Dio stesso che comandà di riceverla. Pensateci. Trovate voi nell'analisi, che la ragione vi dica di domandare a un Apostolo quando ha risuscitato un morto in prova che è mandato da Dio: che lo riceverete, ma a condizione da stipularsi, che non debba aver relazioni, o dipendenze da persone fuori di Stato, non eleggere i suoi Ministri, e non istruirli a suo modo, ma a vostro, non far nulla d'esteriore senza vostra licenza: e dite di cento altre cose così? La ragione certamente non suggerisce altra conseguenza, che questa del dovere riconosciuto di ricever la Chiesa: entrate dunque, e stabilitevi come è conforme alle vostre regole: Dio le ha insegnate a Voi, non a me: io vi ascolterò come Maestro, voi sarete la felicità del

mio Popolo, e mia, insegnandoci tuttociò che vi ha comandato il Signore (N. 9.), e formando nella pace e nell'ordine, tutto il ben essere anche di questo Mondo, mentre non sembrate che occupati dell' altro.

Nè vi può esser chi dica che il ragionamento innegabile a favor di un Apostolo taumaturgo, e santo, non militi poi per i di lui Successori, che non illuminano i ciechi nati, e sono figli di Adamo, e peccatori. Nò. La prova della divina missione egualmente risulta o dall'operazion del prodigio, o dall'unione con chi fece il prodigio. Quando il *sistema Ecclesiastico* da introdursi nella Città, in un modo, o nell' altro, ha con se la dimostrazione completa dell'*istituzione divina*; rimane sempre, e con egual sufficienza verificata la credenziale della VOLONTA' INFINITA, che assoggetta le Città tutte, e coarta lo stabilimento (num. 12.). Il provare con un miracolo, o con un discorso, non può far differenza, quando la prova è egualmente compita. De' peccatori ve ne furono eziandio fra gli Apostoli eletti immediatamente da Cristo, e fra i Discepoli primi, che eglino si associarono. La missione, e i diritti non sono attaccati alla santità del Ministro, ma

al ministero. Seguirò Giuda quando mi predica Gesù Cristo, e lo lascierò quando và a venderlo a i Farisei. Se ne rincontri la regola di Cristo stesso (Matt. XXIII. 6). Riassumiamo dunque questa massima, perchè ella serve contro moltissimi pregiudizj. I diritti che si acquistano in uno Stato da i primi Fondatori di una Chiesa, non derivano già perchè essi hanno operato un prodigio: ma bensì solamente perchè con quel prodigio hanno *dimostrata la divina istituzione* della Chiesa che fondano, e che si può dimostrar similmente senza fare un nuovo miracolo.

18 Sarebbe un impudenza stolta il negare, che eziandio in questo sistema *divino* potesse l'Uomo introdurre gli abusi della sua corruttela, come è una compiacenza puerile, e maligna l'affaticarsi a pescare esempli dell'avvenuto. Non ve ne è dubbio. Gl' istrumenti umani di questa divina missione, ne poterono eccedere i termini, o per mal fondata credulità, o sia anche per ambizione colpevole. Anzi, mettiamoci pure nel caso, che lo abbiano fatto: e a interrogare la *ragione* circa i mezzi de' quali la potestà del Secolo poteva riagire con proporzione, e difendere i suoi confini. Si proceda con sangue freddo, e non si perda, nè s'inde-

bolisca in tale esame delicatissimo quella fede, che sempre mi ripete all'orecchio: *bada che la terra che tu calpesti nel tuo cammino, è terra santa: ed è il monte di Dio*, quello ove s'inalzano questi alberi troppo frondosi, che vuoi recidere.

Ascoltiamo per un momento qualche voce, che la ragion naturale fa sentire pel caso nostro anche a un Protestante (Edm. Burke Reflexions &c. pag 188.) „ Se lo sta- „ bilimento della nostra Chiesa, egli dice, „ avesse bisogno di una revisione, non sa- „ rebbe nè l'avarizia, nè la rapacità, cui „ affideremmo l'incarico di ricevere i con- „ ti, di fare la ricevuta, o di determina- „ re l'impiego delle rendite sagre.... La- „ onde se in un istante di rilasciamento, „ se in mezzo al delirio di un ubriachezza „ cagionata da questo spirito di fuoco stil- „ lato nel lambicco d'inferno, noi dovessimo „ mettere in pubblico la nostra nudità.... „ (ivi p. 190.) ci sovverremmo che la *Re- „ ligione Cristiana ha formato fino al presen- „ te la mia gloria, e la mia consolazione*, „ che è stata una gran sorgente di civiliz- „ zazione presso di noi, come lo è presso „ tante altre nazioni. Laonde innanzi di „ togliere ai nostri stabilimenti la conside- „ razione, che loro è propria, e di abban-

„ donarli al dispregio; noi vorremmo che ci
„ fosse presentata qualche altra cosa in lor
„ vece; ed allora faremmo la nostra scel-
„ ta.... Questo pregiudizio sì saggio (ivi
„ pag. 200.) ci insegna a guardar con or-
„ rore tutti questi figli di una medesima Ma-
„ dre, così temerarj nella lor fretta a ta-
„ gliare in pezzi il loro vecchio Padre, e
„ a gettarlo nella Caldaja magica, sulla spe-
„ ranza che per mezzo del sugo de' lor ve-
„ leni, e de' loro barbari incantesimi, po-
„ tranno rigenerare la costituzione paterna,
„ e rinovellare l'esistenza del Genitore ....
„ Considerato in tal guisa (ivi pag. 211.
„ 212.) lo stabilimento della Chiesa come
„ un interesse fondamentale per la totalità;
„ noi avremmo riputato un error grosso-
„ lano il trattarlo in un modo, che non
„ si sarebbe tenuto nemmeno riguardo a una
„ parte separata, sia nel militare, sia nel
„ civile del dipartimento politico (*) „.

(*) *Condotti a questo luogo dal Filosofo Inglese, non possiamo trattenerci dal continuarne lo squarcio, sebbene si rivolge ad un altro incidente, che non è questo di cui ora trattiamo, ma ne è analogo, e lo sarà anche più a ciò che dovremo dire nel seguito. Lo stabilimento adunque della Chiesa, che Egli dice sarebbe* error grossola-

19 La dovuta venerazione adunque a uno stabilimento divino persuade bene la ragione, e la società *sottoposte*, di usare tutti i riguardi possibili nel trattare questi rap-

no *il voler trattar peggio, che non un ramo separato dall'amministrazione politica, scende a spiegare, come ne avverrebbe così* „ *se volessimo fondarne il servizio pub-*
„ *blico sopra il solo prodotto* incerto, e pre-
„ cario *della contribuzione degli indivi-*
„ *dui. La nostra Nazione và anche più*
„ *innanzi. Imperocchè certamente Ella non*
„ *avrebbe sofferto, nè giammai soffrirà che*
„ *la dotazione fissa della Chiesa sia cam-*
„ *biata in* pensioni: *che ella dipenda dal-*
„ *la tesoreria, che sia soggetta a dilazio-*
„ *ni, a ritardi lunghi, o forse annienta-*
„ *ta dalle difficoltà, che qualche volta po-*
„ *trebbono essere suscitate da vedute po-*
„ *litiche*, e che nel fatto soventi volte
„ hanno origine dalla sola stravaganza,
„ dalla negligenza, e dalla rapacità de'
„ politici. *Il Popolo Inglese riflette, che*
„ *egli ha de' motivi costituzionali insieme*
„ (si possono facilmente generalizzare
„ queste particolari considerazioni), *ed*
„ *insiem Religiosi, di opporsi a ogni pro-*
„ *getto, che trasmuterebbe il suo Clero in-*
„ *dipendente, in Ecclesiastici pensionarj del-*

porti, e di difendersi, come direbbesi, col più rigoroso, e filiale *moderamine inculpatæ tutelæ*. Anzi egli è qualche cosa più del caso delicatissimo di un figliuolo, che si vedesse posto nella disgraziata necessità di doversi difendere dai colpi *ingiusti* di un aggressore, che gli ha data la vita. Ora *in Christo Jesu per evangelium ego vos genui* (I. Corinth. IV. 15.). Si tratta di avere a fronte i nostri padri e nutritori nella fede, i Ministri de' Sagramenti di Gesù Cristo, e DI LUI VICARJ nella mediazione divina, per la quale tutti i Cittadini debbono giugnere alla salute, e la Città istessa prosperare innanzi al suo Autore, Padrone, e Giudice. L'intimo senso adunque, e gli stessi primi albori d'una ragione tranquilla, ci ammoniscono che nel trattare lo Stato sua causa contro gli abusi che i Ministri della Chiesa facessero della loro spiritual potestà per trasgredirne i confini; tutto proceda con amicizia, riverenza: per via di rimostranze

„ *lo Stato. L'influenza di un Clero ridot-*
„ *to alla dipendenza dalla Corona, ci fa-*
„ *rebbe tremare per la sua libertà... Per-*
„ *ciò la Nazione ha voluto che la sua Chie-*
„ *sa fosse indipendente, quanto lo sono il*
„ *Re, e la Nobiltà.* „ *Fin qui quasi con*
„ *le sue parole medesime Edmondo Burke.*

(che, diciamolo pur francamente, l'unica cosa che v'è oggi a temere è che non siano ascoltate anche troppo), di misure prese d'accordo: in tutte le forme insomma che facilmente ci suggerisce l'idea di *due Figlie Auguste di un medesimo Padre*, quali DIO si è degnato di farci considerare amendue le potestà che egli ha stabilito a reggerci in sua vece quaggiù. Se non dovessi tenermi a parlar da Filosofo, avrei detto in meno parole tuttociò che bisognerebbe per considerare accomodati tutti gli aggravj, che potessero dirsi sofferti dall'abuso delle potestà de' Ministri. *Difendersene col timor di Dio, e senza perder la FEDE.*

20. Le regole adunque che per questi contrasti ci detta un illuminata, e ferma ragione son queste: I. Che il giudizio ne' casi *dubbiosi* di esorbitanze, o d'abusi della potestà Ecclesiastica; anche per induzion naturale dee far presumere favorevolmente per lei, ed a lei certamente esserne riserbato il giudizio. Viene ciò dalla natura delle cose. Si tratta di Ministri posti da Dio (num. 12.). Con essi, e non con le potestà del Secolo, Dio parlò de' poteri che dava loro, e delle loro funzioni (num. 9.). Essi entrano a buon conto nella Città, spiegando quel gran diploma, segnato dalla ma-

no stessa dell' *Onnipotente*, che ha detto loro (Matth. XVIII. 18): *Tutte* quelle cose che voi legherete, o sciorrete quì in terra, saranno sciolte, o legate anche in Cielo. Sicchè *qualunque* cosa si opri in terra da loro, viene subito con una grandissima *impressione di rispetto*, e con una presunzione fortissima, che debba essere (se altro non ne apparisce a evidenza) una di quelle cose che *Dio* disse approvate tutte sù in Cielo. Eglino sono da Dio costituiti i *maestri*, non discepoli, *di tuttociò che l'Onnipotente vuole sia fatto da tutte le genti* (ibi): e in conseguenza dai loro stessi reggitori, e maestrati: dunque se i Ministri di Dio operino, o nò a seconda degli ordini, che hanno avuti da lui; tutto reclama che essi debbano saperlo meglio degli altri. Alcuni replicarono, che si farebbero *giudici in causa propria*, e si rendono con tal risposta ridicoli. Imperciocchè rimane da trovar la ragione di far piuttosto *giudice in causa propria* l'altra parte, che si pone in contrasto, e mettere il Discepolo in cattedra, e il Maestro sul banco.

II. Bisogna guardarsi bene dal volgarissimo paralogismo di riputare che intervenga abuso, attentato, o incompetenza nell' esercizio dell' autorità ecclesiastica, per la

sola ragione di trovare in conflitto qualche esercizio ordinario dell'altra potestà laicale. Noi abbiamo altrove insistito (num. 6.) perchè avvertasi questo intoppo, nel quale cadono tanti pretesi ragionatori. Calcolando le forze della Città senza equilibrio, la renderebbono onnipotente, e quasi si hanno per male di confessare che qualche volta debba dipendere da Dio medesimo. Il *meglio*, suol dire un vecchio proverbio, spesso è nimico del bene, e però è una stoltezza il pretendere di non esser mai impediti da fare il meglio. *Salus populi suprema Lex:* và inteso con gran giudizio nelle cose umane, benchè abbia un suono da sbalordire il piccolo raziocinio. Non bisogna nascondere degli equivoci in quella parola *salute*, che spesso può parer tale, e essere *infermità*. E certamente la prosperità temporale, l'abbondanza de' comodi, delle ricchezze ec., non sempre sono *salute*, nè anche agli occhi della *ragione*. Ella mi dice che non lo sono certamente quando vengono in conflitto di un *maggior bene*. L'onesto è meglio dell'utile, i costumi prevalgono alle ricchezze; la fatica giova più dell'ozio, gli Stati prosperano sovente nella mediocrità, più che nell'opulenza, produce frutti cento volte migliori il conservare inviolabili i

patti, che non il vantaggio che ne risulta da violarne uno, o l'altro: DIO principalmente è quegli per cui solo prosperano le città; e la salute vera di tutti i popoli è quella che c'insegna lo Spirito Santo (Proverb. XIV. 34.) *Justitia* ELEVAT GENTEM: MISEROS AUTEM FACIT POPULOS PECCATUM. Mettetela nel frontispizio di tutti i trattati politici. Sì: egli è un paralogismo *da vulgo*, benchè formi la conclusione comunissima di tanti ragionatori in piccolo: più popolazione, più forza, più territorio, più coltivazione, più numerario... *dunque più salute pubblica*. Non è vero nulla. Roma non ebbe mai tanto poca salute, nè fu così vicina a morire, se non quando l'Affrica doma, e l'Asia vinta fecero nuotare i Popoli nell'abbondanza e la frugalità, e le virtù de'Camilli, de' Cincinnati, de' Regoli, diventarono esempj di storia vecchia. Dio che certamente ci vuol bene infinitamente più di tutti i nostri Maestri; farebbe ogni anno fruttare delle cento la terra, se fosse sempre il bene nell'abbondanza. La *salute* della Città riposta dai sbalorditi nel levare il podere a un Prete, e dargli una Moglie: e che uno vesta di bigio, anzichè di scuro, e faccia la processione più corta, o più lunga, e

canti di giorno, o di notte, e accenda le candele, o la campana..., queste cose per *chi ne fa il suo magazzino politico* non prevengono di un gran cervello: e per disgrazia formano *tutta* la speziaria di molti de' nostri Medici? Non v'è bisogno di dissimularlo: Se Dio non avesse voluto stabilita la sua Chiesa nelle Città, esse averebbono potuto fare molte cose di più. Ma tuttociò poco monta. Se non vi fosse la regola di non poter fare altro che le cose *giuste*; la Città potrebbe far anche le *ingiuste* che sono un'altra metà, e forse più. Dunque mettete pure fra le prime ingiustizie *il far cosa che Dio non voglia*: e il discorso non ha altre difficoltà. *Il Principe dee aver tutti i mezzi per la salute del popolo*: quando voi vi aggiungiate: *mezzi giusti*: la regola è ottima, ma ella è pessima senza la giunta. Dunque se Dio non avesse voluto, che si mandi il birro in certi luoghi, ed a certe persone: che si cavasse tributo da certi campi, e dite sù; sarebbe il caso, che il volersi servire anche di que' vantaggj, è ingiusto, e però non può farsi benchè discenda come eccezzione da una regola generale. So che bisogna sempre supporre la prova che Dio abbia voluto a quel modo: ma non cerco questo per ora. Quivi mi

basta, che si rilevi non esser *sempre* una buona ragione quella che fa quasi tutto il palladio de' politici: la Potestà della Terra trova un' ostacolo nell' esercizio de' suoi diritti: dunque vi è usurpazione, ed abuso. Vedete quanta tara fa la ragione a quelli epiteti di diritti *imprescrittibili*, *inalienabili*, *inamissibili*. Giuocano puerilmente sopra *un equivoco vergognoso*. Imperocchè se vuol dire come porterebbe il senso vero, che il dritto di comandare, far leggi, raccorre imposte ec. è inseparabile dalla Sovranità in ogni governo; saremmo in un buon discorso. Ma l'applicarlo a tutti i casi individui, non prova nulla, perchè prova di troppo. Quando una ragion *superiore* impedisce al Principe di comandare, o di mescolarsi in una cosa, essa va pe' suoi piedi, e il diritto *imperandi* sempre resta *imprescrittibile* ec. per tutte le altre occasioni.

III. Rarissimo sarà il caso che sia lecito in occasione di aggravio anche manifesto, cagionato da qualche Ministro Ecclesiastico, che per ripararlo *la necessità* autorizzi lo stato a ricorrere alle *vie di fatto*. Dissi avvertitamente *qualche Ministro*. Imperocchè se si tratta di regolamenti mantenuti, o introdotti dalla legittima corporazione ecclesiastica, il caso di aggravio ai

dritti del Principato, non solamente è difficile, ma almeno *moralmente* impossibile. Conosco la distinzione che fanno, e qualche volta dee farsi fra le materie di *fede*, e quelle di disciplina: ma so anche che questa disputa si mescola in questa nostra materia assai più del bisogno, e del dovere. Noi parliamo di limiti di potestà, e di rimedj contro l'abuso. La disciplina esteriore è variabile di sua natura, e tante volte si è variata di fatto secondo le circostanze. *In una fide non efficit Sanctæ Ecclesiæ consuetudo diversa*, come dicea S. Gregorio (Epist. 43. lib. 1. ad Leand. Hispal.). Non v'è però controversia fra *i Cattolici*, che la sua disciplina tocca a regolarla alla Chiesa, come al Principato tocca il regolamento del sistema politico. Inoltre trattandosi di regolamenti, benchè esteriori, e disciplinari, quando abbiano un' approvazione, anche di solo fatto, della Chiesa universale; che non vi si possa contener cosa ingiusta mentre pregiudicevole all' autorità civile, viene dalle prime idee di questo divino stabilimento, cui l'Uomo-Dio ha promessa non per un secolo, o due la sua propria assistenza, e che sarebbe molto assurdo supporre gliela sottraesse in un caso il più delicato, come questo di non turba-

re il legittimo ordine delle Società tra le quali era mandata a esistere, e prosperare e stabilirne anzi, e divinizzarne in certo modo i diritti. Laonde secondo i principj della stessa cattolica fede, stabiliti col grande Agostino da' Padri, in una disciplina che veggasi frequentata in tutta la Chiesa, non solamente non può cader dubbio che vi sia pregiudizio del Principato, ma sarebbe una stoltezza intollerabilissima muovere nemmen questione, che bisognasse fare altrimenti. *Si quid universa per orbem frequentat Ecclesia, quin ita faciendum sit disputare, intolerantissimæ insaniæ est* (Ep. 54. al 118. ad Januar. cap. V.). Molti sovente sono certi disordini, dice altrove lo stesso Padre (Epist. 75 ad eumd.), che la Chiesa è costretta a tollerare in questo corso d' uomini, e di miserie: ma quando si tratti di cose che siano *contrarie alla fede*, e *all' illibato costume* (come sarebbe al certo l' usurparsi i diritti più sagri del Principato), allora certamente che la Chiesa non solo non le approva, nè le prattica ella stessa, ma nemmeno le dissimula con tacere: *non approbat, nec facit, nec* TACET. Dunque trattandosi di fatti, di metodi, di disciplina autorizzata veramente, e Ecclesiastica, il caso non può supporsi che vi si attenti al bene e giusto essere della Città.

Potrebbe forse accadere, che qualche svantaggio non esistente a principio, venisse a risultare dalla mutazione delle circostanze dei tempi, dalla diversa economia delli Stati ec., allora saremo al caso di modificare ai luoghi, o anche cambiare affatto la disciplina. Ma in quel modo medesimo, che quando occorrono mutazioni nella *polizia*, il nome stesso avverte senza equivoco la ragione a chi tocchi di farle: così non ci vuol altro, che buona fede per rimandare alla Chiesa le variazioni *nella disciplina Ecclesiastica*. *Cette proposition est de foi:* assunto espresso di dimostrazione d' Autor Gallicano, altre volte citato (*Des deux Puiss. &c.* par. III. Cap. III. §. III. p. 407. T. II.). Dunque la via *di fatto* per parte della Potestà civile si' presenta subito con un idea di *attentato* in materia non sua: *Concordia res parvæ crescunt;* Quando spiriti torbidi non soffiano nel fuoco; dallo spirito di dolcezza, e di moderazione, che caratterizza la Chiesa di Gesù Cristo, hanno le Nazioni un garante, che ella si presterà a ogni amichevole, e giusta insinuazione su questo punto: e la storia depone innegabilmente per questa condiscendenza con mille fatti.

In fine può mancare al dovuto officio

verso la Potestà dello stato qualche Ministro Ecclesiastico isolatamente, e usurpare, o pretendere oltre i segnati confini. Ma anche quivi il nostro stesso sistema gerarchico mette in ragione, che i rimedj debbano essere di *concordia*, poichè il turbarla è sempre un estremità disgustosa, cui non è mai ragionevole di appigliarsi, fuori della *necessità* più precisa. Ora la stessa forma divina, e canonica data alla Chiesa, e che assoggetta ogni Prete al proprio Vescovo, il Vescovo al suo Metropolitano, questi al Sinodo della Provincia, tutti a un Capo supremo nell' ordine spirituale ec.; vi espone egli così facile il caso di doversi far giustizia da se? Lo persuade forse il buon senso, che sia giusto metodo e di buona fede, quello di far di tutto per tagliare quei vincoli: strappare l'inferior Clero dalla dipendenza dall'Episcopato, questo dal suo Capo, i Regolari dai lor Superiori ec. per doversi poi lamentare, che i disordini non sono repressi, che non s'ottiene soddisfazione, e però viene il bisogno di prendersela?... Ma passiamo a un altra gran sorgente di paralogismi.

IV. Son celebri da molti anni specialmente le dispute che si son fatte per fissare ciò che era, o non era *essenziale* alla

Religione, e allà Chiesa. Se il culto esteriore sia essenziale: se essenziali i Parochi, o i Capitoli, o i Seminarj, o gli Ordini Regolari, o i Concilj de' Vescovi, o i possedimenti del Clero, e altre cose di questa specie, o d'un altra. Io ora non me la prendo con questi affari, nè cerco come se ne sia disputato, o perchè. Mi preme solamente la conseguenza, che se ne è fatta venire, e che dovrebbe far ridere, se non si trattasse di una cosa sì seria. Dopo beccatosi il cervello per isciorre il nodo Gordiano, e trovare la prova, che quella cosa, e poi quell' altra, e una terza, e così all'infinito, *non erano esenziali alla Religione, e alla Chiesa;* sapete voi che conseguenza ne hanno tirata almeno praticamente nel fatto continuo di tanti anni, persone che pigliavano il titolo di Filosofi, e di Giuspubblicisti, e di Ragionatori? che tutte quelle tante cose *non essenziali* APPARTENEVANO AL PRINCIPE.

Dissi che ne verrebbe da ridere, perchè vi sarebbero cento, e mille argomenti curiosissimi da metter fuori con quella regola. Io apro appena, per dirne una, il libro di quelli spensierati *Pensieri* del Niceta Ligure (Genova 1803. per l'Olzati), e vi trovo segnato in *capite* nel 1. num., che

il diritto esenziale di *ogni uomo è sopra tutto quello che è assolutamente necessario alla propria fisica esistenza, e conservazione*. Fatti dunque i miei calcoli, e consultatovi un bravo fisico, trovo che circa due libbre di qualche pane: acqua limpida quanta ne vuole: una pelle da rivoltarsi a seconda delle Stagioni: e terra asciutta, su cui sdrajarsi, e dormire; sono a un bel circa tutto *l'esenziale* alla vita d'ogni Uomo. Quindi passeggio la Città, e la campagna: e ad ogni Uomo dichiaro, che restano *beni giacenti*, e in conseguenza sotto la mano libera del fisco, tutto il suo resto. Casa, campi, mobilia, magazzini, danajo...

Non ci stendiamo in beffe. Quando si tratta di giustizia distributiva, e di analisi sul diritto della natura, e delle genti; il grande, e *primo essenziale* è che si lasci stare ad ogni Uomo ciò che giustamente possiede: *unicuique suum*. Fosse una zolla di terra, fosse un pezzo di tela logora, fosse uno spillo, non esiste potestà che me lo possa levare senza ragione, quando sia *mio*. Dunque non bisogna divagare le idee per attrappolare la buona gente. Nelle ricerche di pubblica giustizia, le dispute sull'essenziale, o non essenziale, stanno a pigione, non c'entrano quasi nulla: e vi metto quel

quasi per un servizio. Siano diritti, siano possessi, siano cose, siano rappresentativi; basta solo che ci fissiamo *se veramente siano miei, o se vi sia ragione di disporne in quel tal caso, benche siano miei.*

Scendendo poi con tal veduta al particolare delle cose appartenenti alla Chiesa, siano persone, sian beni, siano diritti, siano dottrine, o riti, o località ec., non ha che fare nulla la ricerca se tutte coteste cose, o qualcuna di loro, siano alla Chiesa stessa, e alla Religione *essenziali.* La disputa di buona fede si dee rivolgere a vedere se tali cose in realtà gli appartengono, se le possiede a buon diritto: e di poi convenuto che siasi nella legittimità del possesso; se, e come intervenire possa una ragione di spoglio. Che occorre divagarsi a cercar de' Conventi, e de' Monasterj, delle Clausure, e del Celibato, della Casa, e del Predio, se siano di essenza o no della Religione, e della Chiesa? che essa abbia l'autorità di disporre delle cose che gli appartengono, de i mezzi con i quali dee promuovere l'opra divina, e la salute de' popoli; questo è un diritto *essenziale, essenzialissimo*, della ragione non meno, che della fede. Posto che la Chiesa, e i Ministri di lei abbiano dritto a catechizzare un

solo fanciullo nella Dottrina di Gesù Cristo, o a dare la sagra Tonsura a un sol Chierico; non v'è altra differenza che nella proporzione dell'ingiustizia a impedirgli quell' atto solo, o di celebrare una Messa.

Mi pare che questa cosa debba sembrar molto chiara. Eppure nella stessa sua esposizione tutti si saranno avveduti che qua dentro stanno i fondamenti più usati de' pregiudizj che ha sofferto la Chiesa, che hanno armato a spogliarla la mano de' potenti del Secolo, e perfino indebolito il vigore, o confuso il giudizio di molti sagri depositarj, che si sono lasciati più facilmente condurre a abbandonare il deposito, per quella ragione infinita, e sempre dilatabile, che non si trattava di cose essenziali. Or ora ne riparleremo di proposito (num. 25. 26.).

Capisco che tale irragionevolezza può essersi cambiata in un argomento per parte di chi si trovava messo in angustia, e costretto a cedere a una forza che minacciava di peggio. Ma siccome di *forza* se ne discorre in meccanica, e quì noi parliamo di *ragione*, mi ristringerò a dire che può darsi il caso benissimo che la Città del Mondo si metta in istato di persecuzione, e di guerra contro la Città di Dio: ma che que-

sto che tante volte è accaduto fino dai primi Secoli, non è lo stato da prendersi per modello per fissare i diritti, e che i Padri nostri fino dal secondo, e dal terzo Secolo della Chiesa condannarono come *traditori* quelli che aveano consegnato all' altra potestà, che lo chiedea senza ragione, anche un Vaso, o un Salterio, benchè un Calice, e un Libro non fossero *essenziali* alla Chiesa.

§. IV.

Rapporti della Chiesa relativamente ai suoi stabilimenti di Ministero, e funzioni.

21 Per distinguere la competenza sopra un' oggetto, dice uno Scrittore altre volte citato (*Des deux Puissances* ec. part. 3. chap. 3. §. 3.) bisogna esaminare da chi emanano, o sù che si fondano le leggi, che debbono servire di regola. Ora le materie di *disciplina* tutte quante elle sono, non si regolano, nè si decidono che *sul Vangelo, o sù Canoni, de' quali la Chiesa è la sola interpetra*. Non occorre chiamare quì in conferma il senso comunissimo della tradizione, che è vastissima, e uniformissima sù questo punto, e così chiara e patente, che appena si troverà di più in qualunque altro

de' più insigni Dogmi di nostra fede. Il grande Osio scriveva nettamente all' Imperatore: *A voi non è permesso di attribuirvi potere alcuno sopra le cose Sante* (apud Athanas. epist. ad Solit. vitam agentes). Lo stesso S. Atanasio lo attesta in fatto sù quanta era decorsa storia sino a quei tempi, che si era inoltrati nel Secol quarto, e che fatta esperienza di Principi pagani, barbari, e cattolici, *non è mai accaduto*, dice il Santo (ivi) *che i Principi stessi si siano mescolati negli affari Ecclesiastici*. S. Ambrogio riferisce (Epist. 21. n. 2. ad Valent., e epist. 13. alias 31.) che lo stesso Imperatore Valentiniano, lo confessò senza contrasto, che *tocca al Vescovo a stabilire*, non solamente *circa le materie che riguardano la fede*, ma al modo stesso *sù quelle di ordine ecclesiastico*.

Ma quì non occorre affaticarsi a cercar Padri in altro senso che di *Ragionatori*. La loro autorità pare che si potrebbe citar con decoro solamente con certi Scrittori, che vengono ad attaccar la Chiesa sotto usbergo cattolico: Ma è gente che vi sguittisce. Producono qualche Padre eglino stessi quando sperano di ripescarvi qualche cosa conforme a i lor pregiudizj: ma se voltate voi contro loro la chiara, e concorde testimonianza de' Padri, non li trovate più

nemmeno Cristiani. Allora alla scoperta, e frà i denti vi dicono, che non vogliono che *ragioni*, e giuspubblico, e analisi ec. Nel presente argomento nostro però la tesi viene dalla natura delle cose. Gli stabilimenti Ecclesiastici, riguardano la *polizia della Chiesa* di loro proprio fondo, direzzione, e regole; e non già il governo civile. Il Clero si compone di Ministri di vocazione divina, destinati a offici di ordine spirituale, e iniziati con riti Ecclesiastici, e Sagramenti, e con impressione di un carattere sagro, che li distingue irrefrattabilmente da tutto il Ceto Laico. Gli Ordini Monastici, e Regolari non sono di loro essenza, che istituzioni tendenti a professare la perfezzione Evangelica per mezzo della prattica de' consigli dati da G. C.. I Parrochi sono Ministri per la salute dell'anime, Vicarj di Gesù Cristo medesimo nell'officio pastorale, come lo sono con distinzione superiore i Vescovi, messi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. I Capitoli delle Cattedrali sono il consiglio spirituale del Vescovo pel governo della Diocesi, destinati alla pubblica lode di Dio, e alla maestà del suo culto. Dite similmente del resto.

22. Prese dunque che le idee della natura degli stabilimenti e delle funzioni Ec-

clesiastiche: dalla loro direzione precisa al culto di Dio, e salute spirituale delle anime: dalle regole, e modi, secondo i quali tutte queste cose sono istituite, e dirette: pare strano che si possa dubitare sul serio a chi debba aggiudicarne la competenza il Tribunale stesso della ragione. Vorrei che i Politici, e Giuspubblicisti tutti lambiccassero, ed esaurissero pure tutti i fonti della pura polizia umana, e costitutivi sociali; e poi mi dicessero di buona fede, se da tutte le deduzioni di loro scienza, n'esce mai per risultato una *processione*, o un *Convento di Frati*. Vogliamo noi immaginarci per un momento, che vi si mescolino i magistrati politici? La loro *incompetenza* tornerà a emergere per un' altra parte con egual chiarezza ab *absurdo*; Egli è possibile il caso che la potestà civile che non ha creato, nè ha potuto creare questi stabilimenti di direzzione spirituale, voglia non ostante mescolarsi a regolarli; dipoichè li ha creati la Chiesa e qualche volta, e più d' una è accaduto realmente così. Ma cosa si è allora osservato; E' stata necessità, e possono riscontrare nel Codice di Giustiniano, che è stato un de' Principi più impegnati a voler fare il teologo, fino a mettere tra le sue leggi de' titoli *de summa Tri-*

nitate; è stata dissi necessità che eglino stessi per parlare di tali materie siano entrati in allegazioni *ecclesiatiche*, e a citare Testi di Scrittura, e Canoni, e Ss. Padri per confermare le ordinazioni che soleano prescrivere. Non si chiama egli questo un confessare di fatto proprio l' incompetenza sopra un diritto, in sostegno del quale non si ha da produrre che i titoli privativi di un altro proprietario? Se la Chiesa per mostrare la sua autorità nell' amministrazione de' Sagramenti, figuratevi, non avesse da allegare altro, che alcuni testi della *Legge civile*; ne verrebbe egli mai altra conseguenza, se non che tutto quel patrimonio apparteneva all' Impero politico? Come può andar la cosa altrimenti? Fate che il Principe, ed i suoi Magistrati debbano giudicare qualche pendenza appartenente a una funzione ecclesiastica, all' ordinazione de' Ministri, all' istruzione propria di un Seminario di Chierici ec. D' onde prenderanno i fondamenti de' lor giudizj? Dalle Scritture, dalla Tradizione, da i Canoni? Questo è patrimonio propriissimo della Chiesa, ed è un confessare l' usurpazione quasi fino nel citarlo. Sò che in qualche luogo, a forza di metterci mano si è venuto presso che a compilare un Codice di leggi puramente civili, che si sono appli-

cate a tutto l'andamento di una Chiesa, fino a regolare il numero delle candele da accendersi. Laonde il Magistrato Laico che dovesse oggi prendere ispezzione di qualche incidente analogo, può ricorrere al disposto delle sue proprie leggi, e in fatti molti fanno così, e il fatto non può negarsi. La disgrazia però si è che nella prova del *dritto*, l'analisi risale in un colpo d'occhio all'origine delle cose: e datando finalmente, e segnando l'epoca della prima legge civile, che cominciò a disporre di queste cose, leva a un tratto dalle mani del Magistrato tutto quel suo Codice, e gli ricerca, che così a mani vuote gli dia ragione di come il suo Autore incominciò a mescolarsi in queste materie.

23. Conosco i termini di *avocazia*, *tutela*, *protezione ec.* fatti valere dai politici per amalgamare la porestà civile nelle disposizioni Ecclesiastiche. E questo modo di argomentare fa onore al Clero. Imperciocchè se si fosse imitato da noi, col pretesto del giudizio morale delle azioni umane appartenente alla Chiesa, dello scandalo, e del peccato da impedire ne' Popoli ec., si sarebbe per avventura potuto metter fuori delle pretensioni ridicole di voler rivedere tutte le leggi e il sistema politico della Città

per giudicarne se v'era peccato, o camminava a dovere, e così mettere in confusione ogni cosa. Ci risponderanno che i Preti non si sono azzardati a tanto perchè non avevano la forza. Dunque vi si sono azzardati i Magistrati perchè l'aveano: e così ci troviamo sempre trasportati alla questione delle *forze*, mentre si tratta de' dritti, e delle *ragioni*. Si capisce come nel bene dello Stato civile potè influire la Chiesa, con fare argine al peccato, che è sua propria incombenza: ma sempre con i mezzi di suo proprio carattere. Istruirà i popoli nella subordinazione dovuta al Principato, nella pace, nella pazienza: dirigerà le coscienze, rammenterà le dottrine evangeliche su la Carità, e la Giustizia ai Magistrati: porterà a piè del Trono il pianto de' Sudditi, le loro suppliche, i loro aggravj, cercherà, e farà quanto può la felicità vera di tutti: ma nel comune andamento delle cose, adoprerà sempre mezzi di questa indole, e *indiretti*, perchè direttamente Dio non la mandò a promuovere la felicità temporale de'Cittadini. E se ciò s'intende così bene da questa parte; con qual buona fede si creano tante difficoltà nel comprendere, che le sole vie di concordia e di pace, le rimostranze, gli officj ec. possan con-

venire alla potestà *temporale* circa le altre materie d'ordine spirituale, e divino.

24. Tornerà luogo di dire qualche altra parola su tali cose: ma intanto lasciandole correr qui come sono, e nello stesso senso degli Avversarj, que' loro titoli stessi, sono aggiunti che suppongono il fondo; e la *tutela*, *e la protezione* ci fanno già intendere la preesistenza dei diritti da proteggere nella Chiesa. Dunque direttamente, e di suo proprio indirizzo la formazione, ed il governo delli stabilimenti ecclesiastici radicalmente è nella Chiesa, e lo confessano i di lei stessi nemici che vi eccitano la protezione del Principato.

25 Nella Chiesa poi i suoi titoli primordiali vengono sicuramente da Dio, il quale allorchè ordinò ai suoi Ministri di fondare la Chiesa stessa, glie ne dovè dare i mezzi, che nel sostanziale presentano l'idea di potestà di adunare i Popoli, insegnar loro il Vangelo, provvedere alla riproduzione incessante del Ministero, e tributare all'Onnipotente l'omaggio del Culto pubblico in modo conveniente, ed accetto. E però l'Uomo-Dio disse loro: che tutte quelle cose che legherebbero sulla terra, sarebbero legate in Cielo: e lassù sciolte sarebbono tutte quelle che essi sciorrebbero. (Matth. XVIII. 18.).

Il Sistema più limpido per giugnere a riconoscere la *verità* nell'intrigo delle controversie, è quello di tener sempre fermo d'innanzi agli occhi lo scopo principale della ricerca, e badar bene di non lasciarsene offuscare l'idea chiara dalle questioni incidenti, ed estranee. Nel presente caso nostro pertanto, le ipotesi dell'*influenza*, che possa, o debba avere la civil potestà nelle forme, e stabilimenti di disciplina *Ecclesiastica*: la tutela, la protezione, l'avvocazia, e simili cose belle, messe fuori da molti per intorbidare la trattazione, e condotte da tanti a incatenare per protezione, far piangere per avvocazia, e spogliar per tutela; tutte queste cose comunque debbano intendersi, a buon conto non entrano nel sostanziale della ricerca: *se alla Chiesa spettino i regolamenti Ecclesiastici*. In questo sono, e debbono forzosamente esser di accordo anche gli oppositori. Le diranno di dritto *misto*, *di prelazione*, *d' iniziativa*... tuttociò che volete: ma fino all'*esclusione*, fino a dire che nel dar la forma a un Convento, a un Capitolo, e a regolare una Processione, ed un Vespro, la Chiesa *nemmeno ci entra*: che è di *tendenza esclusiva* del principato laico il prescrivere come si ajutano *le anime*, e si canta in coro; fino

a questo fanatismo non vi si è peranche arrivati, almeno a dirlo rotondamente fra uomini col senso comune. Anche i Protestanti, anche i politici semicristiani, anche i partigiani del condannato sistema *collegiale* di Boemero, di Puffendorff, di Pfaffio, invocano su queste cose la potestà della Chiesa *in diritto*, e quella dell'Impero, *in sussidio*. Ora dunque tenete forte: al presente nostro argomento, basta anche sì poco. *Per gli oggetti accennati in questo §. IV. la Chiesa ha dritto suo originario, analogo, e proprio.*

Ed ecco come potrete intendere di buona fede le ragioni di quelle idee che i nostri Padri sparsero su queste cose nel tempo che meno introdotto lo spirito di cavillare, lasciava loro più libero l'esprimersi con franchezza, e con semplicità. Eglino in tali materie, benchè d'istituzione ecclesiastica *immediata*, benchè subalterne al sostanziale della religione, spesso trovarono da dover riconoscere e confessare un *dritto divino*. Imperocchè riconosciutele per cose, quali elle sono, appartenenti all'indole della potestà Ecclesiastica, che certamente, e per fede *viene da Dio*; le considerarono come emanzioni di questa medesima potestà *divina*: e perchè le trovarono stabilite in

conseguenza di questo dritto divino, nel definirne la lor natura, le restituirno a lui: So che il nostro Niceta se l'ha per male, e si beffa di questi diritti divini sulle minuzie: ma è bene in ciò inconseguente, ed assai più da ridere egli medesimo, che non ciò che lo provoca a riso.

26. Per la ragione medesima di mantenere limpido l'argomento, mi conviene inculcare ora di nuovo, e con maggior diligenza ciò che altre volte accennai (num. 20.) di non intorbidarsi le idee con la quì inutilissima distinzione di ciò che è *sostanziale*, o *accidentale* alla religione, e alla Chiesa. Non è esprimibile quanta vergogna facciano allo stesso buon senso tanti equivoci puerili, e lasciatemi dirle *politiche mozzorecchierie*, colle quali si è cercato di nascondersi in questo equivoco per attrappolare i dritti Ecclesiastici, col pretesto di non esser *sostanziali*. E ciò che mi duole forse di più, e che talora siamo stati così dolci noi stessi di correre a questo suono, e farci ingarbugliare di sù, e di giù per quella magra consolazione di tener forte la sostanza.

Bisogna che mi permettiate per una volta di schiarir bene in un modo che s'imprima ne' sensi, un idea sì importante. Non

disdicono talora anche gli apologhi alla gravità filosofica: ed Esopo passa fra buoni filosofi della Grecia per gl' insegnamenti che si cavano dalle sue favole. Nella conversazione adunque di un cert' uomo di molte facoltà, e parzialissimo degli studj del dritto di natura, e delle Genti, gli si muovevano una sera da uno o l' altro degli Astanti molte ricerche: se quell' orologio, quella scatola, quella lucerna gli fossero *essenziali* a sussistere. E il buon Uomo fermo ne' principj della sua metafisica, e di carattere franco, rispondeva candidamente di nò: Nò: *non è sostanziale*, e la cosa andava bene sin quì. Ma sapete qual conseguenza ne tiravano que' filosofi ricercatori? Conchiudevano, o dicendolo nel farlo, o facendolo senza dirlo: ciò non vi è sostanziale: dunque me lo piglio Io. Si disputò tutta la sera così, e la mattina seguente quel povero galantuomo si trovò mezzo la casa vuota, di cose non sostanziali. Fu dunque naturale che facesse le spese al suo cervello, e figuratevi con che umore fece vedersi nella sera seguente. Tutte le interrogazioni lo mettevano in sospetto, e al domandarglisi una volta che cosa era quel pezzo di carta in un cantone, e quello spillo cascato in terra: *sostanziale*, rispose, *sostanzialissimo*, e *lasciatelo stare*.

Con un personaggio poi fra i presenti, che meritava rispetto, e con cui non si poteva tagliar sì corto, imparò bene a dire la sua ragione nella forma dell'arte. V'è egli sostanziale quel Candeliere? Mi favorisca, soggiunse, di dirmi bene cosa ella vuol fare di cotesta notizia? Imperocchè se ella intende *sostanziale*, riguardo all'uso che ne posso far io, cui la cosa appartiene; Le rispondo coll'usata mia ingenuità, che quella cosa non mi è sostanziale, e che ne disporrò secondo l'utilità, e la ragione. Ma se ella mi cercasse di cotesta sostanza per l'uso che ne vorrebbe far V. S., io le torno a rispondere che la cosa è sostanzialissima, perchè è della più sostanziale giustizia che si lasci a ciascheduno la roba sua.

La distinzione era in forma, e la filosofia non suggeriva risposta. Io però ho de' bisogni, riprese l'altro... Oh! questo è un altro discorso, e anderà bene in tal caso che si pensi a ciò che mi è, o non mi è sostanziale. Ella favorirà dunque di espormi l'estenzione di questi suoi bisogni, la deficienza de' mezzi di riparare altrimenti, il concorso di altri contribuenti per parità di ragione: e sia sicuro che ho cuore dispostissimo a fare il bene, e anche a riconoscere il caso che posso esservi per giustizia,

o almeno per equità naturale, e carità cristiana rigorosamente tenuto. L'ho fatto in tante altre occasioni, eziandio sopra le mie forze, e a una semplice sua richiesta, come V. S. può esserne testimone; che bisogno v'era ora di far ricorso a questi sutterfugj sul sostanziale.

Or la risposta mia cavo di quì.

27 La ragione indicata stà ferma nel più pieno rigore de' principj della natura, e del dritto, quando si tratti di applicarla alle ricerche sulle communi, e individue proprietà: e massime pel caso nostro de' rapporti che ha la Chiesa con i suoi proprj stabilimenti, e funzioni. Moltissimi non saranno essenziali al suo *esistere*, ma lo saranno al suo *prosperare*: e Dio certamente non ha voluto, che il *dovere* delle Nazioni che erano in obbligo di riceverla, si ristringesse a una cruda, e stringata esistenza, per quanto bastasse a tenersi in vita a guisa di un peregrino sospetto, e inutile, cui si lascia l'aria, e l'acqua sul territorio per non saper come disfarsene con decenza.

Dunque nell'analisi, che combina perfettamente col fatto primordiale, la Chiesa và a spargersi fra le Genti secondo il comando di Dio (num. 9.), e vi porta con se il diritto a tutti quei regolamenti, ed e-

sercizj, che son proprj di sua Missione (num. 16.). In due modi si può considerare la condotta dello Stato, cui si presenta la Chiesa per avere l'ingresso. O esso segue la *ragione* che gli rende persuasibile la fede, e obbedisce alla voce di Dio, come è tenuto; e allora lo Stato non ha altro da stipulare (num. 12.), la Chiesa entra in trionfo come la figlia del Cielo, e v'entra co' suoi diritti nel suo pieno esercizio. Se resiste, si mette fuori delle questioni di competenza, e la Chiesa và a farsi considerare altrove in rapporto colla Città (V. num. 29.).

In niuno però di questi due modi la Città stessa dimostra alcun principio da far considerar come *suoi* gl' indicati regolamenti. Non se li adotta insieme con la Chiesa, che li propone: e molto meno se li rigetta con lei. Coll' Imperator del Giappone non v'è pericolo di disputare se e' pretenda di suo diritto un *Convento di Frati*: e niuno de' nostri Missionarj della Propaganda ha mai avuto occasione di questionare in Turchìa, o nella Persia sù i dritti d'immunità, o su la revisione de' Libri liturgici. Plinio informa l'Imperatore Trajano delle adunanze religiose che tenevano nella Provincia i Cristiani con una relazione di puro fatto, e senza che traluca senso di pro-

movere dritti, o pretesti di mescolarvisi a regolarle, benchè si fosse in tempo di persecuzione, e inclinati violentemente a impedirle. Tanto fu sempre il senso degli Uomini che a maneggiare le cose di Religione toccasse a chi aveva deputazion religiosa.

§. V.

Rapporti della Società civile relativamente alli Stabilimenti Ecclesiastici.

28 Separiamo il certo dal questionabile. La potestà civile non ha in alcune di queste cose un influenza *diretta*, e *di proprio fondo*. Diversa direzione, diversa natura, leggi diverse ec., le dividano dalla sfera delle cose civili, quanto il cielo dalla terra. Se per un certo influsso benefico tali stabilimenti promuovano indirettamente anche il bene sociale, la civilizzazione de' Popoli, il raddolcimento, e la decenza de' lor costumi, l'ordine nell'azioni private, e pubbliche, la subordinazione benevola alla potestà, l'esattezza negli officj, e ne' pesi comuni, e simili vantaggj di refluenza civile; la Chiesa tende a cotesti beni *indirettamente*, essendo suo primo

scopo l'accordare le azioni umane con la volontà del Creatore. Ora se nel fare quel primo bene, la società ne risente anche un altro, veramente non parrebbe ragione, che per ciò appunto lo Stato la dovesse imbarazzare di più. Un proggettista nel Commercio, e nell'arti, non mi pare che si penserebbe a aggravarlo perchè è venuto a fare il bene de' Cittadini, nè che gli Uomini riputassero di dover fare schiava l'antica Cibele, perchè aveva insegnata loro l'agricoltura. Lasciamo però di dire di questo per camminare sul terreno più fermo, e non combattuto.

Concepiscasi dunque la concordata associazione delle due potestà in qualunque modo si voglia; la Chiesa ricevuta, e obbedita, spiegherà certamente sul Territorio, ove ha il *pacifico esistere*, il suo miglior modo di *prosperare*. Cercherà dunque di stendere con la possibil decenza il culto esteriore di Dio, di formarsi de' Ministri quanto più sia possibile religiosi e istruiti, promoverà l'introduzione de' pubblici asili della perfezione evangelica ne' Monasterj, e ne' Chiostri, insomma anderà dilatando le sue proprie risorse di fare il bene, come in tempo *di pace*. Parlando almeno di *convenienza*, in queste espansioni esteriori, la Chie-

sa si concorderà con l'Imperio: e certamente non ci vorrà altro testimonio che il *fatto*, l'esistenza cioè di uno di tali stabilimenti nello Stato, per dimostrare che in un modo, o in un'altro la concordia vi fu. Dunque quando la ragione si applica a esaminare lo *uti possidetis* in una Città, l'esistenza pubblica di uno stabilimento ecclesiastico, è sicuramente legalizzata a da amendue li poteri. Quivi mi basta che l'attenzione si fermi: imperocchè per l'argomento nostro non v'è bisogno d'altro, che di trovare a ciascuno de' nostri oggetti l'*esistenza legittima* nello Stato, come l'ha nella Chiesa.

29 Nell'altra Ipotesi, che lo Stato non acconsenta all'introduzione della Chiesa di Gesù Cristo, o perchè non vuole riconoscerne la missione divina, o perchè anche riconosciutala volesse ostinarsi nella disobbedienza; lo Stato medesimo si mette in condotta di persecuzione, e di violenza, che esclude di sua natura ogni idea di diritto. Quest'immagine non è chimerica, perchè così appunto l'onnipotente Dio permesse che fosse trattata la Chiesa sua per tre Secoli interi delle sue prime origini.

Allora resta facilissimo a sviluppare quale doveva essere in quello stato di resisten-

za la condotta della Chiesa, poichè basta rammentare, ciò che ella fece di fatto, ed è dimostrato fra Cristiani, che fece bene. Le potestà della Terra si condussero colla Chiesa nel modo, che non doveano, adoperando la forza per escluderla, e sradicarla, e la Chiesa non pensò ad altro che a quel suo principio manifestato dalla ragione, non meno che dalla fede: *Che bisogna sempre obbedire più a Dio, che agli Uomini.* I Pontefici, e i Vescovi non cessarono di andare in persona verso tutte le parti del Mondo allor conosciuto, o vi mandarono altri Ministri a fondar Chiese, e predicare il Vangelo. Erano proibiti, e si presentavano: discacciati da un luogo, andavano in un altro, per sempre tornare al primo qualunque volta se ne offerisse circostanza migliore. Carcerati cercavano di predicar Gesù Cristo in prigione, e in catene; e mandati in esilio, o alle cave de' metalli, cambiavano la loro relegazione in apostolato, e alle barbare terre facevano sentire il nome, e la legge di Gesù Cristo. Queste più, o meno furono le vicende di quasi trecento anni. Dopo più di dieci persecuzioni generali, e specialmente dopo quella di Diocleziano, cui il Paganesimo fece plauso, *Christianorum superstitione ubique deleta*; si tro-

vò al contrario che la Chiesa era per tutto: e pochi anni dopo la pace andarono a Nicea trecento diciotto Vescovi pel gran Concilio.

Esso si conta il primo fra gli ecumenici: ma fu preceduto da tanti altri per tutta l'Affrica, specialmente vivendo circa l'anno 250. S. Cipriano; nell'Asia per le famose questioni nella celebrazion della Pasqua; nelle Gallie, e in altre parti; che fanno toccar con mano in quale stato era la Chiesa fin da quei Secoli. Parlando Sant' Agostino de' Vescovi, che avevano tenuto la sentenza del Pontefice S. Stefano contro quella di S. Cipriano, ne dice (lib. II. cont. Gaud. cap. VIII.) che furono innumerabili: *Innumerabiles Collegas, qui ejusdem Sententiæ participes erant*. E dicendo altrove de' cinquanta Vescovi Orientali, e 70. Affricani, che erano stati per S. Cipriano, li ha quasi per nulla (ibi lib. 3. cap. 8.), *contra tot millia Episcoporum quibus hic error in toto orbe displicuit*. Nei tempi a quali allude S. Agostino, mancavano ancora più di cinquanta anni alla pace della Chiesa data da Costantino. Pochi mesi prima si era sofferta una fiera persecuzione, che occasionò le dispute circa i *caduti*, famose negli scritti del medesimo S. Cipriano; e po-

chi anni di poi infierì la persecuzione di Decio nella quale Cipriano medesimo colla falce del martirio purgò la sua resistenza al Pontefice, secondo S. Agostino.

30. Non accenno che questo luogo in testimonianza di un *fatto* il più sicuro sopra tutti i monumenti di nostra storia: vale a dire che anche in tempo della più decisa resistenza del Principato Terreno, la Chiesa si distese per tutto il Mondo, e non solamente vi piantò la fede di Gesù Cristo, ma vi spiegò anche quelle forme disciplinari, che relativamente alle circostanze le erano possibili. Tante adunanze notturne *religionis causa* che accennammo riferite anche da Plinio; tanti Codici liturgici che fecero particolare oggetto delle perquisizioni nella persecuzione specialmente di Diocleziano: tanti Concilj di Vescovi, quà, e là tenuti per le provincie: *tot millia Episcoporum* che ci disse S. Agostino: tante lettere che si scrivevano da Roma per le cause Ecclesiastiche, molte delle quali esistono ancora: i viaggi stessi che si facevano fin là per consultare in persona il Capo di tutta l' associazione Ecclesiastica, come fece San Policarpo, che venne fin dalle Smirne a consultare il Pontefice San Aniceto per la celebrazion della Pasqua:

la Pasqua stessa, che con rito concertato, e comune si celebrava generalmente in tutte le nostre Chiese; sono tutti monumenti di un esercizio di Religione, in cui certamente non si ebbe influenza del Principato, nè se ne aspettarono le placitazioni.

31 Dirò che quando io era più semplice, mi parve per lungo tempo impossibile, che dopo aver voluto la Provvidenza divina spiegare un fatto sì grande in tre Secoli interi di fondazione *primordiale* della sua Chiesa, innanzi che l'acqua del Battesimo cadesse sopra una sola testa coronata; potesse cadere in pensiero agli uomini di sostenere sul serio le dispute che hanno rapporto con questo nostro breve ragionamento, e pretendere di confondere fino al punto che hanno fatto, le due potestà. L'esperienza poi cresce cogli anni, e si vede meglio col tempo quanto il Mondo è cattivo. Le cose son troppo note per dire che non si sanno: la Chiesa ha fatto tutti i suoi fatti contro ogni divieto dell'altro potere, in un modo che non può ignorarsi da alcuno: dunque bisogna dire che si sa benissimo tutto il contrario, e ciò che si fa mostra di sostenere. Voi stesso che queste cose leggete, credo che me ne ren-

derete testimonianza con un certo sentimento che troverete nel fondo del vostro cuore: e per cui sebbene nel mio ragionare vedete che non insisto altro che sul puro *senso di ragione*, o non ho supposto dimostrata che la *sola esistenza di Dio*, *e la Divinità di Gesù Cristo*; non ostante qualunque volta avrete incontrato in questo decorso un utensile *di Sagrestia*, benchè non dedotto che da principj di *ragion naturale*; pure vi sarete sentito sempre rinascere quella difficoltà: và bene, ma coloro non ci credono a queste cose: allora che volete io dica? mettetela pure fra tante altre, che io non capisco, come a un tal fanatismo impersuasibile d'irreligione si accordi il titolo di *filosofia*: anzi occasionalmente ve ne aggiungerò anche un'altra. Ed è: come un sistema, il quale lasci molto più libera la Chiesa ne' paesi, ove ella non è che *tollerata*, che non in quelli ove si dice *protetta*, tal sistema che oggi tutti conoscono e sentono realizzato, si possa credere entrato in testa *di buona fede* a persone che vi dicono di amar la Chiesa, e recitano da Ecclesiastici. Voi li costringerete a dire, che se il Turco, o il seguace di Alì conoscesse più i suoi *diritti* ci tratterebbe molto peggio ne' suoi paesi. Ma andiamo ad altro.

32. Sarebbe una puerilità il maravigliarsi che in quei trecento anni che il Mondo contrastò con Dio il divino stabilimento del suo Unigenito, la Chiesa non facesse anche delle pubbliche processioni, e non fondasse de' Monasterj di Frati, e di Monache, nè desse forme canoniche ai Capitoli delle Chiese, e altre esteriorità più sensibili, dalle quali la impediva di fatto la *forza* dell' opposizione. Il fatto che è innegabile e basta, si è, che la Chiesa della sua disciplina esteriore ne spiegò quanto gli fu possibile nelle circostanze più o meno favorevoli, e lo fece in conseguenza del suo *dovuto* stabilimento in ogni paese, e in vigore di quella medesima autorità che come adunava de' Vescovi in un Concilio, e vi faceva de' Canoni, così poteva adunare de' Frati in un Convento, e dar loro le regole. Il più sfoggiante sviluppo della medesima autorità radicale, dipende dalla Religione del Principato quando riconobbe la religione, e tolse la resistenza. Ma il riconoscerla, ed obbedirvi non fu un atto facoltativo, e indifferente, ma prescritto clamorosamente come un *dovere* dalla ragione non meno, che dalla volontà espressa del Creatore (num. 7. 9.). Dunque il non avere avuto in alcuni tempi occasione op-

portuna di esercitare un *diritto*, o esserne stata ingiustamente impedita, non può allegarsi a prova, che la Chiesa in realtà non lo avesse, o fosse tenuta in ragione a trattenere le fondazioni Ecclesiastiche, o il più libero esercizio di sue proprie funzioni, finchè non avesse i Principi consenzienti.

33. La nostra dimostrazione su queste cose ritorna anche per un altro verso alla conclusione medesima. Imperocchè la potestà civile, che ragionando suppongasi metter mano libera, e franca su tali stabilimenti e funzioni; o dovrà supporsi che li consideri come attribuzioni di suo proprio dipartimento, ovvero come appartenenti alla Chiesa. Nel primo senso s'ingerirà in queste cose come nel resto degli oggetti suoi proprj, e sotto le vedute medesime di diriggerli al ben essere *temporale* della Comunità, a cui tutta s'indirizza l'indole del potere civile. Non potrà dunque considerare in tal caso nelli stabilimenti della Religione Cristiana, che un diversivo per trattenere il Popolo da rivolgersi a superstizioni più grossolane: un freno per contenerlo nella soggezzione civile, fargli portare con pazienza i pesi pubblici della pace, e della guerra, e simili intendimenti della politica umana. Ammessa dunque l'ipotesi di

regolar queste cose sulla natura, indole, e fondo dell'imperio civile; ecco *mutata natura* non a uno, o ad un altro delli stabilimenti di Religione, ma a tutto il di lei andamento, che si rivolge ai beni dell'eternità: e la Chiesa in questo calcolo non dee più comparire ai riguardanti, che come una pura invenzione, e un saper fare degli Uomini... Ah! Noi siamo a un delicatissimo tocco. Mi sono quasi invecchiato con questo chiodo fitto nell'animo, che mi parve di vedere in una gran sentenza dell'ingegno di un Santo del terzo Secolo (S. Cipriano), che potrebbe far piangere anche i non Santi del Secolo nostro. HUMANAM CONANTUR FACERE ECCLESIAM! Una folla di progetti, e di libri, e d'Uomini, e Dio non voglia di Preti stessi, e di Frati, troppo chiaramente si vedono sotto il leggierissimo velo, che per un residuo di convenienza si mettono sulla faccia, che *humanam conantur facere Ecclesiam*. Non pensando però ora che a ragionare; tiriamone la conseguenza. Il mutar natura, ed intento alla Religione, e alla Chiesa non può essere un *dritto* delle potestà della terra, dunque esse non possono trattare come tutto il resto delle loro incombenze, gli stabilimenti, e le funzioni Ecclesiastiche.

Se poi vi si vorranno ingerire senza mutar loro natura, e trattarle come stabilimenti proprj della Chiesa, indirizzati all' altro tutto diverso ordine della felicità di un altro Mondo; siamo ne' termini stessi del discorso fuori di competenza, e si ridurrebbe l'altra potestà alla confessione del maneggio *non suo*.

34. Sopra tutto bisogna tener avvertita un' altra mutazione *essenziale*, che si indurrebbe negli stabilimenti Ecclesiastici, se nelle sue operazioni lo Stato potesse considerarli come staccati, e divisi dentro il territorio temporalmente soggetto, e senza alcun rapporto di unione alla corporazione generale della Chiesa.

La Città che per comando di Dio dee ricevere la Chiesa nel proprio seno, se non può nell' ammetterla cambiar natura alle di lei dipendenze, e per così dire alle *membra*; molto meno ne potrà trasmutar tutto il corpo per introdurlo nel suo pomerio, configurato a suo modo. Li stessi termini con i quali si esprime l'obbligazione di ragione, e di fede (§. III.) che ha lo stato di ricever la Chiesa di Gesù Cristo, esprimono bastantemente che non s' intende d' una Chiesa, quale la volessero fare gli Uomini, o quale eglino la riputassero più confacente

alla loro politica, o estensione di potestà, o d'interessi: ma bensì, e unicamente della Chiesa *quale la formò l'Uomo-Dio*.

35. Ora quivi nemmeno v'è luogo da divertirsi su ciò che a questa Chiesa sia o nò *sostanziale* (num. 26.). Non v'è proprietà fissata sì nettamente, e dichiarata con tanta evidenza per *sostanziale* dal divino Fondator della Chiesa, quanto la di lei UNITA'. In essa si consolida tutto, e tutto è indirizzato a lei sola. Dall'estremità Australe, alla Settentrionale del Globo, non s'aggrega col battesimo un sol uomo alla fede, che nel tempo stesso non s'introduca nel corpo generale di questa Chiesa, e non si consideri generato da lei. Un figlio della *sola* Chiesa di Spagna, o di quella di qualunque altro paese, ripugna nelle prime idee: tutti i battezati divengono figliuoli della medesima Madre, sparsa per tutto il Mondo. Anzi non solo non v'è Uomo, ma non v'è un'operazione sola d'un uomo, come Cristiano, la quale non riferiscasi alla generalità del corpo de' Fedeli tutti, uniti nella comunione delle opere, che diciamo de' Santi. Dio stesso non ha dato alcuno degli argomenti di credibilità, che rimanga staccato sul luogo. Gesù Cristo risorse in Palestina per provare la sua Religione anche agli

Uomini che nascerebbero a Filadelfia: e allorchè S. Pietro risanò lo Stroppiato alla porta speciosa del Tempio, dovè intendere con quell' atto di gettar le fondamenta anche delle Chiese d' Efeso, e di Roma. Come un solo battesimo, una fede sola, un solo Sacerdozio, e un sacrificio unico, e la medesima partecipazione delli stessi sagramenti: come molte membra si riuniscono a formare un solo, e medesimo corpo, molti grani un sol pane, molti fratelli una sola famiglia, molte pecorelle una sola greggia, molti Cittadini una sola Città; così nulla si raccoglie più ripetuto, e inculcato nelle nostre Scritture, e nella Tradizione come questa idea, che *una sola* è la *Chiesa*. Fino dai tempi Apostolici se ne trova formato un' articolo espresso di simbolo da professarsi da ogni credente. *Credo unam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam*.

36. Si dee anche notar di più come in tutte le principali parti eziandio di questa grand' opera della Sapienza incarnata, tutto costantemente và a ripigliare il carattere dell' unità, per di poi riunirsi nel vincolo generale dell' unità della Chiesa. Parlava specialmente il divino Fondatore, degli Apostoli, e de' discepoli che aveva presenti, e che costituiva propagatori di questa Chie-

sa, formanti il *corpo gerarchico* (num. 16.); allorchè giunse a pregare il suo divin Padre che fossero fra loro uniti in una maniera consimile a quella, onde Egli stesso era coll'eterno Genitore una cosa medesima, e inseparabile. Unità più indissolubile, e stretta, certamente che non poteva esprimersi. Quindi ella si vede nell'unità gerarchica, o di *regime*, per cui i vincoli di comunione non solo, che son comuni a tutti i fedeli, ma quelli anche di dipendenza, coliegano reciprocamente tutte le membra, fino a riportare l'unione di tutte sotto il medesimo capo, per così formare insieme lo stesso corpo. Dal primo ingresso nel Ministero per la tonsura, e gli inferiori ordini, comincia a risplendere la dipendenza di uno dall'altro. Il Diacono che è come il punto di sostegno che sovrasta a i minori inservienti, ne riporta gli officj alla subordinazione del Sacerdote, al di cui ministero sono indirizzati non meno gli altri Ordini, che il Diaconato: e sopra i semplici Sacerdoti esistenti nel distretto di una Chiesa, prende superior cura l' Episcopato o immediatamente, o per mezzo de' Parochi, che sono come giunture della particolare unità che riuniscono il popolo, e loro stessi col proprio Vescovo in tutte le Chiese del-

la Diocesi, nella stessa comunione, e nello stesso spirituale governo. Quindi S. Cipriano trovò la stessa unità da definire in una Chiesa particolare come nella Cattolica *Plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhaerens*. La forma delle Provincie Ecclesiastiche stabilita da' Canoni, torna a ripresentare l'unità della Chiesa, nel modo stesso che sostanzialmente la rappresenta la gerarchìa. Il Metropolitano presiede a tutti i Vescovi di sua Provincia, che gli prestano subordinazione canonica: e l'unità che quasi in piccol modello si rappresentò nell'unione della plebe col Parroco: ingrandita nella riunione delle Parrocchie col Vescovo, nuovamente si amplifica nell'adunamento delle Diocesi sotto il Metropolitano: quindi delle Metropoli sopposte a un Patriarca: ed in fine tutto si riunisce, e consolida nella grande corporazione di tutti i Fedeli, di tutti i Sacerdoti, di tutti i Vescovi Metropolitani, e Patriarchi riuniti nella stessa Comunione, e nella spirituale dipendenza di tutti dall'unico capo di tutta la Chiesa, stabilito Pastore del Gregge intero non dagli Uomini, ma da Dio stesso: *pasce oves meas*. Ho preso questa immagine quasi letteralmente da S. Leone, che parlando de' Vescovi principali *in majoribus Urbibus constitutis*, dice che di es-

si volle la Chiesa che avessero un ispezione più estesa: *sollicitudinem susciperent ampliorem*: acciò per di loro mezzo la cura di tutta la Chiesa universale venisse a riportarsi alla sola Sede di Pietro, e così nulla vi fosse nella Chiesa medesima, discordante dal proprio Capo: *per quos ad unam Petri Sedem universalis Ecclesiæ cura confluereret, & nihil a suo capite dissideret.* Anzi questa è la Dottrina di tutti i Padri, perchè in sostanza ella è della fede di Gesù Cristo, il quale ha voluto che la sua Chiesa si rassomigliasse a una greggia sola, tutta guidata da un sol Pastore: *Pasce oves meas:* e come a tali parole diceva S. Bernardo: *nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.* Tale certamente adunque è l'unità di tutto il ministero ecclesiastico.

37. Ora in una somigliante maniera bisogna sempre considerare cementate, e riunite tutte le altre corporazioni di stabilimento Ecclesiastico, indirizzate a uno, o all'altro, o ad ambedue insieme gli oggetti della Chiesa stessa: glorificare cioè, e pregar Dio, e promuovere la salute eterna dell'anime. Sarebbe una semplicità, o un errore l'immaginarsi, che gli antichi Monaci ne' deserti, o i posteriori Cenobiti ne' lor Conventi, abbiano inteso di separarsi dall'unità della Chiesa, come si divideva-

no dal consorzio degli Uomini. Per ragionar poi delle cose come elle ora sono sotto degli occhi nostri; considerate con illuminata ragione l'indole che presentano generalmente gli stabilimenti degli Ordini Regolari. Questi non offrono che una istituzione di quella Chiesa, cui Dio affidò l'autorità di regolare la sua disciplina secondo il doppio spirito sopra espresso: onde ad altre ha affidate come principali incombenze l'incessante preghiera pubblica, e le lodi divine: ad altri lo speciale ajuto de' popoli nella sagra istruzione, nel predicare, assistere gl'infermi, e simili. Tutte queste lodevolissime istituzioni, e grandi certamente agli occhi di una ragione religiosa, debbono la loro esistenza legittima all'autorità universale della Chiesa, che ne approvò le regole, ne invigila alla disciplina, ne modifica le accidentalità alle circostanze de' luoghi, e de' tempi: tanto è lungi che ci presentino idea di alcuna separazione, o sottrazione dalla *unità*. Considerate un'Ordine Regolare comunque sparso; e il suo regime intiero totalmente si rassomiglia all'indole della gerarchia ecclesiastica nel grande oggetto di ritornare alla *stessa unità*. Tutti i Religiosi sottoposti per obbedienza al Superiore di un Convento: I Con-

venti tutti soggetti al Capo della Provincia: tutti al Capo Generale dell' Ordine: e questi con tutti i suoi sottoposti al Romano Pontefice, rinvengono sempre all' unico mistico Corpo di Gesù Cristo.

38. Non occorre ripetere questo discorso per applicarlo in dettaglio a tutti gli stabilimenti Ecclesiastici di questa, o di consimil natura. Per l' argomento nostro basta il semplice colpo d' occhio, per cui riferendo tutte queste forme di officio ecclesiastico alla loro matrice, e guardandosi bene dall' error grossolano, che è sorgente funesta di tanti paralogismi, di chi dividendo in brani queste Corporazioni, le considera come finite dentro le mura, che quà, e là chiudono un Monastero, o una Chiesa particolare, o dentro i termini di un dominio di un Principato. In tal guisa, all' estinguersi di un Convento, per esempio, di Domenicani, pare che coloro credano estinto l' Ordine di S. Domenico: e molto più se venisse questo a cessare potrebbero immaginarsi estinta con lui la Madre che lo generò, la Chiesa.

39 Questa a dir vero è l' idea che mi sembra essersi formata di queste cose l' autore di quei cattivi *Pensieri sopra la capacità, e i diritti che hanno i Collegj ec.* In tutte

le cose sue ingenuamente mi è parso sempre che quest'Uomo abbia una gran testa proclive ad arrovesciarsi: ed io non mi terrei sicuro di fargli compagnia nella state. Nella sua Operona sulla *Libertà, e la legge* cominciò da arrovesciar l'Uomo, e per discorrerne con la sola ragione, che non gli scuopriva lo stato di natura corrotta, lo suppose quasi capace di una felicità perfetta in questo Mondo, e come fosse creato per lei. Non badò che il Creatore era padrone della Città egualmente che degli individui: e mostrando di non negare in questi l'obbligo di ricevere l'unica Religione vera; non riconobbe nella Città, che un certo dovere di tollerarla (Cap. XXXVI.). Quindi le sue Città divennero come un Serbatojo di animali da ingrassare: e delle quali Dio dovesse essere contento (Cap. VIII. XI.), qualunque poi religione adottassero, purchè vi premettessero *maturo esame*. Così, e in altri simili paralogismi ci mostra quel suo curioso fenomeno, che messi in capo del suo discorso tre, o quattro principj aerei, spostati, o falsi; vi infila poi una catena di deduzioni, che prendono tutta l'aria d'un ragionamento d'Uomo che abbia tutto il suo cervello, e son capaci d'imbrogliare il discorso de' politicuzzi, e de' Gazzettieri di Venezia.

Questo suo modo di sragionare lo ha di poi condotto a tutti gli errori, de' quali è gremito l'ultimo indicato libercolo dei *Pensieri*. Egli si è proposto in esso di mettere alla più libera disposizione della potestà civile tutti i possedimenti delle Corporazioni Ecclesiastiche, anzi l'esistenza medesima delle stesse Corporazioni. Quindi per arrivare all'intento, e strascinarvi disgraziatamente chiunque gli crederà, ha preso un tuono di analisi, e si è messo a gettar de' principj, come farebbesi per le dimostrazioni d'Euclide; incappando al solito, o facendone mostra, in principj falsi, e fallaci. Eccovene l'idea. Costui ha intrapreso a considerar la Chiesa, e i di lei particolari stabilimenti nel territorio di un Principato terreno: e dovendone fissare la natura, e l'idea, per quindi analizzarne le conseguenze, e i diritti; ha concepito, ed ha presentata ai Leggitori la Chiesa stessa, quale appunto se la figurano le Città idolatre, che *non la conobbero*, e non la vollero. E' facile il prevedere le conseguenze di un metodo che principia così. Considerando dunque gli stabilimenti Ecclesiastici, e *collegiati*, è ricorso a veder ciò che le leggi dell'Imperio Romano prescrissero circa le *Società*, e *Collegj*, che esisterono nella loro

superstizione, relativamente alla propria esistenza civile, e alle conseguenze che derivavano da cotesta esistenza. E di qui secondo lui ne è venuto, che avendo queste Società, e Collegj non solamente l'esistenza civile, cioè la *corporazione legittima dal Senatus Consulto* o *auctoritate Cæsaris*: ma anche per una nuova, e necessaria concessione il diritto di *possedere collegialmente*, ne discendeva per conseguenza legittima, che come il Collegio de' Beccaj, degl' Istrioni, degli Orefici ec., avevano quelle due proprietà di esistere, e di possedere della sola legge civile, che gliele diede quando fu creduto a proposito; così la legge medesima gliele poteva sospendere, o anche togliere affatto, o lasciarne in piedi una, e non l'altra, come il Collegio degl' Istrioni potrebbe restar collegiato legalmente, ed insieme privato del diritto di possedere.

Le conseguenze poi, che debbono naturalmente discendere da cotesti principj, si potevano dire in quattro righe, senza che vi fosse bisogno di spendervi settanta pagine a snocciolarle, ed a metterle in piano. Dunque quando la legge lasciando in piedi il Collegio, lo privi del diritto di possedere, i di lui beni cadono sotto la mano del Principe, ossia ricadono al Fisco, essendo-

ne morto civilmente il proprietario nella qualità di possessore legittimo. Molto più poi si capisce, che ciò dee accadere se la legge scioglie la corporazione, che aveva accordata. Allora la cosa proprio scorre *pleno alveo*. Il Possessore legittimo che era il corpo, e non già gl'individui, non ha più affatto esistenza in faccia alla legge: e quindi tutti i suoi beni restano per natura al Fisco, come *giacenti*. In corto questo è tutto l'Opuscolo del nostro Cristiano, Cattolico, Teologo, Prete, e qualche altra cosa. Nelle generali sue conseguenze resta espressamente compresa, ed egli dee naturalmente avere avuto particolare intenzione di comprendervela, quella di fatto individuo: che soppressa in Genova la Chiesa, e Monastero di S. Caterina de' PP. Benedettini il loro Collegio fu sciolto dalla legge, e quindi i beni giacenti si poterono liberamente comprare dall'Ab. Palmieri, amico dell'Autore quanto se stesso, con tutto il diritto eziandio della proprietà d'un Prete *cattolico* di far negozio di una parte di quella Chiesa con i Greci scismatici, acciò ridottala al loro uso, avesse il negoziatore la gloria di aver data alla sua Patria la *prima Chiesa scismatica da che Genova esiste*.

40. Anzi ritornando alle leggi *pagane*,

che il N. A. ha prodotte sulla qualità de' Collegj, bisogna fargli anche la gloria, che fingendo di non averle capite, ha dato loro un estensione anche maggiore, ed ha assoggettato i beni de' tavernieri ec. alla disposizion della legge anche molto più che la legge stessa da lui prodotta (pag. 12. §. 14. ex DD. l. 3. tit. 4. *quod cujuscumq.* 1. 1.) non lo pretenda. Quella legge dichiara illegale qualunque collegio che non esista *legibus & Senatus Consulto, & principalibus constitutionibus*. Quando però sia il caso che la corporazione si renda per quel verso legittima; il testo non dice già, come s'infinge l'Autore, di dargli il privilegio di possedere, ma dichiara espressissimamente che di sua natura *lo ha*, e per fine ne adduce la parità della Repubblica stessa, che essendo la corporazione la più legittima è capace di tutti i diritti di proprietà. Riportiamone le parole medesime, quali l'Autore stesso le riferisce, acciò non sembri che gli vogliamo imporre. *Quibus autem*, dice la legge, *permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cujusque alterius nomine*; PROPRIUM EST AD EXEMPLUM REIPUBLICÆ HABERE RES COMMUNES, *arcam communem, & actorem sive Syndicum per quem tamquam in Republica quod communiter agi,*

fierique oporteat, agatur, fiat. Nel seguito due altre Leggi non dimentica l'A. N. (pag. 13. §. 17.), nelle quali similmente vedremo (N. 66.) che non si dice nulla di ciò che egli pretende.

41. Sarebbero la più comoda cosa del Mondo questi *Collegj a mano*, nel modo che li presenta l'Autore, se la legge avesse potuto trovare un popolo di così sbalorditi, che avesse voluto lasciar loro qualche cosa da posseder *legalmente*. Si potrebbe in tal caso far di meno della metà delle imposte, e forse forse di tutte, secondo la maggior dolcezza delle persone. Imperocchè fabbricando dieci, venti, trenta di queste *trappole* per poi disfarle quando si veggon piene, e ricaricarne delle altre sino all'infinito; il Fisco sarà provveduto sempre di risorse inesauribili, e tutte le Città verranno a saper grado al nostro *Pensatore* della scoperta di far pagare una sì grossa gabella alla balordaggine. Il fatto però dubito che riuscirebbe d'esito incerto, e non conviene affidare la cosa pubblica a speculazioni dubbiose.

42. Intanto però, passando dal delirio alla ragione, bisogna riconoscere, e confessare, che niuna Città del Mondo può avere un diritto di considerare la Chiesa di

Gesù Cristo, e i di lei stabilimenti in quel modo che i Pagani considerarono i Collegj de' Tavernieri, e de' Musici. Sentiremo vergogna, e gli stranieri funestamente ne prenderanno occasione di beffa contro la stessa Religione augusta, e divina che professiamo, nel trovarla in questi vituperosi pareggj, ai quali mai non soggiacque presso i filosofi del gentilesimo la ridicola superstizione mitologica. Ma questi sono i tempi ai quali ci ha riserbati la Provvidenza! e sono Sacerdoti esteriormente Cattolici, che si contorcono, e scrivono per aizzare le potestà a un simile trattamento verso l'augustissima Sposa dell'Uomo-Dio! Ed è per le vie, e per le piazze di Sion, e in un Secolo che si pregia di lumi, che si fa plauso a questa sorte di scritti, e di metodi!

43. La ragione fredda, e inesorabile a tutti i clamori di queste turbe, si appella dunque al giudizio di tutte le persone imparziali, ed a quella de' giorni ne' quali sarà passata questa effervescenza anticristiana per giudicare ciò che il *senso di tutti gli Uomini* insegna in questa materia. Ella dice che una Chiesa fondata da Dio per doversi spargere per tutto il Mondo, ha un diritto divino di introdursi in qualunque Città, e di *prosperarvi*, che vuol dire di spie-

gare in essa quelli stabilimenti, e forme che abbia ricevute dal suo Fondatore, o dagli Apostoli suoi, o dall'autorità permanente, che Gesù Cristo gli confidò per durare sino alla fine la stessa ch'era a principio. Mi dice questa ragione, che non formando la Chiesa che un sol corpo, e non appartenendo che a lei nel loro fondo, origine, e regolamento tutti i suoi stabilimenti, in qualunque luogo materialmente siano posti, lo Stato non gli può mutar forma, nè dividerla dentro il suo territorio, per modo che non possa aver le radici, e gettar i suoi rami fuor del pomerio. Quindi tutte le operazioni marcate con l'impronta della divisione, e che considerino come isolati gli stabilimenti ecclesiastici; un Capitolo che finisce con la Cattedrale, un Convento che non ha più esistenza fuor della clausura, una Parrocchia, un Vescovado che non attacca i suoi rapporti con l'universalità della Chiesa, e si consideri, e si tratti, come non gli appartenesse, e non dipendesse da lei; tutte queste, e simili operazioni fanno ingiuria, e mettono in istato di persecuzione, la quale si può soffrire, e portar con pazienza, ma non qualificarsi di ragionevole, e molto meno acquietarsene la coscienza per quando senza il libercolo di Palmieri in mano,

ci presenteremo al Tribunale di Dio. Io forse ripeterò qualche idea, ma siamo in una materia, che è stata così feconda di paralogismi, e nella quale non hanno fermato il piede quanto si conveniva, nemmeno alcuni de' nostri; che forse non si ripete abbastanza. La società non si può mettere in apprensione, per motivo delle forme ecclesiastiche, che si diramino fuori del suo territorio, senza mostrare diffidenza della Chiesa medesima, che Gesù Cristo ha formata appunto così, che debbasi diramare di fatto per tutte le Città del Mondo: *Euntes in Mundum universum: docete omnes gentes servare omnia, quæcumque mandavi vobis: quodcumque solveritis erit solutum: & quodcumque ligaveritis erit ligatum*. In una Città ove non si credesse questa parola di Dio, bisognerà dimostrargliene la verità: ove ella si creda non si può limitare, nè pretendere d'incepparla, senza contraddirsi *anche in buon senso*. Applicate ora voi stesso questi principj con la storia de' tempi, e con i sofismi di tanti pensatori, che servono vilmente a qualunque sistema che prevale nelle Città, e non saravvi difficile di raccogliere ove sia la ragione (**).

(**) *Vi proporrò qualche esempio d' idee correnti da sviluppare per intenderla bene. Nie-*

44. Principale assunto di questo scritto fu di parlare in ispecie de' possedimenti de' beni in comune che appartengono alla Chiesa Cattolica. Ma avendo dovuto premettere il sistema generale delle cose, per ragionare di una conseguenza particolare come questa, con fondamento; mi trovo quasi alla me-

na potestà esistente fuori del Territorio può indirizzare Regolamenti ec. colà senza placitazione del Governo. Uno Stato nello Stato è un mostro politico. I Frati debbono assoggettarsi al solo Vescovo perchè ripugna, che abbiano un Superiore non Residente. Il Giudizio delle Cause Ecclesiastiche non dee emigrare, perchè i sudditi di un paese non debbono essere giudicati in un altro. Tutte le azzioni esteriori de' sudditi cadono sotto la disposizione immediata del Principato. Diritti originarj de' Vescovi da far sempre valere, senza mai definirli. I pagamenti all' estero per cause di Religione son trappole da quattrini. Tutto è abuso de' Secoli d' ignoranza.... Basta: in ogni cosa di queste voi dovete immaginare sempre due ipotesi: una che la dica un' Autore che si protesti: Io credo: *e altra, un' altro che dia principio dal dirvi:* io non credo nulla: *ed allora guardate d' onde escano con maggior convenienza.*

tà dell'opera nell'atto di assumerne la speciale discussione. Anche per essa mi converrà risalire alle regole generali sul dritto di possedere nelle Città degli Uomini, acciò possa discendere un giudizio accertato, e sicuro sulla natura de' possedimenti Ecclesiastici, e sulle lor dipendenze. Andiamo dunque a vedere come riesca l'impresa.

§. VI.

Rapporti delli Stabilimenti Ecclesiastici nelle Società civili quanto alla capacità, e diritto di possedere beni in comune.

45. *Regole generali sul diritto di possedere nelle Città.* L'imperio nelle Città degli Uomini si può riferire a due oggetti molto diversi circa i beni mobili, o immobili della Terra. Uno riguarda la *proprietà* di tali beni, altro l'*uso*, che ciascuno dee fare nella Società di tali beni. Su questo secondo oggetto specialmente si occupa la potestà, e la legge.

46. *Uso de' propri beni.* Cominciamo di qui. Supposta la proprietà quanto si voglia giusta, l'*uso* non se ne può considerare nel possessore messo in società, egualmente libero, come lo trova chi lo analizza prima

dell' associazione sociale. Siccome ciascheduno de' possessori nell' atto della riunione dee supporsi aver ceduto quella *parte* d' arbitrio sopra le cose sue, che onninamente fosse *necessaria* al fine comunemente inteso di salvare *il tutto*; quindi una tal parte di benchè giusto arbitrio, si considera come levata dalla mano del possessore per consegnarla al potere generale, in cui si costituisce il governo della Città.

Indicai poi la quantità *necessaria* al conseguimento del fine di coloro che se ne spogliano nel corporarsi; e non se ne può intendere precisamente data di più del necessario, perche è contro natura supporre un Uomo, che *gratuitamente* e in superfluo si spogli della minima delle cose, che gli appartengano.

47. E se determinata così la sorgente di tutto il potere dell' Imperante *sull' uso* de' beni de' Cittadini; se ne voglia anche calcolar la *misura*, che nella varietà delle circostanze può essere più ristretta, o più estesa; gli stessi principj naturali ce la determinano nettamente. La *misura* del potere regolatore dell' uso delle proprietà, è il bisogno di *conservarle*. Siccome il fine adeguato per cui l' Uom ragionevole si suppone che componga la società, è in natura, e

per confessione di *tutti* i filosofi giuspubblicisti, la *conservazione della vita*, e *delle proprietà*, così dal fine specificandosi i mezzi, si capisce subito che quanto più nella circostanza cresca il pericolo di perdere il tutto, o la parte maggiore della proprietà, tanto più dee crescere la quantità di quella *parte minore* che s'intende messa a disposizione di chi governa, per salvar l'altra. Se per allontanarmi il pericolo di perdere uno de' miei campi, il Principe potesse esiggerne in rappresentativo, o in natura *due*: il rimedio sarebbe più costoso del male, e piuttosto cesserebbe il pericolo; e il non intervento della potestà difenditrice in quel caso sarebbe *un bene*, che mi libererebbe dalla metà della perdita.

Di quì comincia a vedersi ciò che fra poco si mostrerà più chiaro: che la potestà sociale istituita dalle leggi di natura per *conservare* il dominio, o sia la *proprietà*, ripugna diametralmente, che prenda una direzione a *distruggerla*.

48. *Fondamento delle proprietà nel diritto della natura*. Messo a disposizione della legge sociale l'*uso* delle proprietà bisogna considerare se la sostanza stessa ne proceda in natura, colle medesime regole.

Tra le molte formule che i filosofi na-

turali sogliono adoperare per definire con chiarezza adequata il titolo primitivo della proprietà delle cose corporali; non sò vederne più adattata di questa: *L'occupazione per ritenere senza ingiustizia*. Ossia: *l'occupazione formale, e non ingiuriosa*.

49. L'occupazione, nota bene l'Einneccio (In Puffend. de off. hom. & civ. lib. 1. cap. 12. §. 2.), consistendo in un fatto nuovo; bisogna dunque supporre, che prima dell'occupazione fosse uno stato di cose opposto a quello di dominio. Si dee cioè considerare prima le cose come di niun dominio: *nullius*: e nel tempo stesso che tutti avevano dritto a occuparle. Chiamano un tale stato *comunione negativa*. Questo dritto poi dice lo stesso Autore (ibi §. 1.) *recta ratio statim agnoscit* che viene dal Creatore che è il padrone assoluto di tutte le cose, che son create da lui. Anche il Grozio, che non era un bigotto, nè un Prete, desume il dritto di occupare le cose dalla facoltà data all'Uomo (Gen. §. 29. 30., e IX. 2.) di occupare la terra ec. (Vid. de Jur. B. & P. lib. II. cap. 2. §. II. &c.)

Dissi occupazione per ritenere, o *animo retinendi* come sogliono esprimere i Pubblicisti: poichè è condizione essenziale a fondare il dominio. Il gettarsi giacente per dor-

mire in un campo, il transitarvi per andare a altro luogo, lo staccarne una pianta, o una gleba per usare semplicemente di loro; non sarebbero atti esprimenti possesso, e l'occupazione dee essere formale, poichè trattasi di azioni umane che si specificano dal loro fine. Da questa regola sorge, che l'Uomo prima dell'uso di ragione, o nell'attualità della pazzia, non è capace in legge di natura di *cominciare* una proprietà, perchè non è capace di occupazione formale.

Dee anche quest'*animo di ritenere* essere significato dall'occupante con qualche segno discernibile ed esteriore: perchè essendo il primo e più essenziale effetto della proprietà *l'escluderne chiunque altro*; è necessario che si renda noto agli altri che la cosa è occupata, o separata dal resto delle comuni.

Così rendesi praticabile l'ultima condizione, che dicemmo necessaria per acquistare il dominio. Escluderne un altro, che in natura ha il medesimo diritto, e che si trova di aver già *prevenuto*, sarebbe un'ingiustizia, e l'occupazione formale dee essere *senza ingiustizia*.

50. Quanto poi all'occupazione che abbiamo sin quì spiegata, ella può specificarsi in natura *dall'animo* dell'occupante, suf-

ficientemente dichiarato. Egli può occupare in suo proprio nome, o per cedere ad altri. Può intendere il dominio *pieno*, che naturalmente risulta dal fatto della semplice occupazione: o può, se vuole, ristringerlo a certi usi, come se dichiarasse di voler cedere a chiunque avrà bisogno il comodo *transeundi*, *lignandi*, *aquandi &c.*, e così possedere con dominio non presunto, ma imperfetto, gravato, o diminuto. Tutte conseguenze naturali della proprietà di *servirsi*, *e disposte della cosa come ne piace*. Il dominio però anche in quel caso rimane nell'occupante come fu rilevato bene da Seneca. *Non est argumentum ideo aliquid tuum non esse, quia vendere non potes, quia consumere, quia mutare in deterius, aut melius. Tuum enim est etiam quod sub certa lege tuum est.* Per la ragione medesima può anche *recedere a toto*, rinunziare al possesso, e rimettere la cosa nello stato *comune negativo*, in cui era. Quest'ultima operazione però, alla quale nulla ripugna nello stato di natura, non si permetterebbe, posto lo stato di Società, sì perchè in tal caso resterebbe infetta da un idea di dissipazione imprudente, sì perchè darebbe ansa alle discordie fra i concorrenti a occupare. Di qui nasce la regola, che i be-

ni *giacenti* ordinariamente ripugnano allo stato civile, e non mai al naturale.

51. Oltre la *comunione negativa*, che abbiamo considerato ne' principj di natura sin quì, bisogna avvertir bene altro stato di comunione, che i Naturalisti dicono positiva, che è quando i beni sono occupati da molti *a nome comune*. Si parla di nozioni elementari: ma ci vuol pazienza di rammentarle, avendo da trattare con gente che si fonda su la precisa alterazione dei principj. *Est vero* COMMUNIO POSITIVA dice con Grozio, e Puffendorff il cit. Eineccio (lib. 1. cit. c. 11. 12. §. 2.) *is status quo multi simul rem communi nomine occupant, ut sit saltem multitudinis occupantis, & alii ab ejus usu excludantur*. Non vi fosse poi anche niuno che vi suggerisse cotesta idea, ella chiaramente risulta dall'analisi pretta dallo stato di natura. Si capisce che nel modo stesso che un solo individuo è capace dell'occupazione formale, così una famiglia di Fratelli, e una moltitudine di consenzienti può occupare un Fondo per ritenerlo con proprietà, e possesso *solidale*. Possesso di cui non v'è bisogno di formarsene l'idea dal solo stato ipotetico, giacchè introdotta anche la società, e la legge, tutto giorno si vede ripetuto l'esempio di ac-

quisti, e possedimenti *in solidum*, che si possono anche continuare qualunque volta vogliamo unirci due, tre, dieci, venti a comprare in società, e possedere così una càsa, un campo, un bene ec.

52. Inoltre dai principj medesimi ne discende, che come le cose si possono possedere in comunione positiva, così, e senza escire dal puro dritto di natura, si possono *dividere*, ed alienare, *multitudine consentiente*.

Il paralogismo, da cui bisogna cautelar bene il Palmieri e chi avesse la testa montata come la sua, e che si guardi di prender qui la moltitudine comproprietaria, o la Società formata a solo effetto di possedere, come venisse a costituire un Collegio, o Società, di quelle, delle quali parlano le leggi Imperiali. In esse si tratta di corporazioni organizzate con certe forme, e attribuzioni, le quali siccome necessariamente suppongono lo stato di Società, per comporsi, così hanno bisogno dell' analogia con la legge per avere una esistenza legittima. Perciò, non meno nella legge, che riferimmo (num. 40.), come nella posteriore (DD. lib. 34. tit. 5. leg. 20.) e in altre si fissa che *& legibus, & Senatus consulto, & principalibus constitutionibus ea res coercetur*. Che del resto la riunione, o società passeggiera

di molti per questo *solo oggetto di posseder beni*, non si considerò mai, nè si potè, come vedremo, considerare dalle leggi, nè limitare loro la facoltà dell'occupazione formale, ossia dell'*acquisto in comune*, la quale viene non dalla legge sociale, ma da quella *anteriore*, e *provalente* della natura. Quindi nelli stessi Collegj organizzati, e propriamente detti, si potevano unire persone, le quali non a nome del Collegio, ma della loro particolar riunione, facessero degli acquisti, e li averebbero fatti validamente, non ostante le proibizioni indicate contro i Collegj. Osservate di fatto come nella legge Antonina riferita nel citato lib. 34. de DD., e nell'altra Cod. tit. 24. lib. 8. *de hæred. instit.* esattamente si esprime il *passaggio* delle cose nel Collegio, e non l'acquisto. *Si corpori cui licet coire, legatum fit, debeatur... hæreditatem capere non posse &c.* Riguardo però all'acquisto, o all'occupazione formale, espressamente ci fa rilevare il caso, che può benissimo farsi in comune, secondo i diritti della natura, perchè allora non agisce nella sua propria rappresentanza il Collegio, ma quasi particolari persone riunite per possedere: *Hi enim, non quasi Collegium, sed quasi certi homines admittentur &c.* La disposizione è prudente per coar-

tare i Collegj, o Società a non formarsi, ed esistere clandestinamente, che potrebbe per molti capi riuscire nocivo alla cosa pubblica, e la capacità che per la loro riunione averebbero a possedere in comune l'eredità, il legato ec.; giustamente si toglie loro dalla legge sociale, quasi in pena della clandestinità. Che se poi questa macchia si tolga, e il Collegio sia in qualunque modo legittimo, allora non vi ha dubbio, che *proprium est ad exemplum Reipublicæ habere res communes* (num. 40.).

53. Le cose poi nella stessa Legge di natura possono finire nella maniera medesima come cominciano. E siccome accennammo che i compossidenti solidali possono fra loro concordare la divisione, o anche l'alienazione totale; nel modo stesso il possessore individuo per una conseguenza essenziale della sua proprietà, ne può disporre a favore di un altro. Allora discorrendo in natura, si concepisce che il proprietario ritira la mano, e lascia di nuovo giacente la cosa, acciò nuovamente resti occupata senza ingiustizia da quello col quale ha convenuto, e nel modo che ha convenuto.

54. Eccoci finalmente giunti dalla semplice esposizione di questi inconcussi prin-

cipj a rilevare l'importantissimo risultato, che tutte le operazioni descritte di occupare, possedere in particolare, e in comune, distrarre, diminuire, dividere, ed alienare, sono tutte facoltà provenienti *dalla natura*, e perciò indipendenti affatto da qualunque rapporto collo stato sociale, poichè evidentemente si concepiscono, e si consumano prima di lui (***). Questa è la dimostrazio-

H

(***) *Non ho distratto con molte note sin qui questo scritto. Mi se ne potrà dunque perdonarne una qui, che*: le jeu vaut la Chandele. *Il principalissimo officio che si presenta nello stato di natura è certamente il* Matrimonio, *la conservazione della specie per mezzo della congiunzione ragionevole di un Maschio, e d'una Femina. Questa è un idea d'intuizione. Eppure si è arrivato a cercare, e poi a sostenere, che il fondo del Matrimonio consista nel* contratto civile. *In tal caso bisogna supporre il Matrimonio* impossibile prima della Società: *perchè nella natura manca la legge sociale, che inizia il contratto civile. Dunque presso i Popoli* Nomadi *non vi fu mai Matrimonio, e Adamo dovè aspettare un pezzo la legge civile per pigliar moglie. E uno sproposito di questa sorte si è sostenuto per appunto in un Secolo invanitosi di*

ne in compendio della quantità di potere, che si può attribuire all' imperio nelle Città circa il fondo delle proprietà de' sottoposti. Gli Uomini certamente proprietarj prima di

aver quasi creata la scienza del diritto della natura, e delle genti; E si è dovuto sostenere acciò ne discendesse la conseguenza, che la legge civile può mettere impedimenti dirimenti *il Matrimonio, che riconosciuto per* contratto naturale, *resta nella sua essenza affatto indipendente dalla legge civile, che ne può solo regolare le conseguenze relative allo stato sociale: E si è voluto sostenere perchè ne venisse un dispetto al Papa a cagione delle dispense: e per la puerile speculazione di quindici, o venti scudi della penitenza, da non fare uscire dal Territorio. Noi siamo mancanti di un gran libro che farebbe immortale un Autore da ciò, il quale lo potesse scrivere a Londra, a Filadelfia, o altrove. Io non posso segnarne che il Frontespizio:* Gli spropositi da ragazzi, che nel Secolo XVIII. ha fatto dire ai dotti, e ai grandi, l'odio della Religione ..... *In* . . . . . senza licenza de' Superiori.

Vi sono stati eziandio alcuni de' nostri Teologi i quali pensando a tutt' altro, hanno di buona fede espresso anch' essi come materia

mettersi in Società si adunano precisamente all'oggetto di salvarle, non già di perderle. Dunque il diritto di possedere non si dà nemmeno a un sol Uomo dalla Città: dunque ella non glie lo può togliere, perchè non glie lo chiede, e perchè appunto è stata convocata per conservarlo. Il Principe non ha su beni de' sottoposti che un dominio alto, il quale non arriva al possesso, nè all'occupazione formale, che suppone i beni *giacenti*, quali giammai non sono, finchè si occupa, e li ritiene la mano del possessore. Questa mano, io dissi altre volte (Lettera del Canonico Terreni ec. Nota II. pag. 52. ec. Livorno 1799.) che non si poteva rimuovere dal suo possedimento, se non in forza del suo consenso, o in pena del suo delitto, cui la legge giustamente abbia annessa la confiscazione de' beni: e trovo la divisione adequata anche nel riassumere ora poi di proposito la materia.

55. In tutte quante mai esisterono civilmente Nazioni, questa indipendenza inviolabile delle proprietà, si fece sentire con tanta forza a tutti i Legislatori, che ardi-

del Matrimonio il contratto civile. Ma eglino discorrevano delle cose come le vanno ora, supposto lo stato sociale, o altrimenti non debbono aver capito ciò che dicevano.

rei di sfidare a trovarmi in tutti i Codici delle Genti una sola legge che disponga *direttamente* di queste proprietà de' Sudditi. La stessa ricadenza de' Beni al Fisco, benchè amalgamata per l'uso di giusta pena, e col vantaggio di tanta efficacia, che offre per contenere il Suddito; si vede trattata da tutte le leggi con una specie di rispetto, che pare si accosti alla superstizione. Si leva talora all' Uomo facinoroso l'esistenza civile, la libertà, la capacità a contrattare, la fama, perfino la vita stessa: ma i di lui beni non si toccano coll'aggiudicazione, se non per certi atrocissimi casi, de' quali l'indole distrugge il patto sociale, e la Maestà dell'Impèrio, quasi per attestare che il reo stesso è quegli che colpevolmente recede da tutti i riguardi fondamentali della Città, o per atterrire dal più enorme misfatto la Comunità intera, con lo stupore di una pena, quasi contro natura, quale è lo spoglio di un Uomo, sebbene dopo la morte.

Di più: le leggi hanno contemplato perfino i casi ne' quali il bisogno pubblico cada direttamente sopra una proprietà privata, come per aprire una Strada, fabbricare un Ponte, un edifizio pubblico ec. Analizzando il patto sociale potrebbe desumersi co-

me verisimile che intervenga ad una di quelle diminuzioni de' proprj beni, che l' uomo ha depositate nell'imperante: onde supporlo contento, che in que' rarissimi casi si occupi direttamente il suo fondo, salva la proporzionata rendannizzazione sul contributo comune. Eppure le leggi Romane, secondo le quali regoliamo anche oggi questi emergenti, non hanno interpretato la natura così. Hanno voluto che prima di occupare il fondo, la legge ne interpelli il proprietario, invitandolo a vendere a giusto prezzo ciò che bisogna al pubblico, e così stimato, e pagato si adoperi. Interpretarono cioè con più ragionevole equità, che così averebbero stipulato gli Uomini nell'atto dell' associazione civile per salvare il *quanti minimi* delle tangenti, tener più in freno l'arbitrio de' Magistrati con lasciar luogo alle ragioni, e ai compensi del possessore, e conservare sempre meglio il carattere di *protettrice delle proprietà*, che è il più distintivo della sociale potestà.

Di più anche. Dovendo il possesso de' Beni in natura fondarsi sull'occupazione *formale* (num. 48.), si trova difficile a spiegare come l'infante prima dell' uso di ragione, e il pazzo che non l'ha mai, possa avere l'incoativa al dominio. Laonde alla

morte di un proprietario *intestato*, i di lui beni sembrerebbero restar giacenti, e perciò devoluti alla disposizione piena del Fisco. Ma nò: Le leggi non hanno inteso così. Esse hanno voluto che si rispetti non solamente la volontà significata del proprietario, ma perfino l'interpretazione *prudente* della di lui volontà. Se avesse potuto disporre del suo, si interpreta strettamente che ne avesse voluto il passaggio in quelle tali mani precise, e la legge lo intende, come lo avesse detto, e ci fa nascere le idee dell' erede *necessario*, e di un vero proprietario in *abito*, che la natura stessa non ci discuopre, almeno a primo aspetto. Anzi perfino nell' *utero pregnante*, in cui certamente non si scorge per anche alcuna forma di Cittadino, pure la legge ha voluto che ci troviamo l'idea di proprietario, ammettendone la costituzione in erede, e anzi supplendola in mancanza del Padre.

Due altre riflessioni su questo gran Palladio delle Città. L'interesse dell'econonomia, l'idolo dell'oggidì, sembrerebbe persuadere alla legge civile di fare ostacolo alla capacità di possedere fuori del territorio, per impedire le estrazioni de' generi, e del numerario, in pregiudizio della Comunità. Tanto più che il divieto percuoterebbe l'e-

straneo, che non ha un diritto preciso alla particolare protezione della Città. Ma come dove considerarsi il ristringimento che ne verrebbe alla disposizione del Cittadino tanto per la sua libertà personale, quanto delle sue proprietà, che sono le grandi ragioni cardinali dell'associazione; non fu creduto di metter mano sopra quel Santuario: e restò nel diritto delle genti salva ed intatta la proprietà del possesssor più rimoto, regolabile quanto *all'uso* colla proporzione prudente, che si bilancierà dalla legge.

Per ragioni consimili le Città non considerarono giammai nelle idee di ragion naturale, la diversità di Religione, come un incapacità di possesso dalle cose non religiose. Non si conoscono fra Noi esclusi che gli Ebrei, e gl'Infedeli; e questa disposizione medesima ne' paesi ove ha avuto vigore, viene da altri principj. Dalla Religione Cristiana cioè, che ha considerato uno stato di schiavitù, e di conquista nell' ostinazione giudaica: e per altri titoli di questo fondo, de' quali non è qui luogo a trattare, e che a nulla servono pe' nostri oppositori presenti. Il dritto della natura ammette anche gl'Infedeli, gli Ebrei ec. a possedere, perchè hanno la capacità di occupare (num. 48.). Era riserbato alla bar-

barie dei Scrittori di una filosofia anticristiana, e intollerante il pretendere la fiscalità de' beni, perchè appartenevano al Sacerdozio di Cristo.

56. Sarebbero infiniti i rilievi da fare: ma al proposito nostro verranno specialmente opportune poche riflessioni sulla natura de' testamenti, e delle donazioni *causa mortis*. Anche quivi la prima voce della natura rimane alquanto dubbiosa, se fra le conseguenze necessarie dell' occupazione formale si debba porre perfino la disposizione de' beni occupati, dopo la morte, che dicesi *finis universorum*. Non ostante il diritto perpetuo, e universale delle genti, sembra aver risoluto chiaramente questa questione, riconoscendo nel proprietario anche il diritto di testare, sotto certe cautele prescritte: in modo che la di lui volontà agisca efficacemente; sebbene dopo morte, in perpetuo, non solo per trasferire la proprietà, ma eziandio per modificarla secondo le condizioni (num. 50.) che voglia il Testatore, o il Donante (veggasi la nostra citata *lettera* su fondi delle Chiese. Nota IX. pagina 74. ec.)

57. La ragione poi capace a farci intendere questo fatto, mi sembra: che nell' analisi delle società umane, dovendosi sem-

pre interpetrare il *patto* nel modo il più ragionevolmente favorevole che si possa per i contraenti; si dovè contemplare il frequentissimo caso de' beni che rimarrebbono senza occupante idoneo (n. 55.), alla morte che doveva succedere di tutti i possessori attuali. Quando coesistono i figliuoi, o i nipoti, siccome esercitano già una specie di possesso incoativo, sebbene subordinato per natura al genitore, il caso appariva facile: e l'erede necessario suggerivasi anche dalla natura. Nella mancanza però di questo erede naturale, un immensa quantità di beni di continuo sarebbe rimasta giacente, e allora qual compenso suggerirà la ragione? Rimetterli nel primo stato di natura a favore del primo occupante, sarebbe stato un ritornare d'onde s'era partiti, e però contro ragione. Rimanevano dunque i due espedienti o di lasciare le disposizioni di queste nuove giaciture al Fisco, o di rimetterle all'arbitrio del proprietario. Quindi si rileva dal fatto, che resti preferito questo secondo compenso, prevalendo sempre l'idea di non cambiar mai natura all'imperante nella Società, che doveva essere un Conservatore, non un occupatore de' beni dei Cittadini. Passò quindi una sì ragionevole idea in tutte le genti, e diede norma uni-

versalmente alle legislazioni sociali, che ammessero concordemente nel fondo il diritto di testare ne' possidenti: e perciò un tal diritto fra le molte questioni che se ne fanno per definire la sorgente, a cui riferirlo, a me sembrerebbe che debba dirsi che proviene dalla *ragion delle genti*: vale a dire da quel patto che s'immagina nato gemello con le società, e per cui il senso generale de' popoli tutti ci discuopre certe regole ragionevoli per tutti i paesi, e per i rapporti reciprochi fra le Nazioni.

58. *Sed quorsum hæc in rem nostram? utique & maxime quidem*. Non ho citato finora, nè mi sono appoggiato a una sola autorità positiva: e il diritto della Chiesa di posseder pienamente, in parità perfettissima *almeno* con tutto il resto degli altri proprietarj nella Città, i beni suoi; sembrami dimostrato per chiunque senza prevenzione vorrà applicare a lei i principj stabiliti fin quì, e che (si avverta bene) son tali da dover rinunziare non solamente alla fede, ma anche al senso comune, e alla ragione della natura, e delle genti per rivocarli in dubbio. Io vi prego chiunque siate, e di qualunque opinione, che vi siate imbattuto a leggere questo scritto, di fermarvi prima di andare innanzi su quanto abbiamo sta-

bilito sin quì, e di fissare con attenzione se a qualche passo troviate equivoco, o difficultà distinguendo se sia incidente, o sostanziale al nostro ragionamento, per non vi perdere nel decorso co'minuziosi cavillatori, i quali anche per un equivoco di espressione da nulla, son capaci d'intoppare col loro piccol cervello lì, e smarrire la sostanza dell'argomento. Discorriamola dunque di buona fede:

59 Nella Chiesa, cioè nella corporazione ecclesiastica, nel senso che abbiamo (num. 16.) precisamente fissato, dobbiamo noi riconoscere, per cominciare *ab ovo*, una vera, e propria *capacità* a possedere beni temporali, tanto fondi, che mobili? Nasce quì la ricerca: e se la Chiesa non si mostri capace di dominio, non si potrà capir bene come, e perchè lo abbia avuto.

Or sù questo fondamento appunto è dove il nostro *Pensieri* (§. 7. e segg.) è entrato proprio nel pecoreccio, ed ove ha del particolare il suo libro, per cui dee essersi meritati da' suoi gli elogj di ragionatore da Scanna, e l'eco de' Gazzettieri. Grande però è l'imbroglio a entrar dentro a questa specie di sua nuova marcia, e a fissare ciò che egli stesso abbia voluto intendere, se pure ha inteso. Proviamoci a raccapezzarlo.

60 Pare dunque indubitato, che meditando a principio (ivi) in generale le corporazioni, o collegj, e società, alle quali vedemmo che a scopo fisso vuol pareggiata la Chiesa; neghi loro la capacità di possedere propriamente in comune. Egli dice tante filosofie sù l' invenzione di quel *corpo morale*, e contro questi esseri metafisici, e persone fittizie, e *unioni morali personificate* (§. 12) inventate secondo lui dalli *scolastici della Legge* (p. 8. n. 1.) a oggetto di dar loro la capacità che non hanno di possedere, che vi dà tentazione a pensar male del suo cervello, che non gli sia riuscito di formarsi idea della *comunion positiva*, e del *possesso solidale* (num. 51.) della natura, e de' Giuspubblicisti. In qualunque modo però passi questo, costui fissa ne' fondamenti del suo lavoro, che il diritto di possedere fondandosi in natura sù quello che ha ciascheduno *alla propria fisica esistenza, e conservazione* (§. 1), *quindi il corpo morale, o collegio che non è un individuo fisico, e reale, non è un essere vivente, che abbia dalla natura bisogno o diritto di esistenza, e di conservazione. Non ha dritto alla propria fisica esistenza di cui n'è privo* (già ce l'aveva detto), *e perciò non ha diritto di possedere quanto gli è necessario, perchè non ha questo bisogno*, (anche

questo era detto) *quindi di sua natura non può possedere*, *non essendo* (tutto ridetto) *che un essere di ragione*, *un ente metafisico*, *o a meglio dire fittizio*. Ho voluto copiare intero questo §. 10. (p. 11.) perchè espone tutto il sistema del nostro *Pensieri* in ciò che ha di più nuovo, e son cose che le ridice spesso, per paura di non averle dette quivi abbastanza.

61 Il garbuglio peggiore però nasce dipoi, quando col tuono de' *più sicuri principj* (§. 78. p. 38.) fissa con egual sicurezza che questi *corpi morali sono veri padroni*, *che hanno il possesso*, *e il dominio de' beni temporali*... *Ecco dunque trovati* (qual mai ritrovamento affè d' Ercole?) *i padroni di questi beni*, *e sono tutti i Collegj legittimi*, *o corpi morali*, *ai quali furono o venduti*, *o donati*. Sù questo piede và in seguito, e può vedersi il num. 11. §. 86. ec.

Quivi vedete che comparisce da saltare un gran fosso per chi non metta giù le parole come elle vengono, e voglia capire quanto basta ciò che si dice. Imperocchè nell' idee, che non sono parole, si trova difficile ad intendere come appiccicare il possesso in chi non ha *capacità*, nè dritto di possedere; e intender come, si trasmuti in proprietario, o Padrone legittimo chi in natura e in dritto non lo può essere.

Non bisogna però correr subito nemmeno a questo rumore, nè dal ravvicinamento di queste contraddizzioni frettolosamente conchiudere che il Palmieri non abbia voluto dir nulla. Vi son persone che bisogna conoscerle bene. Quando Pelagio cominciò a predicare a ogni quattro parole la *Grazia*, che aveva sempre negata, vi fu della buona gente che gli credè: Ma i più avveduti dubitarono subito, e poi si accorsero che parlava *di un altra Grazia*, e così intendeva conciliare il prima, col poi. Quando Arnaldo architettò il famoso gingillo di dire che le cinque proposizioni dette in cento luoghi da Giansenio, non erano state mai dette, tutti quelli che le avevano fino allor sostenute sguittirono nel rifugio, e le predicarono eretiche, e condannate a ragione. S'ebbe paura de' due celebri canoni del Tridentino (Can. IV. & XII. Sess. XXIV. *de matrim.*), che condannano *coll' anatema* chiunque asserisse che la Chiesa non ha autorità sugli impedimenti matrimoniali ec., finchè un pazzo come un Launojo non raccapezzò il sutterfugio di fare intendere un' autorità avuta dai Principi: e allora si corse al rumore, anche a costo delle ridicolezze di far mettere dalla Chiesa tra i Dogmi definiti come di fede un puro fatto umano, •

un diploma in carta pecora che non v'è al mondo. Palmieri stesso, ed in questo suo libro (pag. 33.) cerca di spuntar tutta la spada all'insigne decreto della sess. XXII. cap. 11. dello stesso Concilio di Trento, con piegarlo ad un senso ridicolo, che la Chiesa ivi parli dei Principi, che si appropriassero i suoi beni per conto loro personale, a un dipresso come Acabbo voleva la Vigna di Nabot. In somma siccome dalla storia sempre s'impara; quando il nostro *Pensieri* ci viene a dire quelle due opposizioni che i corpi morali *possiedono con incapacità di possedere;* bisogna già immaginarsi che debba aver preparata in suo capo qualche bricconeria Giansenistica da ingarbugliarci a sostenere che ha detto bene.

62 Non che Io creda una grand'importanza il confondersi sulle sue intenzioni, ma perchè il ritrovarle serve alla causa, ecco come mi sembra sul suo contesto, che se ne debba spiegare il sistema. Già lo scopo direttissimo dell'Autore, sempre bisogna averlo alla mente quando con giusta ermeneutica se ne vogliono interpretar le parole. In questo libro dee discendere per legittima conseguenza: che i beni del Monastero de' Benedettini di S. Caterina di Genova (num. 39.), alla lor soppressione rimasero vera-

mente *giacenti*: onde l'Abb. Palmieri Sacerdote Cattolico li potè comprare senza pericolo d'averne un giorno a render conto al Tribunale di Dio, ove non si leggono le Pandette: e quindi ne potè far negozio con i Greci Scismastici ec. Questo è lo *scopus operis*, e ci debbe dar regola. In due diversi sensi adunque (e ne produrrà tre, quattro, e sei se bisogna) egli parla in questi due cardini del suo libercolo. Quando ci dice l'*incapacità* de' corpi fittizj a posseder beni reali, intende di incapacità *di natura*: e quando dee trovare la capacità che non v'era, per fissare la proprietà, allora intende di una capacità data dalla *legge civile*. In tal guisa tutto il negozio è fatto. Siccome le associazioni morali non mangiano in *qualità di Collegio*, ma di persone: e non posseggono in *qualità di persone*, ma di Collegio; allora due bellissimi effetti conseguono. In primo luogo se la legge toglie al Collegio il diritto di possedere che gli ha dato *come Collegio*, e non come persona che mangi; viene a cessare ogni bisogno, i beni restano inutili, e però giacenti alla disposizione del Principe. Secondariamente, e per una stada più corta, se il Principe stesso scioglie il Collegio che dee a lui l'esistenza legale, sparisce in tal caso la persona

stessa morale, che essendo fittizia, e impassibile, non aveva bisogno di beni temporali; e perciò essi un'altra volta ritornano liberissimamente giacenti, ed in mano del Fisco.

63 Non credo che questa interpretazione possa riputarsi ingiuriosa, nè straniera al senso del nostro Autore: Poichè o egli dice ciò che ho qui esposto, o non dice nulla; e niuno si dee supporre che scriva un libro di 71. pagina per non dir nulla. Non intendo però che siano tolti per l'A. N. gl' imbrogli, per questo solo che l'abbiamo capito. Anche fissatone il senso rimane da conciliarlo. Un incapacità di *natura*, che si è trovata nella persona fittizia, bisogna spiegarci bene, come si può risanare dalla legge civile. Il demente, il parvolo irragionevole, può egli abilitarsi a fare un contratto nel suo vero senso per mezzo di un Senatus Consulto o di una costituzione imperiale? Supposta anche concretabile quella sua persona fittizia, o ente che in realtà non esiste, e che pure la legge dee far capace di posseder giustamente *beni reali*; non si creda il *Pensieri* che per un Giuspubblicista sia terminato l'abisso, in cui si è abbandonato. Ci dee ora determinare nettamente ove vada a risedere il dominio di quei beni reali, che egli non vuole in alcune di quel-

le persone che mangiano componenti il Collegio, di cui solo dice la legge, che si *Legatum sit, debeatur*. Rimettere la proprietà nell'associazione, astratta dalle persone, perchè essa presenta il bel comodo di non mangiare; non combina *in natura*, non che *in Gius*, poichè l'associazione astratta non è capace di *occupare formalmente* (num. 48.) che è l'unico, e incommutabile fondamento di qualunque proprietà in natura. Que' beni dunque, esistente il Collegio, resteranno così per aria senza padrone, e intanto se ne serviranno le persone che mangiano, in virtù della legge civile, che le ha autorizzate a servirsene. Ma se la legge medesima non dichiara preliminarmente ella stessa, che que' beni son *suoi*, con quale autorità ne' principj di natura (num. 49.) potrà disporre de' frutti, e autorizzare a consumarli le persone che mangiano? Facciamo dunque che un tal suo dominio su beni che *sembrano* del Collegio, la potestà civile lo dichiari in tempo che i donatori, o gli acquirenti lo sappiano, per non essere gabbati nelle lor traslazioni. Allora dovrà dirci l'Autore in qual Codice esiste cotesta legge, la quale ha dichiarato, che i beni che parevano dei Collegj non erano altrimenti loro, ma bensì andavano nel di lei dominio

fino dal tempo del passaggio. Badi bene che non gli venisse voglia di farlo sottintendere, o dichiarar dopo il fatto. Imperocchè le proprietà *sotto intese* saranno un gius naturale di nuovo conio: e se poi quel negozio si facesse dichiarare dalla potestà dopo che i Collegj è sembrato che facciano degli acquisti, e i proprietarj veri è sembrato che lascino loro la propria roba; io ho paura che il ripiego non vada peggio dell'imbarazzo.

Ecco ciò che Io voglio dire. Il Sig. Ab. Sieyes fece stampare in Parigi un suo *Discorso* del dì 10. di Agosto 1789. senza data, in ottavo, e in esso proporrà all'A. N. e a chi volesse credergli, alcune poche difficoltà. Lo Scrittore non è sospetto di curialismo, e forse nè anche di qualche cosa di meglio, ed è in grado di farsi ancora ragione, se mai il *Pensieri* lo volesse imbrogliare con distinzioni sottili. Egli dunque (pag. 6. 8. 14.) la discorre così: „ I „ beni Ecclesiastici (se è troppo presto a „ nominarli, sostituitevi la parola *Collegj*) „ come tutti gli altri, appartengono a colo„ ro, ai quali i Donatori hanno voluto che „ appartenessero. Eglino erano in libertà di „ farne altro uso legittimo: ma in fatto, e „ sotto la disposizione delle leggi, li dona-

„ rono al Clero, e non già alla Nazione.
„ Voi avete un bel far dichiarare, prose-
„ guiva a dire il Sig. Abbate (pag. 8.),
„ *che i Beni degli Ecclesiastici appartengono*
„ *alla Nazione: Io non capisco come si fac-*
„ *cia a dichiarare un fatto che non è vero...*
„ ancorchè in un favorevole contrattempo
„ faceste dichiarare, che i Beni di Lingua-
„ doca, appartengono alla Guienna, io non
„ comprendo come una semplice dichiarazio-
„ ne potesse mutar natura ai diritti. Ciò
„ solo di che vo d'accordo si è, che se i
„ Guasconi fossero in arme, e potessero,
„ e volessero con una grande superiorità di
„ forze dare esecuzione alla pretesa senten-
„ za, vò d'accordo, diceva, che invadereb-
„ bero le proprietà altrui. *Il fatto allora se-*
„ *guirebbe la dichiarazione: ma il diritto non*
„ *seguirebbe punto, nè l' uno, nè l' altra.*
„ *La Nazione* (pag. 9.) *ella stessa, ben-*
„ *chè legislatrice suprema, non mi può to-*
„ *gliere nè la mia Casa, nè la mia opinione.*
„ *Rimontando ai principj, si trova che la*
„ *garanzia delle proprietà è lo scopo d' ogni*
„ *legislazione. Come è possibile immaginarsi*
„ *che il legislatore appunto me la possa to-*
„ *gliere, se e' non esiste, che per proteggerla?* „
Forse questa citazione sembrerà un pò lun-
ga al Sig. Abb. *Pensieri*: ma io sarei ten-

tato ad allungarla anche più. Si assicuri però che vi ci resta da pensar tanto pel negoziatore de' beni di S. Caterina de' Benedettini, che temo molto per lui non gliene abbia a ritornare anche più forte il pensiero sino in punto di morte. Intanto si liberi se gli riesce da questi scoglj del suo sistema teoretico e pratico, e ne metta le idee in analogia con il gius di natura, ancorchè i Canoni non si avessero a rammentare. Pensi a rispondere nettamente al Sig. filosofo Sieyes come in natura possa la Nazione aver proprietà senza occupare *formalmente*: darla altrui se non l'ha ella medesima, e toglierla senza consenso, o delitto del proprietario.

64. Anzi mi dovrà spiegare eziandio come Filosofia, e in giuspubblico possa intendersi: nel caso di dovere abbandonare al Principe la proprietà, o la disposizione di questi beni; come poi sia andata la cosa, che nessuno de' proprietarj che lasciava la sua roba al *Collegio*, non si sia mai fatto capire di lasciarla al Principe? E come le persone collegiate quando acquistavano con i danari del Collegio qualche fondo; non abbiano detto mai nel contratto che lo compravano per la Nazione? Resta anche dunque da dire (e per un Giansenista, que-

sta è una difficoltà da nulla,) come si faccia con tutto il genere umano, che sempre ha parlato, ed espresso in un modo, a fargli dir sempre tutto il contrario? Di quali formole si doveva servire la povera gente per precisare la traslazione della sua roba; o come dopo averla precisata sì chiaramente, non debba ciò contar nulla (num. 53.) e farsi un fàlò d'ogni cosa? Vedete quante questioni per un povero Giuspubblicista, che vuol farsi autore di un nuovo Codice per la natura, e le Genti!

65 Cerchiamo di levarlo da questi imbroglj che non finirebbero mai. Confessiamo così alla buona che se il N. A. non l'ha fatto apposta per gabbar le persone, in fatto di diritto pubblico non ne capisce nulla pel verso suo. Camina a tentone per cercare le idee ove non sono, *& nubem pro Junone captat*.

Ancorchè si abbia per un momento con lui a fare alla Chiesa di Gesù Cristo l'umiliantissima ingiuria di paragonarla ai Collegj pagani (nn. 34. 35.), pure bisogna discorrerla in tutt'altro modo circa i loro possedimenti. *La comunione positiva*, e *la proprietà solidale*, sono idee di natura, e inalterabili dalla legge delle Società, che vennero dopo di loro. *Le persone* dunque

legalmente collegiate hanno un vero dritto di possedere in comune tuttociò che occupino senza ingiustizia (num. 48. 51.). In natura hanno questo diritto non già perche formano un Collegio, il quale non mangia, ma bensì perchè esse sono persone che mangiano benchè collegiate. Non voglio dirgliela io questa faccenda, perchè l' A. N. sarebbe Uomo da negarmela benchè sì chiara. Glie la dirà la legge stessa da lui prodotta (p. m. §. 14.), e che ha capito la ragion naturale, e l'impossibilità di ciò che ora costui ha preteso, levando con una distinzioncella tutti i bisogni fisici di un Collegio, e per formarne qualcuno che non mangi, nè spenda.

66. Ecco dunque quanto più giustamente l'intendono le leggi, benchè pagane (citt. DD. l. 3. tit. 4. *quod cujuscumque* l. 1.). Le Società, o Collegj organizzati con certe forme determinate, addetti a uno scopo fissato, permanenti, e riproduttivi, sono stabilimenti che suppongono lo stato Sociale, e gli son posteriori: quindi soggetti al pubblico Imperio. Dunque non si può lasciare all'arbitrio di tutti il formare così fatte corporazioni. Tal libertà è stata ristretta dalle leggi: *legibus, et S. Consulto -- ea res coercetur.* Tutte cose giuste. Formato

però, continua la legge, legalmente il Collegio, *quibus autem permissum est corpus habere collegii*, non ne può cader controversia, è una *proprietà* naturale, legittima quanto quella della Repubblica stessa, il diritto di possedere: *proprium est ad exemplum Reipublicæ habere res communes &c.* (Vid. sup. n. 40.). Non altro è il senso dell' altra legge (DD. lib. 34. tit. 5 leg. 20.) citata pure dal N. A. al §. 17. che anzi fissa, ed inculca nuovamente la massima della precedente: *nulla dubitatio est, quod si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur &c.* Sì, glielo accordo. Le leggi pagane distinsero Collegi *leciti*, e *illeciti*. Il granchio che egli ha preso per la luna non è cotesto. Egli ha inteso, e quel che è peggio ci ha fatto tutto il suo fondamento che ai Collegj permessi era la legge quella che *dava il dritto di possedere*, come lo levava ai vietati. Falso, falsissimo. *Collegium si nullo speciali privilegio subnixum sit* (L. 8. de hæred. instit.) non vuol dir altro che la mancanza del *licet*, che esprimono le altre leggi, e che si richiamano scambievolmente. Tutte diffidano in tempo i proprietarj a non contrattare, nè *donare* a corpi che non abbiano quella speciale *licet coire*, perchè sarà invalido: *cui autem non licet coire* (o

nullo speciali privilegio subnixum della cit. l. 8.) *si legatur , non valebit:* Ma conceduto una volta quel privilegio, per cui *licet coire*, allora *nulla dubitatio est, quod si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur* (cit. leg. 10. DD. lib. 34. tit. 5.). La cosa cammina in piano, *non se ne può dubitare;* posta l'ammissione del Collegio gli viene la qualità di possedere: e una proprietà intrinseca, come alla Repubblica stessa: *proprium est ad exemplum Reipublicæ habere res communes &c.* Ne stia pur sicurissimo l'Abbate Palmieri, che la legge, la quale dica di dare essa la facoltà di possedere alle corporazioni ammesse, quantunque se anche vi fosse sarebbe asssurda, e contraria al diritto della natura (nn. 51. a 55.); pure non esiste, nè tra quelle che egli ha trovate, nè fra altre che potesse cercare. E' una cosa che se l'è sognata egli la notte innanzi alla famosa sua compra: e se fece tutta la sua speculazione sopra quel fondamento, prenda pure il consiglio di quel buon libretto che è uscito con la data di Venezia in questi giorni (*Rimedio contro gli scrupoli per la compra de' Beni Ecclesiastici. Venezia* 1803.), e restituisca la roba a chi và.

67. Dunque tutte le conseguenze tira-

te sù questo sogno, che la capacità di possedere nel Collegio *legittimo*, venga dalla legge civile; son tutte false (ved. i §. 17. 18. 19. a 25. dell' Autore). L' unico vero è ciò che hanno espresso le leggi: che *non v' è dubbio esser cosa intrinseca, e propria* di cotesti Collegj il possedere, subitochè esistano legittimamente. Anzi è vero verissimo ciò che dice il cit. Sieyes (*observations Sommaires sur les Biens ecclesiastique* 10. *Aout.* 1789 *pag.* 5 *che niuno ha mai dubitato, nè può dubitare da senno*, „ che qualsiasi cor-
„ po morale nella Società non sia capace
„ di vero, e proprio dominio, al pari di qua-
„ lunque individuo .... „ anzi della Nazio-
„ ne medesima ec. (ved. anche pag. 42.).

La spiegazione poi se la vuole, viene dall' idee premesse sul diritto di natura circa la *comunion positiva* (num. 40) o possesso solidale. Imperocchè le persone riunite in Collegio, e addette a occupazioni più, o meno distraenti o gravose, portano nell' associazione il diritto personale di natura al possesso, e al dominio delle cose necessarie alla vita come tutti gli altri uomini, e corrispondenti alla mercede dell' opera, cui sia addetto il Collegio. Il loro dominio dunque in comune non è punto differente da quello di chi possiede solidalmente, e suscetti-

bile delle considerazioni medesime. La potestà non può considerare in altro aspetto tali associazioni quando esistono legittimamente: ed in caso che l'associazione si sciolga (*jure ne an injuria* , nemmeno quì importa) „ in tal caso direbbe il citato Sie-
„ yes (pag. 10. 11.): non è vero che uc-
„ cidasi il proprietario. Sempre rimane in
„ vita ciascheduno degli antichi possessori
„ solidali, e garantiti nella loro proprietà
„ dalla precedente protezzion della legge.
„ Eglino non si possono spogliare contro lor
„ voglia, nè percuotere con la pena della
„ confisca, perchè la legge non aveva mai
„ detto (ivi pag. 12.) che l'aggregarsi a
„ quella corporazione fosse un delitto „.

68 Garantisce inoltre potentemente la proprietà vera delle corporazioni legittime, la volontà espressa de' proprietarj sciolti che per contratto oneroso, o gratuito ammessero all'occupazione, o al dominio de' proprj beni qualcuno della corporazione, a nome comune. I proprietarj particolari contemplarono cioè nelle loro largizioni l'utilità di questi corpi, l'impiego che vi avevano persone loro amorevoli, e accette, la retribuzione che era giusto ne risentissero, e i bisogni, e le spese, che vedevano necessarie al disimpegno delle favorite incombenze. La

volontà dunque di trasferire il dominio fu in grazia dell' opera, e degli operanti: e anzi considerando il sussidio avuto in mira, riguardò specialmente le persone compossidenti. Sapevasi che la legge ne aveva autorizata l' associazione, e non ebbero bisogno d' altro per potere secondo le leggi di natura, e delle genti, lasciare, o vender la roba a chi aveva la capacità di occuparla.

69 Quanto poi alla grande, e indissolubile corporazione della Chiesa (n. 34.), queste ragioni procedono con un senso sempre più forte. Per ora un capitolo di Preti, o un Convento di Frati, o di Monache, non si consideri in una Città, che come un Collegio legittimo in faccia alla Legge civile, e secondo le regole di natura, e di giuspubblico. Lo stato quando ammesse alcuno di cotesti stabilimenti, li ricevè quali erano, e con i loro rapporti di unione ad altre corporazioni intermedie, e finalmente alla grande, e universale della Chiesa (num. 34. ec.). Acquistarono beni nelle forme consuete, e legittime, e divennero proprietarj in conseguenza non della legge, ma del diritto di natura, per cui *quibus permissum est corpus habere Collegii, proprium est habere res communes*. Se il Collegio particolare si scioglie, i compossidenti dovranno lasciarsi dal-

la legge in libertà di disporre a lor piacimento de' loro possessi: e i Benedettini di S. Margherita coerentemente alle loro regole riporteranno i beni alla lor Religione. La particolare incapacità di possedere personalmente non può esser considerata quando si prescinde dalla rivelazione, e non si discorre che sul diritto comune. Voi siete un sofista, se supponendo lo Stato come mero Giuspubblicista, lo fate esaminare, e giudicare i suoi giusti diritti riguardo ai corpi collegiati, sopra i principj de' voti sostanziali, de' consiglj evangelici, delle disposizioni canoniche. Vergognatevi una volta di que' vostri trabalzi da una ipotesi all'altra, che vi sono stati sorgente di tanti puerili paralogismi. Determinatemi il personaggio che volete rappresentare. Se non mi volete conoscere che come un cittadino di questo mondo non potete mettere me, e le mie corporazioni in altro rapporto che in quello di uniformità colle leggi comuni a tutto il resto della Società sottoposta. Se mi riconoscete come un Ministro di Dio e un custode del Deposito della fede; ciò che dice il Vangelo, e dispongono i Canoni lo imparerete da me: io da voi sentirò il disposto di vostre leggi.

70 Sotto questo solo colpo d'occhio (e

secondo la natura delle cose non ne poteva essere diversamente) i Gentili di tutti i Secoli sino a questi nostri giorni l'hanno sempre riguardato qualunque stabilimento ecclesiastico, subitoche lo hanno ammesso nel loro Stato. Cominciati i possedimenti, acquistata una Casa, fabricata una Chiesa, la potestà politica, non ha potuto riguardarla altrimenti che come *possesso del Cristianesimo*. Non si è cercato mai se là dentro abitavano Preti, o Frati, nè s'erano neri, o bianchi. *Quella è la Chiesa de' Cristiani*. Nella famosa questione sotto l'Imperatore Alessandro Severo (vid. Lamprid. in vita Alexand.) sul possesso di certo fondo che era contrastato alla Chiesa dal Collegio de' *Popinarj*; l'esame della controversia non potè cadere che sù i titoli legittimi di possesso, e non già sulle specificazioni del possessore. L'Imperatore rescrisse: che il luogo si restituisse ai Cristiani: poichè soggiunse è sempre meglio *ut quomodocumque illic Deus colatur, quam Popinariis dedatur*. Sarebbe cosa ridicola il dubitare che Alessandro Severo cercasse nel suo giudizio se il possesso del controverso fondo fosse conforme, o nò alle regole del Vangelo, e de' Canoni, e se dovesse appartenere ai Monaci, o ai Preti di una Diocesi, oppur d' un' altra. Lo Stato *quando non*

è *che politico* ci conosce tutti sotto il solo cognome generale di *Cristiani*: e non vi fu altro giudizio da pronunziare che; *Christianis dedatur*. A quale poi de' nostri stabilimenti il luogo dovrà appartenere, ne discorreremo fra noi.

71 In un altro giudizio parimente famoso nella Storia Ecclesiastica de' primi Secoli, dovette interloquire l'Imperatore Aureliano (Vid. *Euseb. hist.* lib. VII. cap. 23.) il di cui braccio furono costretti a implorare i Cattolici contro Paolo Samosateno, che sebbene separato dalla nostra comunione per la condanna del Concilio Antiocheno secondo, non voleva abbandonare il possesso della casa Episcopale. Il giudizio dell'Imperatore fu quale doveva essere sulle nozioni generali, quali può avere uno Stato *politico* sù questi punti, e rescrisse; che la casa appartenesse a chi averebbero giudicato *i Vescovi italiani*; *e specialmente quello di Roma*. Lo Stato cioè non sapeva altro di noi se non che uno stabilimento di nostra Chiesa, dovunque fosse, apparteneva a quella corporazione che aveva quasi le radici specialmente in Italia, e faceva corpo sotto di un solo Capo il Romano Pontefice. Se poi nella casa da cui restava espulso Paolo di Samosata, noi fonderemmo un Episcopio, o un

Capitolo, un Monastero, o un Seminario; queste non erano ispezioni del dritto pubblico. Restano tutte queste cose subordinate al diritto di proprietà, che si riconosce così in massa appartenente alla nostra Comunità: e il *proprietario* dispone della sua roba.

72. Dissi che queste materie continuavano a proceder così fino ai nostri giorni, ed è ben naturale perchè tale è la marcia del dritto senso comune, e della ragion delle genti, ovunque i perfidi cavillatori non son giunti ad intorbidarla. La Chiesa Cattolica possiede ancora innumerabili stabilimenti sparti nel dominio degli Infedeli, e subordinati alla Congregazione di Propaganda, nell'Impero della Cina, e ne' Regni convicini, in tutta l'Armenia, e la Siria, ed in altre provincie sottoposte all'Impero Ottomanno, come in quello de' Persiani ec. Missionarj ecclesiastici, o de' diversi Istituti Regolari, fecero quà, e là degli acquisti, o col denaro di Propaganda, o con le personali loro industrie, o per donazioni de' Fedeli di quelle parti. Innumerabili volte succede che uno di quelli stabilimenti si trasloca, o permuta: si mandano i Francescani, ove una volta erano i Frati di S. Domenico, i Preti ove erano i Frati: si succedono i Vescovi, e i Vicarj Apostolici: la Chiesa

Romana regola come crede più conveniente la disciplina: ed in faccia alla legge si mutano *i possessori, non il possesso*. I contrasti che qualche volta s'incontrano, non provengono mai che dalle vessazioni particolari de' Magistrati, qualche volta corrotti da un partito, o da un altro per l'aggiudicazione particolare di un fondo ec: ma la regola sempre cammina nella sua marcia, che qualunque debba intendersi il possessore, lo sia perchè appartiene alla corporazione solidale proprietaria: *la Chiesa de' Cristiani*. Attualmente si è solleciti nelle Smirne per uno stabilimento che si crede acquistato da alcuni Gesuiti che esistevano colà, e poi son morti: e i Sacerdoti della Missione che vorrebbero occupare quello stabilimento, non sono ricercati di altra prova dal Governo Ottomanno, se non che dell'Istrumento di acquisto che fecero quei Padri; e più volte sono stato sollecitato io stesso a cercar notizie in questo Archivio della Casa del Gesù. Se l'Istrumento si ritrovasse, il Turco, che pure è Turco, cavillerebbe meno del Sacerdote Palmieri, e non avrebbe altra conclusione da tirare se non che questa; *esso è uno stabilimento Cristiano: dunque se siete Cristiani pigliatevelo liberamente, e disponetene fra di voi*. Le ragioni generali del-

la natura, e delle Genti, quà in Turchia non suggeriscono altre forme di giudicato: se voi ne avete delle diverse, tenetevele pure in pace, che noi camminiamo sopra il principio che non si levi ad alcuno la roba sua, e faremmo dare cinquanta bastonate al Muftì, che ci suggerisce il cavillo che i beni erano nostri, perchè alla soppressione de' Gesuiti erano rimasti *giacenti*.

73. In compendio vi ho applicata sul fatto tutta la giusta giurisprudenza che son ito confermando nel decorso di questo scritto. Le teorie selvaggie delle giaciture de' beni a qualunque soppressione particolare, o cambiamento de' subalterni nostri stabilimenti, sono incognite affatto alle prime idee della buona fede, e della ragion generale de' Popoli. Avrei anzi diritto di calcare la mano sull'impostura dell' Abbate Palmieri che viene a asserirci riputate le cose diversamente fra noi nella famosa circostanza della Soppressione de' Gesuiti, che ci allega per prova della persuasione comune sul diritto de' Principi di disporre de' beni che per soppressioni rimanesser vacanti. Ella anzi è questa una prova delle più luminose, che si professa il contrario. Imperocchè se egli anderà a leggere prima di azzardare come fa, il famoso Breve di Clemente

XIV., vedrà chiaro, ed espresso, che egli *il Pontefice* in qualità di Capo della Chiesa, e generale amministratore delli Stabilimenti Ecclesiastici, riserbando a se stesso il convertire in usi pii, e più conformi alla loro destinazione originaria, i Beni della Compagnia abolita, esistenti nello Stato temporale della Chiesa, *Egli* ne rimetteva una consimile applicazione alla pietà de' Sovrani Cattolici ne' respettivi loro distretti. Il Breve fu richiesto, e accettato così; e la Religione de' Principi si vide autorizzata secondo le cattoliche regole da chi solo poteva disporre in quell' emergente.

74. Applicando dunque la giustizia su' fatti, e astraendo dalla forza che può solo prodursi in argomento fra gli Hobbesiani, e fra gli Orsi; in qualunque stabilimento già proprietario, e soppresso, vi saranno da far due questioni: *su' la soppressione, e su' beni*. La prima, che è anche più corta non appartiene direttamente a questo nostro lavoro, e si potrà non ostante risolvere dai suoi principj. Anche i diritti sono una proprietà, e le opere appartengono a chi le crea (n. 28. e seqq.), come il riformarle, o distruggerle spetta a chi ne ha la pertinenza. Quanto poi a ciò che dovrà esser de' beni già posseduti; se non avrà a parlar-

sone come fin quì, sopra altri principj, che sul diritto di natura, e delle genti; vario forse sarà il modo di giudicare in minuzioso dettaglio, in quali mani debbano far passaggio cotesti beni, e per quali ragioni. Ma per la grande ispezzione della GIUSTIZIA, senza la quale *niuna Città giammai prospera, nè prosperò;* qualunque passaggio debbano fare que' beni, se dal Convento particolare, alla Religione: Dalla Religione alla Chiesa universale: o riconosciuti gli ultimi compossidenti, come *solidali* e non altro in faccia alla Città; in qualunque modo le cose debbano andare *in Canonica*, certo sempre sarà, che la Città stessa non possa più entrare a discutere se disciolti, ritengano, o distraggano, riuniscano a altre dipendenze, vendano, o facciano qualunque altro uso coerente alle leggi *generali*, e *comuni* a tutte le proprietà nello Stato. Queste cose sono fra tutte, le meno che debbano importare nel paese *della giustizia naturale*. Su que' beni posseduti in comune, i Teologi discorreranno fra loro in un modo, o in un altro; ne verrà una conseguenza, ne verranno due, quattro, venti, sempre però meno quella, che vorrebbe il Palmieri, di cascare subito nelle mani di chi era nato per non le prendere, e costituito in natura

per conservarle (****). Sempre mi ha suggerito la prima idea delle cose, che se avessi un Servitore astemio, darei a lui le chiavi della cantina: e gli Orientali che capisco-

(****) *Io aveva dedotte tali cose dalla natura delle proprietà, dai principj sociali, e di giuspubblico, che propendono sempre a tener lontano il Fisco quanto più sia possibile dalla massa de' Beni di particolari, o delle Comunità. Quando avvertito da persona dotta che cercassi nelle Leggi Romane, che ci doveva essere in termini ciò che la ragione mi aveva qui discoperto, ho rinvenuto appunto nel Cod. DD. lib. 47. tit. XXII.* de Collegiis, & Corporibus *num. 3. che la Legge dichiara perfino a favore de'* Collegj illeciti, *che se il Principe li disciolga, i Socii dividano fra di loro ciò che possedevano in comune. Ecco il Testo preciso.* Collegia si qua fuerint illicita, Mandatis, & Constitutionibus, & Senatus consultis dissolvuntur. Sed permittitur eis cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri. *Tanto egli è vero che quando la ragione cammina dritto, fra gli uomini si rincontra. Quella del Palmieri perchè và storta gli avrebbe suggerito il contrario*: e pecunias si quas habent;

no questo latino, fanno degli Eunuchi per dar loro in custodia il Serraglio. Il Palmieri avrebbe voluto, che il senso umano mandasse queste cose a rovescio.

75. Sul fine di altro mio scritto che altre volte citai (*Lettera del Terreni &c.* Livorno 1799. pag. 19.) su questa stessa materia, dissi, che dopo aver sempre insistito sopra i soli principj della filosofia umana, bisognava pure mi ricordassi delle voci della Religione. Terminerò ora alla maniera medesima, rammentando ciò che ci dice su questo punto la Filosofia religiosa. Ella ha riconosciuto non solamente ne' tempi del Cristianesimo, ma in tutte le generazioni degli Uomini, che i beni di questa terra che qualsiasi proprietario separava per usi religiosi, si dovessero intendere come restituiti alla proprierà più immediata dell'eterno Creatore delle cose tutte, ed a lui consacrati. *Sacrum, sacrove commendatum, qui clepserit, rapserit patricida esto*: disse, come si ha ne' *Fragmenti*, la legge delle dodici ta-

senza dubbio si capisce dove le averebbe mandate. Vada però Egli a studiar meglio le leggi prima di venire a citarle: o piuttosto dica il Breviario, e faccia penitenza de' suoi spropositi, che non sono filosofici solamente.

vole, che è un compendio di tutto il dritto Greco, e Romano. Quindi l'usurpazione di questi beni *sacri* tutte le genti le dissero *sacrilegio*: e di Agesilao ci racconta Cornelio (*in vit.* cap. IV.), che gli faceva meraviglia il veder presso i Popoli: *non gravioribus pœnis affici qui religionem minuerent, quam qui fana spoliarent*. E Stazio (hist. lib. 4.) dà appunto ad Annibale il titolo di *Sagrilego, & quod rebus sacris non abstinuerit*. Per nove anni la Grecia combattè i Focensi, perchè avevano spogliato il tempio di Apollo, e quella che si chiamò *guerra sagra*, fece nel Mondo tanto onore a Filippo, che ne riferisce Giustino (lib. 8. cap. 3.), che *Diis proximus haberetur: illum vindicem sacrilegii, illum ultorem Religionum: quod orbis viribus expiari debuisset, solum, qui piacula exigeret, extitisse*. Esempli anche più illustri potrei raccogliere da Tito Livio (lib. 5. cap. 33., lib. 29. c. 15). Ma non voglio riferire, che un sentimento notabilissimo di Erodio (*Rerum judicat.* lib. 1. tit. 3.). *Si quæratur de rebus sacris*, e' dice, *an quandoque iis liceat uti, respondendum est in prophana non licere*. E prerende che ciò specialmente debba intendersi per la guerra, come la più contraria alla destinazione religiosa, e pacifica di quei beni. *Hoc Grae-*

ei, prosiegue a dire, *hoc Romani judicarunt. Elæi superaverant Arcades. Cum itaque novo stipendio victis opus esset, cæpere uti pecuniis sacris. Erat excusatio temporum, necessitatis, inopiæ. Nihilominus Mantinæi pro eo jure quo præerant Arcadibus, prohibuere uti. Quid enim? Hostes a templis abstinent, Cives non abstinebunt? & ab hominibus excusari possit, quod in Deos admissum, DII IPSI PERPETUO VINDICANT?* Forse però vi fu allora qualche Palmieri fra gli Arcadi, che cercò di soffiare nel fuoco, e creare de' beni *giacenti*, ridendosi della superstizione di chi riputava *sagro* il campo del Monastero, e il Cavallo del Canonico: e però avvenne che: *Arcades non acquieverunt. Appellarunt Myrios. Hi (qui ut Anphyctiones Græciæ, sic totius Arcadiæ judices erant) caussa cognita pronunciarunt; frustra, & perperam appellarunt. Ita est apud Xenophontem. Quod vero C. Mario, & Gn. Carbone Coss. templorum vasa, atque ornamenta aurea, atque argentea, ne Militibus stipendia deessent, S. C. conflata sunt, admissum est eo tempore, quo non Reipublicæ victoria quærebatur, sed præmium victoriæ erat Respublica. Neque tam id fuit S. C., inquit Valerius, quam bellis civilibus vis, & LATROCINIUM. Ergo a contrariis apparet Romani quid sentirent, Repubblica bene costitu-*

ta. Sed de Epunctiis memorabile est, qui cum Phociorum tyranni sacra eorum conflavissent, hinc factam monetam, sparsim collegerunt, donoque Apollini dederunt. Sin qui Erodio, che merita d'esser letto bene, e meditato in tutte le sue parti. Si riscontri Giustino lib. 2. cap. 7., lib. 24. cap. 7. 8., Floro lib. 2. cap. 7., Diodoro Siculo lib. 16., Polibio lib. 5. cap. 3., Livio lib. 1. cap. 16., e innumerabili altri, che di qualunque Popolo, e gente si potrebbono addurre a far eco a queste voci della natura di tutti gli uomini?

76. Ma che sarebbe se prendendo quì in mano i monumenti di nostra Chiesa, volessi spiegarvi un erudizione superflua, e comunissima, di ciò che in questa materia ci dicono le divine Scritture, i SS. Padri e le leggi Canoniche fino all'ultimo Concilio di Trento, e al Diocesano di Roma sotto Benedetto XIII.? Voi ne potete più sottintendere di ciò che io possa dirvene. (Si vegga una dotta Dissertazione del Sig. Avv. Agostino Valle, oggi Prelato della Chiesa Romana *de Bonis Ecclesiæ Romæ* 1802.)

77. Quanto a me temo che qualcuno de' miei Lettori nel trovarsi convinto dai principj di ragion comune, e naturali, non resti con un certo fondo di desiderio, che avessi esaminata la cosa eziandio, secondo

appunto i principj Canonici, e le idee cristiane per rilevarne cosa potrebbe spettare al Principe cattolico per le famose ragioni di *protettore della Chiesa*, e *della Religione*, che si son fatte tanto valere in questi ultimi anni di generale intorbidamento. Siate certo però, che la cosa in tal caso anderebbe anche peggio per gli Avversarj. Imperocchè passando a discorrerla *da Cristiani*, tutte quante le ragioni a buon conto che dal dritto generale abbiamo ricavate sin quì, verrebbero tutte dentro puntuali, ed intatte: e la rivelazione, la tradizione de' Padri, e le disposizioni canoniche, che sicuramente non hanno fatto altro che applicare la retta ragione al concreto nostro; non sarebbero, che una giunta della derrata. L'unico imbroglio nella controversia lo forma, non il metodo della disputa, ma la leggerezza di quel capo che superficialmente vi si applica, e che a guisa di una porta sù gangheri, gira intorno alla controversia senza fermarvi mai il piede. Mentre ascolta le prove di chi ha presa la strada della Canonica, e adduce Concilj, e Bolle; gira dall'altra parte, e si distrae con dire, che anderà tutto bene, ma che son cose de' Preti, che si capiscono, debbono avere accomodati gli affari loro come tornava più conto. Se

poi li mettete alle strette colla ragion naturale, e i dritti primitivi dell'uomo; purchè non arrivino a starsi fermi, girano sull'altro ganghero, e pensano che bisogna vedere ciò che spetterà al Principe quando è Cattolico, e Protettor della Chiesa. Così non hanno mai finito coteste dispute, che la buona fede averebbe rese assai corte, se come altre volte ho inculcato, fissassero il personaggio che voglion fare rappresentare alla Società. Senza esser cristiana, nel caso nostro la farebbero *ingiusta*: cristiana, la renderebbero *persecutrice*, e sagrilega, contenti di accomodarla col nome di *protezione*, e terminando che la Chiesa protetta dovesse andare a star peggio che ove non è altro che tollerata (n. 69. 70. 71. 72.). Anzi a mettersi a generalizare la materia per questi versi, ne verrebbero fuori tante cose più odiose, e tanti diritti da rivendicare dalle angustie, che importano anche più della casa, e del campo.

78. Io che mi pregio, come spero di cuore, di amare la Chiesa di Gesù Cristo, e il vero bene di tutti i miei simili, e la quiete, e fedele soggezione di tutti i Popoli alle legittime potestà, che di qualunque forma esse siano, Dio ci ha dato per governarci in sua vece, acciò le rispettiamo,

e le amiamo nel breve corso di queste cose che fuggono; darò termine a questo veloce mio Scritto con proporvi a meditare un riflesso, che è tutto proprio del carattere di un Cristiano, e che porto da tanti anni fisso nel cuore, specialmente dipoichè tante calamità inondano Europa, e sotto le quali gemono i cattivi ormai, e i buoni. Dobbiamo esser grati in molte cose al sistema presente delle Città, che forse non si è mai veduta un'applicazione così gravosa, e sollecita, e multiplicata nell'impiego di tante braccia per felicitare la cosa pubblica, e far prosperi i Popoli. Tutti i sistemi son raffinati. L'agricoltura, il commercio, le arti, la scienza monetaria, la politica di rapporto, e assoluta; tutto è cresciuto a un grado di lumi, e di attività, che qualche gran Ministro de' vecchj appena sembrerebbe scolare d'un aggiunto de' nostri Dipartimenti. Con tutto questo però non si capisce come vada la cosa, che fatiche sì illuminate, e incessanti facciano sgomentare gli operaj stessi sull'esito di quella felicità, che vorrebbero procurarci, e che veggono allontanarsi quasi in ragione de' sudori che spargono nel ricercarla. Una volta la Barca camminava a piene vele, e i Nocchieri quasi dormivano spensierati al timone, ed al remo. Vi

sarebbe egli qualcuno che mi sapesse spiegare questa notabilissima differenza di moto? *Perchè non tira vento dal Cielo*: rispose un uomo dell'arte, che prese il paragone materialmente, e alla semplice. Un Frate poi ricorse al Testo, *Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilant, qui custodiunt eam*.

79. Più in particolare, e relativamente all'oggetto, di cui abbiamo sin quì parlato, un'altra riflessione, e ho finito. Fu detto qualche volta da persone saggie, che in politica si danno de' Casi contrarj alle prime regole di Aritmetica, e che talora 4. e 4. fa 2. La cosa può esser vera, e anche più. Parlo di un fatto, che ormai si è reso sensibile a tutta Europa, e che in conseguenza si può citare senza invidia. Una specie d'Idrope infuocata sembra aver attaccato in tutti i paesi le Casse pubbliche della finanza: e intanto le speculazioni per ripararvi, e i torrenti aperti da tutte parti per farvi colar dentro il benefico umore, non sono già in proporzione dupla, e tripla de' tempi andati, ma sormontano ad aumenti che farebbero spavento a poter dettagliarli. Tutti potranno fare delle speculazioni su questo fatto meglio di me. Ma non mi è sin qui riuscito di trovare alcu-

no, eziandio fra i più intelligenti, e informati, che sappia veder proporzione fra tutte le cause, che si conoscono de' nuovi impegni della pubblica spesa, e così smisurato aumento di entrata. Tutti si stringono nelle spalle, e in conclusione *la Cassa è vuota*. I nostri Antichi, anche nella superstizione delle genti, quando sentivano de' mali pubblici, alzavano gli occhi al Cielo, per vedere se la cagione venisse di là, e pensavano a Giove anche sentendo scoppiare un tuono. Quanto però a me, fo lo Storico. Ho veduto in tutti i paesi cominciare la malattia che ho descritta, per appunto con l'epoca che pareva ne dovesse segnare il rimedio, che veramente si ricercava; vale a dire da quel momento medesimo nel quale *si è incominciato a contare fra le risorse ordinarie, e forse più comode della finanza pubblica*, I BENI CONSACRATI A DIO, *e al necessario trattamento della sua Chiesa*. In quel medesimo istante, non solamente 4. e 4. ha cominciato a far 2., ma 8. e 8. fa *zero*. In Italia, forse per la disgraziata influenza di Paolo Sarpi, la prima a promuovere questi metodi, e la più costante nel ritenerli fu la già Repubblica di Venezia. Ella si gloriò tanti Secoli del titolo di *Vergine*, ed ora possiamo

rammentarla, perchè è una cosa che *fu*. L'esperienza è tanto costante, che se vivessi in un paese, ove osservassi i primi sintomi del medesimo male; mi metterei a gridare per le piazze: *badate che la cagione non ne sia la medesima*. Il Mondo ha cinquantotto secoli, e la Storia di tutti i Popoli non ha mandata mai in fallo, e non poteva mandarla perchè è divina quella gran massima, che le Nazioni prosperano, non per un mezzo, o per l'altro, ma solo per la *giustizia*, e che dove essa manca, segue la *miseria* e la povertà, per quanto sembri per altre parti che dovesse regnar l'abbondanza; JUSTITIA ELEVAT GENTEM: MISEROS AUTEM FACIT POPULOS PECCATUM (Prov. XIV. 14).

Ma a che servono questi *scritti*, quando si và innanzi co'*fatti*; Io non so che dire. Sono *Uomo*, e la giurisprudenza de' fatti, lascio metterla nella sua classe a chi vuole. Serve dunque lo scrivere fino che sono *Uomini*. Se non altro queste saranno *appellazioni* al Tribunale della ragione, a quello della posterità, e specialmente di DIO, che giudica gli Uomini, e le loro Città.

IL FINE.

INDICE

DE TITOLI

DEL PRESENTE OPUSCOLO.

§. I. *Principj num.* 1. *a* 5. *pag.* 3.
§. II. *Rapporti delle Società politiche con Dio, da cui derivano n.* 6. *pag.* 7.
§. III. *Rapporti della Società con la Chiesa n.* 7. *a* 20. *pag.* 15.
§. IV. *Rapporti della Chiesa relativamente a i suoi stabilimenti di ministero, e funzioni n.* 21. *a* 27. *pag.* 59.
§. V. *Rapporti della Società civile, relativamente alli stabilimenti Ecclesiastici n.* 28. *a* 44. *pag.* 74.
§. VI. *Rapporti delli Stabilimenti Ecclesiastici nelle Società civili, quanto alla capacità, e diritto di possedere Beni in comune n.* 45. *a* 79. *pag.* 103.

VIDIT.

Petrus Niccoli Prior Eccl. Ins. Coll. S. Mariæ Infra-Portas, & Revisor Episcop.

IMPRIMATUR SI VIDEBITUR.

F. Belzoppi Vicarius Generalis.

IMPRIMATUR.

Fr. Dom. Bacci Ord. Prædic. S. T. M. Vicarius S. Officii Fulginiæ.

Si correggano i seguenti, fra quelli errori corsi nella Stampa, che mutano senso. Gli altri si rimettono all' attenzione del Leggitore.

		Errata	*Corrige*
Pag.	4. lin. 22.	—— ei fa	ci fà
——	13. 7.	Augurj	Auguri
——	16. 1.	eterne	esterne
ivi	15.	può	fà
ivi	18.	rivoluzioni; le	rivoluzioni. Le
——	23. 29.	non vi possono	non ci possono
——	26. 23.	le lascia	lo lascia
——	28. 10.	contento	convinto
——	33. 9.	si crede	si credè
——	34. 16.	vero conosciuto	vero, conosciuto
——	36. 20.	dall'Onnipotente	dell' Onnipotente
——	38. ultim.	voi sarete	voi farete
——	41. 23.	*la mia .... la mia*	*la nostra ... la nostra*
——	45. 13.	delle potestà	della potestà.
——	51. 23.	ingiusta mentre	ingiustamente
——	61. penult.	dunque che le	dunque le
——	63. 5.	soleano	volevano
——	69. 22.	e che	è che
——	76. 9.	legalizzata a da	legalizzata da
——	80. 27.	contrario, e ciò	contrario a ciò
——	92. 4.	rinvengono	rivengono
——	95. 13.	della sola	dalla sola
——	103. 1.	metà	meta
——	108. 12.	e disposte	e disporre
——	115. 6.	chiede	diede

	Errata	*Corrige*
ivi	12. si occupa	li occupa
ivi	21. poi	più
ivi	22. 23. civilmente	civilizzate
117.	1. ad una	quì una
119.	16. dalle cose	delle cose
127.	16. a sostenere	e sostenere
133.	18. come Filosofia	come in filosofia
146.	7. suggerisce	suggerisse
151.	10. *et quod*	*eo quod*
ivi	23. Erodio	Erodiano
152.	19. *appellarunt*	*appellatum*
153.	4. Erodio	Erodiano

BIBLIOTECA

LETTERA

DEL CANONICO

FERMINO TERRENI

PENITENZIERE D' ACQUAPENDENTE

ALL' EX-CITTADINO

GIO. VINCENZO BOLGENI

TEOLOGO EC.

SU LA VENDITA DE' FONDI

DELLE CHIESE

ATTENTATA NELLE REPUBBLICHE

DELLA RECENTE DEMOCRAZÌA.

IN CERAPOLI

L' ANNO 1799.

PRESSO GIUSEPPE ZECCHINI E COMP. IN LIVORNO

CON APPROVAZIONE.

LIAE 000524
N. INV. 305095
BER. I. 50

CIVICHE RACCOLTE STORICHE MILANO

L' AUTORE

A CHI LEGGERÀ

Questo mio, a principio brevissimo Scritto, seppi, che fu stampato l' anno scorso in Venezia dall' Andreola. Lo stesso Signore Abate Bolgeni, a cui ne rimessi confidenzialmente una copia a mano, ne ha dipoi avuta la stampa, e ne riporta con esattezza alcuni squarci nella sua Opera sul giuramento democratico (N. 61. pag. LVI. LVII.) Si vegga ciò che ho dovuto dirne al N. 74. del mio Trattato sul medesimo giuramento, impresso ne' giorni scorsi dal Vestri in Prato. Io però, per una serie di combinazioni, che non occorre quì raccontare, non ho potuto veder finora la stampa dell' Andreola, benchè mi sia stata trasmessa più volte, e in questo punto dubito che ne sia affatto smaltita quella Edizione, che ho ragione di credere essere stata conforme al mio manoscritto, mentre i citati squarci, che ne riferisce Bolgeni veggo che vi corrispondono con precisione. Poichè dunque è ormai pubblica questa brevissima Epistola, e l' Avversario, già rispettabile è tornato a attaccarla; ho avuto luogo di riconoscere, che per un oggetto di

tanto rilievo, e di tanto strepito nelle controversie del giorno, le cose vi sono trattate troppo in succinto, e molte delle ragioni di fondamento accennate più tosto, che sviluppate, e messe alla portata di ciascheduno. Ho pensato dunque, che sia pregio dell' Opera in riprodurla con una giunta, che supererà la derrata, ponendovi come in Appendice alcune Note *di non lieve interesse, che gli argumenti toccati di volo nel breve testo, elucidino più ampiamente, e confermino, e rivendichino da qualche difficoltà, che siasi posteriormente prodotta. Vi tratto delle materie rilevantissime, e di uso generale sul diritto delle proprietà, su' la vera nozione del patto sociale, sul metodo de' contributi ne' bisogni dello Stato sulle qualità de' diritti di conquista, su' titoli e la fòrma de' possedimenti Ecclesiastici ec. Se poi abbia eseguiti e afferrati questi intenti gravissimi, con proporzionato discarico, e abbia recato a schiarirli delle nozioni che non ripetano inutilmente il già detto; toccherà a voi, Lettore Amico ed esercitato, a portarne giudizio. Io non son sicuro, che della mia persuasione più intima, e della sicurissima bontà della Causa. Dio voglia, che in quel modo, che la ragione trionfa senza dubbio per lei, così una volta ci si pongano i* fatti *in accordo, e non abbiamo sempre a deplorare quel rovescio del Tragico:*

Video meliora, proboque;
Deteriora sequor.

Finalmente ho pensato di riunire nella presente Edizione, la stampa anche per extensum *de' due Scritti di Bolgeni, che diedero occasione alla mia Lettera, e ora la danno alle Note; il* Parere, *cioè e gli* Schiarimenti *del suo Parere, che pubblicò in Roma colle stampe di* Gioacchino Puccinelli a S. Andrea della Valle. *Mi servo della stampa medesima dell' Autore; e in tal guisa si avrà tutta la causa sotto degli occhi, e tutto il comodo di giudicarne con cognizione. Anzi, non temendo lo svantaggio d' essere prevenuto, manderò alla testa gli Scritti dell' Avversario, e dipoi seguiranno le mie risposte.*

PARERE

DEL CITTADINO EXGESUITA

GIO. VINCENZO BOLGENI

TEOLOGO DELLA S. PENITENZIERIA

Sull' Alienazione de' Beni Ecclesiastici.

Tre ostacoli pare che impediscano tale alienazione, e la rendano illecita. 1. La Religione: 2. La giustizia: 3. Le Leggi della Chiesa. Dico che nelle presenti circostanze niuno di questi ostacoli ha luogo, e la detta alienazione può farsi dall' autorità pubblica civile lecitamente, e validamente. Per conseguenza potrà ognuno i Beni Ecclesiastici così alienati comprare lecitamente, e validamente.

Non osta 1. la Religione. Questa che cosa prescrive su questo punto? Prescrive che in uno Stato Cattolico il culto, ed i Ministri di esso, siano provveduti, e mantenuti convenientemente. È chiara, e nota a tutti la massima che chi serve all' Altare dee vivere dell' Altare (*I. Cor. IX. v.* 13.) come dice

S. Paolo; e G. C. vuole che gli Apostoli siano mantenuti dal popolo, poichè l'operario è degno della conveniente mercede. (*Luc. X. v. 7.*) Questa è legge divina, ed anche di diritto naturale nella sostanza. Ma la maniera poi di provvedere al culto ed a' suoi Ministri, è lasciata all' arbitrio degli uomini. Ciò si faccia o con beni, e fondi stabili fruttiferi, o con assegnamenti mensuali, oppure annui, o con prestazioni, e limosine manuali, sempre il precetto divino è in salvo. Dunque la Religione non osta all' alienazione de' beni Ecclesiastici, purchè il culto, ed i suoi Ministri siano mantenuti, e provveduti convenientemente. E dico *convenientemente*, cioè colla decenza propria di un culto istituito, e voluto da Dio, e in quel numero di Ministri, che basti al servizio del popolo secondo la quantità in ogni popolazione.

Non osta 2. la giustizia. Distinguendo *il dominio* dal *possesso legittimo* de' fondi, certa cosa è che opera contro la giustizia chiunque (ancorchè voglia supporsi essere Padrone diretto) senza giuste ragioni spoglia il Possessore legittimo de' beni posseduti. Questa è la objezione più forte, che comunemente si fa contro la pubblica autorità civile, che voglia alienare, e vendere a suo profitto i Beni Ecclesiastici. Ma cosa certa è altresì che nelle gravissime necessità pubbliche, alle quali non possa provvedersi in altra maniera, i Cittadini sono obbligati a

concorrere al provvedimento con parte maggiore, o minore, secondo il bisogno, delle loro sostanze, e nei frutti, ed anche nei fondi stessi: per conseguenza la pubblica autorità è in diritto legittimo di disporre e dei frutti, e dei fondi ancora, fino al segno che basti a provvedere alla necessità. Niuno dubita, o può dubitare di questa massima. La legge di Dio comanda che si paghino i tributi, e le gabelle (*ad Rom* XIII. *v.* 7.). Or che altro si fa col pagar tributi, e gabelle, se non dar parte delle proprie sostanze legittimamente possedute, ed anche esistenti in vero dominio proprio? E se crescono per le circostanze i bisogni del Principato, crescono anche le contribuzioni, e l' obbligo di pagarle. E parlandosi determinatamente de' Beni ecclesiastici, è notissima la dottrina de' SS. Padri potersi, e doversi questi alienare in soccorso de' pubblici bisogni, e calamità. La Storia ecclesiastica fornisce moltissimi esempj di tale alienazione quasi in ogni secolo, e in tutte le Nazioni Cristiane, come è noto agli eruditi senza bisogno di dettagliarne le prove.

Ora nelle circostanze presenti non v' è alcuno, il quale non conosca con evidenza esser noi nel caso di pubblici bisogni così grandi, e pressanti per la massa enorme de' debiti dell' estinta Monarchìa, e per le spese correnti, che è impossibile provvedervi altrimenti che coll' alienazione, e vendita di

parte almeno de' fondi. Dunque l'autorità pubblica ha vero diritto di fare tale alienazione: dunque in facendola non si offende la giustizia; e il suddito è obbligato a sottomettervisi. Nè può egli andare indagando, se in tale alienazione si passino i limiti della necessità, o non si serbi la giusta ripartizione. Coteste sono spezioni, che si faranno dalla pubblica autorità, e da chi ne ha l'esercizio. Il buon Cittadino, il quale non conosce tutte le circostanze dei pubblici bisogni, nè può sapere tutti i rapporti dell' amministrazione generale, deve sempre supporre equità, e giustizia nelle disposizioni de' suoi Rappresentanti relative al publico bene: e generalmente la presunzione stà a favor de' Superiori. I giudizj privati non servono ad altro che a tormentare i particolari, ed a turbare la società, e l'ordine, e la quiete pubblica: e questo è un gravissimo peccato contro la legge di natura, e di Dio, secondo quella massima universale, che detta essere la salute del popolo legge suprema. *Salus populi suprema lex esto.*

Non ostano 3. le Leggi della Chiesa. Queste comandano che i Beni Ecclesiastici non si alienino senza il beneplacito Apostolico. Ma queste leggi riguardano i Particolari contrattanti fra loro, e sono ragionevoli, e giuste, per ovviare alle frodi, ed alla dissipazione di detti beni. La Sovranità civile, ed i Rappresentanti di essa, non sono, e non possono essere compresi sotto queste

leggi. I Beni, e fondi ecclesiastici sono cose temporali, e non appartengono all' essenza, e necessità della Religione. Si è mostrato di sopra nel 1. punto che la Religione non esige il mantenimento del culto, e de' suoi Ministri, piuttosto in fondi fruttiferi, che in altra maniera: dunque i fondi non appartenendo all' essenza, e necessità della Religione, restano fuori della sfera delle cose spirituali, e sono compresi nella classe delle cose temporali appartenenti alla giurisdizione della Sovranità civile. Con qual diritto, dice S. Ambrogio, si possiedono i campi della Chiesa? Col diritto imperiale, e civile. Altrove dice il medesimo S. Padre, che l' Imperatore può togliere i Fondi della Chiesa. E questo è anco il sentimento di molti insigni Teologi, e Canonisti, e di Nazioni cattoliche intere. Se nei Benefizj ecclesiastici si considera qualche cosa di spirituale, onde si commetta simonia nel dar danaro per averli, questa spiritualità cade *sul titolo di percepire i frutti* per l' offizio spirituale annesso al Benefizio, ma non cade sul fondo fruttifero, potendosi percepire il frutto conveniente all' offizio annesso in altre maniere senza fondi determinati, come si è detto nel punto 1.

Essendo dunque i fondi della Chiesa cose meramente temporali, appartengono per conseguenza alla disposizione del Sovrano civile per alienarli in vantaggio del Pubblico con giuste ragioni per non offen-

der la giustizia, e salvo sempre il conveniente mantenimento del culto, e de' suoi Ministri, per non offendere la Religione. Nè in farne l' alienazione il Sovrano civile ha bisogno del consenso della Chiesa. Se ne avesse bisogno, e fosse obligato a stare su questo punto alle leggi della Potestà ecclesiastica, egli non sarebbe indipendente da questa Potestà, non sarebbe più Sovrano nelle cose civili, e temporali. Ora è cosa certa che le due Potestà, ecclesiastica, e civile, sono supreme, ed indipendenti l'una dall'altra, ciascuna nella sua sfera. Dunque le leggi della Chiesa non ostano punto all' alienazione, e alla disposizione de' Beni ecclesiastici da farsi dalla Sovranità civile, benchè ostino quando si faccia da persone particolari.

Sulla dottrina di questo 3. punto si può vedere l' egregia Opera del celebre difensore della Chiesa Canonico Pey intitolata *l' autorità delle due Potestà* (Parte III cap 3. §. VII ediz. di Fuligno 1788.), dove la stabilisce, e sviluppa eccellentemente con ragioni, e con autorità. Potranno dunque e i Cittadini, ed i Forestieri con tutta sicurezza, e quiete di coscenza, comprare quei Beni ecclesiastici, i quali dalle Autorità Costituite della Republica Romana saranno messi in vendita, senza mettersi in pena del Beneplacito Apostolico.

1798. Presso il Cittadino Puccinelli a S. Andrea della Valle.

SCHIARIMENTI

DATI DAL CITTADINO

GIO. VINCENZO BOLGENI

In difesa, e conferma del suo PARERE sopra l' alienazione de' Beni Ecclesiastici.

Questo parere più volte domandatomi in Roma, e perciò divulgato colle stampe, e prima di esse ricercatomi da varj Vescovi, e da persone in dignità, e loro trasmesso fin dall' anno passato, come ne ho testimonj presenti, ha tirato sopra l' Autore un mondo di accuse. Sono stato a piena bocca chiamato disprezzator de' Canoni, traditor della Chiesa, e quasi (e senza quasi ancora) un eretico. Accuse così gravi sono poi ben fondate? Entro a far vedere che non hanno altro fondamento fuorchè nella irriflessione, nella precipitanza del giudizio, e in qualche altra cosa.

Tutte le difficoltà, che ho sentito farmisi, hanno il difetto sostanziale di non battere il punto preciso della questione. Mi si propone una questione specolativa, generale,

astratta: *è lecito alienare i beni Ecclesiastici senza il beneplacito Apostolico?* Io rispondo di sì in certi casi, e con certe limitazioni, ch' esprimo ben chiaramente, e con tutta precisione. Si prende la mia risposta, e si tira fuori del caso, e delle limitazioni, dove io l'ho ristretta, e per dir così incastrata: da una questione astratta, *e di mero diritto*, si vuol condurmi a questioni pratiche, *e di fatto*: per giunta neppur si rileva, e non si capisce il senso delle mie parole. Con questo metodo non vi è Scrittore, neppur canonico, cui non si possano far dire grandi spropositi, ed eresìe.

Si dice dunque che io con quel *Parere* dò ansa ed occasione a grandissimi abusi. Ma l' abuso è sempre cosa *di fatto*; ed io non parlo che *del diritto*. Gli abusi li condanno anch' io francamente. Eppoi gli abusi quando mai hanno potuto essere ragion buona per impugnare una verità? Tante verità morali, delle quali tutto giorno abusano gli uomini perversi, cessano per questo di essere verità?

Ma questa verità, si aggiunge, non dovea mettersi fuori per non dare scandalo. Questa sarebbe una ragion buona, e da valutarsi in altri tempi. Nelle occorrenze presenti si sono dimenticati i miei Avversarj *della necessità estrema*, in cui siamo, la quale autorizza, e rende necessario il togliere quei dubbi, che ritraggono le persone pie dal comprar beni ecclesiastici messi in vendita,

e così impossibilitano il rimedio indispensabile alla detta necessità. In queste circostanze una verità utile, ed assolutamente necessaria per istruzion comune, e per rimediare alle urgenze pressantissime, non solo è bene di dirla, ma si è obbligati a dirla. Dello scandalo è in colpa non la verità propalata da me, ma la poca, o niuna riflessione di chi la condanna con troppa fretta, e rende così inutili le provvidenze di chi per salute comune è strettamente obbligato a togliere il popolo da quella estrema necessità, nella quale geme, e va a perire. Non si ricordano mai gli avversarj di quella massima generale, ed indubitabile, che la salvezza del Popolo è una legge suprema? *Salus populi suprema lex esto.*

Si replica, che così la Chiesa va ad essere spogliata di tutto il suo patrimonio. Rispondo, che io parlo dentro i confini di *una necessità estrema*: che definisco con tutta chiarezza, e precisione, tal necessità esser quella, *alla quale non possa provvedersi in altra maniera*: che accenno *dover la pubblica autorità non oltrepassre i limiti della necessità*: che finalmente affermo *essere di diritto divino, ed anche naturale, il mantenimento conveniente del culto, e de' suoi Ministri.* Si combinino queste cose con un momento di riflessione, e non sarà più possibile farmi seriamente il presente obbietto Qualche stordito ha detto che io non distinguo il culto cattolico dai falsi culti, e dai Ministri di essi:

quasi che fossi tanto stordito ancor io di dire *esser di diritto Divino* il mantenimento di un culto falso, e de' suoi Ministri.

Si obbietta, che col togliere i fondi fruttiferi, e supplire con prestazioni manuali, si fa schiava la Chiesa, e si rende più facile alla Potestà secolare il sottrarre al culto, ed ai Ministri il mantenimento: che finalmente non è decenza costringere il Sacerdozio a far la figura, e ad avere la realtà di salariato.

Rispondo con ordine retrogrado. A me fu proposto di discutere il punto *del diritto*, non già quello *della decenza*. Dunque l'obbietto della decenza è fuor di proposito, e di questione. Nego poi quella maggior facilità che si asserisce. Alla secolar Potestà tanto è facile negare, o impedire una stabilita manual prestazione, ovvero oblazione, quanto è facile sequestrare i fondi, e frutti, come ne abbiamo moltissimi esempj antichi, e recenti. Le cose vanno in ciò del pari. Finalmente la sottrazione delle prestazioni, o il sequestro de' fondi e de' frutti, sono *fatti* che si debbono esaminare a parte, quando accadono, sulle circostanze, e limitazioni già accennate; ma non entrano punto nella discussione generale, ed astratta sul lecito dell'alienazione de' beni Ecclesiastici in certi casi. Siamo dunque per la quarta, o quinta volta fuor della questione.

Ma perchè, si replica, parlar solo de' beni Ecclesiastici? I Secolari non sono an-

cor essi obbligati a concorrere co' loro beni al rimedio delle pubbliche necessità? Rispondo, perchè a me fu proposta la domanda soltanto sui beni della Chiesa, non sui beni dei Secolari. Ciò posto, come c' entravo io a parlar dei Secolari? Dovevo forse imitare il dotto metodo de' miei Avversarj di uscir sempre di questione? E tuttavia ho voluto accennare almeno questo punto dei Secolari con quelle parole, che *la pubblica Autorità dee pensare che si serbi la giusta ripartizione*. Del resto nè io, nè veruno dubita, che i Secolari ancora sono obbligati a concorrere ai bisogni pubblici, formando essi il maggior numero de' Cittadini.

Ma il punto, che ha più scandalizzato chi non ha voluto, o non ha potuto capire, e riflettere è l'aver io negata la necessità del beneplacito Apostolico. Quì si sono citati Canoni, Bolle di Papi, Decreti del Concilio di Trento, pratiche di Sovrani. Tutto va bene. Ma non ci dimentichiamo di grazia, che io parlo nel caso *di necessità estrema*, ed a questo solo caso limito la mia dottrina. Or mi si risponda a questa domanda. Un uomo, che si trova in estrema necessisà per viver lui, e la sua famiglia, prende qualche mobile, o moneta in casa d' altri: ha egli bisogno di domandar licenza, e chiedere il consenso del Padrone, o dell' Economo di quella roba? Nò certamente: questa è dottrina nota a tutti, e insegnata da tutti. L' estrema necessità lo pone *in di-*

ritto di prendersi quella roba, ed io parlo sempre, e solamente *del diritto*. Ora questo diritto esclude essenzialmente il bisogno dell' altrui consenso. Con tal consenso la roba si può prendere anche senza essere in necessità. Ed è ciò tanto vero, che ancora quegli Autori, i quali vogliono che, quando si può, si domandi il consenso, almeno per decenza, e convenienza, affermano altresì, che negandosi il consenso, tanto e tanto la roba si può pigliare. Dunque il diritto di uno esclude evidentemente la necessità del consenso dell' altro. Applicate al caso nostro. Il dirmi che altro è prender danaro, o mobili, altro prender fondi, è un non capir niente. Il dominio del Padrone tanto è sui mobili, quanto sui fondi: basta che non si oltrepassi quella necessità, che dà diritto di prender roba d' altri. Oltre di che avendo già io provato, che i fondi Ecclesiastici sono cosa temporale, e perciò soggetta alle disposizioni del Sovrano temporale nei casi, e colle limitazioni espresse, se un Sovrano nel disporre di ciò, che è a lui soggetto, avesse bisogno del consenso altrui, non sarebbe più indipendente, come è per confessione di tutti nell' ordin suo, non sarebbe più Sovrano. Le due ragioni addotte toccano il punto dell' evidenza.

Ma i Sovrani Cattolici lo chiedono il beneplacito Apostolico nelle alienazioni che voglion fare, e si stimano obbligati a chiederlo. Rispondo: bisognerebbe mostrare, che

i Sovrani chiedenti si trovassero nel caso *di necessità estrema* ben chiara, e non dubbiosa, qual'è il caso nostro, del quale solo io parlo. Torno a dire, che non si stacchi la mia proposizione dal caso, in cui l'ho posta, e dai limiti, entro ai quali l'ho serrata. Questa grazia non si sono mai compiaciuti gli Avversarj di farmi. Essi hanno commesso otto, o dieci volte un peccato logico.

Finalmente sono chiamato in colpa di aver pubblicato un *Parere* troppo conciso, e stretto: dovevo estenderlo un poco più, e schiarirlo meglio per evitare il pericolo di abusi, e di scandali. Questa accusa è vera, ed io confesso ora il mio errore. Già queste teologiche discussioni non sono fatte pel popolo, il quale non è capace d'intenderle bene: tocca ai dotti, che danno il tono al popolo, considerarle attentamente, ed istruire poi gli altri. Ho creduto troppo bonamente che quelli, i quali sono, o vogliono esser chiamati Teologi, fossero capaci di sviluppare dalle mie concise, e strette proposizioni quelle dottrine, e conseguenze, le quali vi sono inchiuse, e necessariamente ne discendono per poco che vi si rifletta sopra. Ho errato, il confesso: così ritratto ora la mia credulità. E non potevo mai supporre che persone di talento, e membri di un Corpo Sovrano ignorassero perfino i diritti, e i limiti della Sovranità temporale. Ma fortuna che non gl'ignorano i suoi Rappresentanti.

Una reale inesattezza di espressione, da niuno peraltro, che io sappia, avvertita, si trova nel mio *Parere*, ed è dove dico *se nei Benefici Ecclesiastici si considera qualche cosa di spirituale* &c. Questa maniera di esprimersi pare che metta in dubbio la spiritualità, che realmente c' è nei detti Benefizj. E quantunque dal contesto si veda che io conosco, e ammetto questa spiritualità, tuttavia è meglio esprimersi come segue, ed io ho corretto colla penna in qualche copia stampata. *E' vero che nei Benefizj Ecclesiastici vi è qualche cosa di spirituale, onde si commette simonia* &c.

S. Ambrogio solamente accennato nel *Parere* nel Sermone contro Ausenzio n. 33. dell' Edizione de' Maurini dice: *Si tributum petit* (l' Imperatore) *non negamus: Agri Ecclesiæ solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit... Non faciant de agris invidiam; tollant eos, si libitum est Imperatori: non dono, sed non nego.*

Alcuni hanno desiderato, che io avessi esposta colle stesse sue parole la dottrina del Canonico Pey da me solo accennata nel *Parere*. Non la copiai per non trascrivere un Paragrafo intero molto lungo. Supplisco ora col trascrivere la sinopsi di quel paragrafo fatta dall' Autore stesso. „ I Benefizj „ sono di materia mista relativamente alle „ funzioni spirituali, ed al temporale an„ nesso a queste funzioni. La proposizione

„ È DI FEDE in quanto alla competenza „ della Chiesa sopra lo spirituale, e DI „ DIRITTO NATURALE in quanto alla „ competenza del Principe sopra il tempo- „ rale. „ Nel corpo poi del Paragrafo svi- luppa, e prova a lungo queste due verità, e dice: „ La Chiesa sola può determinare „ qual sia la natura dei Benefizj... Il Prin- „ cipe SOLO può regolar la natura de' Beni, „ e delle dignità temporali, che sono an- nesse al titolo „. E poco più sotto sog- giunge: „ Le rendite Ecclesiastiche essen- „ do sempre sotto il dominio Sovrano del „ Principe; sono tributarie ai pesi dello Sta- „ to. Quelli, che si consacrano alla salute „ de' popoli, hanno diritto per leggi natu- „ rali, e divine, ad una rendita sufficiente „ pel loro mantenimento: ma questo tem- „ porale passa alla Chiesa con i suoi pesi „ naturali verso lo Stato &c. „

È vero che i beni della Chiesa sono offerti a Dio, e da tutta la tradizione si chiamano *cose di Dio*, *res Dei:* ma è altret- tanto vero che Dio non accetta offerte di cose temporali colla lesione dei diritti altrui. Offre taluno alla Chiesa roba d' altri: Dio non accetta tal dono, e il Padrone ha sem- pre il diritto di ripigliarsi la roba sua. Il So- vrano, che ha consentito, almeno impli- citamente, all' offerta de' beni temporali fatta alla Chiesa, non perde perciò il diritto di disporne, che gli dà l'estrema necessità per salute pubblica. Questo è un diritto inalie-

nabile dalla Sovranità. Dunque Dio non accetta le offerte di quei beni se non colla limitazione del diritto del Sovrano nel caso della detta necessità.

Tornando all' Autore or citato, sanno i Teologi qual egregio difensore dei diritti della Chiesa sia stato il Canonico Pey. Citando io la sua autorità, ho citato quella di un Teologo insigne, e famoso, in un libro stampato dieci soli anni fa, in una Città vicinissima a Roma, e coll' approvazione, e licenza della Potestà Ecclesiastica. Dopo tutto questo sarebbe un tratto di supina ignoranza, e di somma temerità il tacciare (come taluno ha fatto a larga bocca) la mia dottrina di eretica, o almeno di prossima all' eresìa.

Attesa l' importanza della cosa, soggiungo la seguente sinopsi del mio *Parere*, e di questi *Schiarimenti*, in una catena di brevi, e precise proposizioni. Spero che così l' intelletto più raccolto in un punto più stretto di vista, potrà meglio giudicare della rettitudine della mia dottrina.

I. *Salus populi Suprema lex esto*. Questa è la legge sovrana di tutte le leggi, in opposizione alla quale cedono, e restano inefficaci tutte le leggi umane, ecclesiastiche, e civili. Questa è massima certa.

II. Da questa sovrana legge nasce per volontà di Dio in chi governa sovranamente i popoli, quello che si chiama *alto dominio* sulle proprietà de' particolari sudditi di qua-

lunque specie, di modo che quando la necessità della salute pubblica lo richiede, può il Sovrano disporre delle proprietà de' particolari sino a quel segno, che alla detta necessità si provegga.

III. Questa stessa sovrana legge comunica, per dir così, ai Governanti supremi i suoi diritti, e la sua sovranità, di modo che non hanno essi bisogno nel caso accennato di domandare il consenso de' particolari per disporre de' loro beni, perchè tutti sono soggetti alla detta legge.

IV. Questa sovranità dei Governanti in vigore della sovrana legge è di sua natura inalienabile, ed inestinguibile, come inestinguibile è la legge medesima. Perciò niuno la può togliere ai Governanti, nè essi stessi la possono rinunziare; e se la rinunziassero, tal rinunzia sarebbe nulla di sua natura, oppure essi cesserebbero subito di esser Sovrani.

V. I beni temporali donati alla Chiesa non lasciano per questo di essere beni temporali, perciò sempre soggetti alla detta legge sovrana della salute pubblica, e per conseguenza alla disposizione dei supremi Governanti nei casi di necessità pubbliche.

VI. La sola legge divina potrebbe ostarvi, se vi fosse. Ma questa nè vi è, nè vi può essere, perchè la legge della salute pubblica è legge naturale, e perciò viene da Dio, e Iddio non può fare leggi opposte fra loro.

VII. Se dunque Dio accetta i doni di cose temporali, gli accetta sempre con questa natural limitazione, e condizione, cioè finchè non divengono necessarj alla publica salvezza: nel qual caso egli stesso li vuol rilasciare a tenor della legge naturale, che da lui stesso procede.

VIII. Inoltre Dio non accetta doni con lesione del diritto altrui, come non accetta il dono di roba d' altri. Se dunque i beni temporali sono naturalmente, e intrinsecamente sottoposti alla sovrana legge della salute pubblica, ed al Governante supremo del popolo, Iddio non accetta questi doni, se non inquanto, e finchè non siasi nel caso della pubblica necessità, nel qual caso il Governante supremo è in diritto di disporre di quei doni, e disponendone non offende nè i diritti degli uomini, nè quelli di Dio.

IX. Ciò è tanto vero, che anche in sentenza di quegli Autori, i quali dicono doversi anche in caso di necessità domandare il consenso dei Ministri della Chiesa, tuttavia confessano, che se questo consenso si negasse, tanto e tanto il supremo Governante potrebbe disporre dei beni della Chiesa e validamente, e lecitamente dentro i limiti più volte espressi. Dunque il diritto del Sovrano non nasce dal consenso del padrone.

X. Chi ha voluto obbiettare decenza, e convenienza per l' ossequio dovuto a Dio, ed alla sua Chiesa, è uscito fuori affatto del-

la questione *del diritto*, del quale solo io ho parlato.

Questo è stato, ed è il mio fermo *parere*. Chi ha voluto impugnarlo con certo scritto, è caduto nel solito difetto di non tenersi stretto alla questione propostami; si è divagato in cose estranee: vizio frequentissimo di chi impugna con troppa fretta le opere altrui. Si è voluto da un Anonimo dare un senso non favorevole al mio proposito sul testo di S Ambrogio da me citato: ma ognuno, che considererà attentamente quel testo, vedrà che gli si è dato un senso arbitrario, appoggiato a sole congetture, contro il senso naturale, ovvio, e risultante da tutto il contesto. Di più questo Scrittore anonimo affibbia implicitamente a me per sua cortesìa una calunnia, cominciando il suo scritto così: *il testo di S. Ambrogio, che favorisce l' opinione di quelli, che alla potestà civile ogni diritto accordano sulli beni Ecclesiastici, è il seguente*. La mia dottrina è limitatissima. Come mai si può dire, che con quella si accordi OGNI DIRITTO?

Del resto desidero che si rifletta al gravissimo danno, che si fa a tutto il popolo coll' eccitar romori, e col ritirarlo per falsi scrupoli di coscenza dal comprare i beni della Chiesa posti in vendita da chi ne ha il diritto per le circostanze *della necessità estrema*, in cui ci troviamo. Avrà forse tutto il peso da cadere sui beni de' Secolari? E se all' estrema necessità non si provvede,

che sarà del popolo? Che sarà degli Ecclesiastici stessi? E quelli che mi accusano d'aver dato gravissimo scandalo, riflettano che le circostanze urgentissime esigevano che si propalasse la verità da me detta, e provata. In tali casi ho imparato dal Pontefice S. Gregorio Magno, che *si de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scandalum quam veritas relinquatur.* (*Lib. I. Homil. VII. super Ezechielem n.* 5.)

Nella Stamperia di Gioacchino Puccinelli a S. Andrea della Valle.

A. C.

Acquapendente 16. *Maggio* 1798.

La compiacenza, che aveste due anni fa pel mio quesito matrimoniale mi dà ora coraggio di tornare a incomodarvi, con molto maggiore importanza, per richiamare due principj di fondamento, che sembrandomi trascurati affatto nelle vostre ultime stampe, possono rovesciarne da capo a fondo la dottrina che stabilite.

Ed il primo si è: ⁋ Che in molti casi si può dare gravissimo, e *colpevole* scandolo, dicendo e stampando cose, eziandio buone e vere in qualche aspetto. ⁋ Per andare al corto e al proposito, immaginatevi questo caso. In tutto questo nostro dipartimento del Cimino si è reso comunisssimo l'uso di fare de' contratti di cambio, ne' quali in fatto cerrissimamente, e notoriamente manca qualunque titolo estrinseco al mutuo, che possa ne' buoni principj giustificare un lucro

di proporzione sopra la sorte. Si declama, si deplora, si riprende, si predica, si scrive, bolle la contesa più forte...: ma l'avarizia sempre feconda in ripieghi, volta, si aggira, e torna sempre al suo dolce. Nel preciso maggior calore di questa disputa, vengo fuora io, e quì proprio stampo, e divulgo un — *Parere del Cittadino Terreni Canonico Penitenziere sopra i Cambj*. La sostanza del mio scritto è „ che i cambj sono lecitissimi utili „ al commercio, anzi qualche volta neces- „ sarj: che è uno zelo indiscreto quello di „ coloro, che li condannano: che non è ma- „ le, anzi un dovere, rompere in questo „ caso il silenzio, e levare li scrupoli, che „ possono compromettere la cosa pubbli- „ ca ec.... „ Voi subito condannate questo mio Scritto, almeno di scandaloso. Nè mi salva il rispondervi, che non ho portato se non dottrine ricevute ed ammesse da molti dotti, fondate in autorità ed in ragione, e sviluppate più a lungo dal celebre Canonico Pey. (*a*) Che se nel fatto i cambj non se-

(*a*) Il Bolgeni si appoggiò a questa autorità nel suo scritto per difendere lo spoglio delle Chiese nel

guono più colle condizioni da me prescritte, questo è un abuso della cosa, e non già la cosa medesima, onde ec..... Voi, dissi, non vi appagate di questo mio batter l'aria: ma stringendomi su le circosanze del caso concreto incalzate: lo sapevate, il mio buon Canonico, che in questo punto la disputa nel nostro Dipartimento non era di un tema in genere sul contratto di cambio. Sapevate, che con tutte le belle parole, messe ne' loro rogiti da' contraenti; il lucro in realtà prendevasi senza titolo, o almeno senza proporzione col titolo. Sapevate, che ogni volta si prometteva a' Confessori il compenso de' danni, che poi non si realizzava mai, e ne sono clamorose cento esperienze...; e voi uscite a gridare: fate cambj

---

suo *Parere* stampato al principio del 1798. Io che gli risposi in quel tempo critico, usai la precauzione di velare sotto questa parità la ragione che poteva sembrare odiosa, che con sostenere le vendite de' Beni della Chiesa in que' momenti di manifesto abuso della Potestà, si veniva a dare scandolo, o ansa alle compre e alle vendite, benchè forse non avessero sempre le condizioni, che si concedevano necessarie per renderle lecite.

e non temete del Diavolo. Ve la dirò io l'intelligenza di tutto il Popolo Il Canonico Terreni, dicono tutti, hà fatto un *Parere*, in cui dimostra, *che questi nostri cambj* son lecitissimi. Falso io soggiungo. Nò; reco, voi replicate, perchè nelle circostanze precise non avevate ragione di supporre, che si dovesse intendere, che parlavate de' cambj del Perù, o della Cina: e supponendovi coerente allo scopo, bisogna intendervi, o che voi negate la mancanza di titolo ne' nostri cambj (che è contro la più clamorosa notorietà), o che voi pretendete, che tal mancanza non tolga la giustizia del nostro lucro. Questa intelligenza di risultato è intrinseca: questo è il linguaggio, che danno al vostro scritto le circostanze. Se l'intendervi così, è colpa, la colpa è vostra. Voi ci avete scritto perchè i cambi si facciano: questa è la conclusione. Così voi mi replicate. Ed in tanto, quali conseguenze vengono dal mio Scritto: Che molti mi crederanno, in ragione composta del mio credito e dell' avarizia degli uomini: la coscenza di qualche semplice si scaricherà su la mia: l'usura passeggerà teologicamente: ed io porterò tut-

te queste partite, come Saulo alla lapidazione di Stefano, a quel Tribunale, ove l'illusione è passata, e il pretesto non giova....

Ma importa anche più l'attenzione al secondo principio. Eccolo. = In qualunque = forma giusta di società, non si può mai = dare il caso, che alcuno venga ragionevolmente spogliato di un suo possesso legittimo, se non per mezzo del suo consenso, o per motivo di suo delitto, = Notate: questo è un teorema di ragion delle genti, e di diritto comune, che non ha mai eccezione. Tutti i principj di Società mi assicurano talmente il possesso della mia Vigna alle Grotte, che comunque si cambi in queste parti la Sovranità, nemmeno ella ha diritto mai di spogliarmene, senza mio consenso, o delitto. Non ha questo potere *in fatto*: perchè anzi il salvare la proprietà in tutta la sua ragionevole estensione, è un de' primi elementi, per cui le Società si compongono. Non lo ha *in diritto*, perchè vedremo non essere mai possibile il caso, in cui la *Suprema lex salus populi*, richieda, ch' io sia spogliato contro mia voglia, e senza mia colpa. Di quì discende l'impor-

tantissimo corollario su la natura della proprietà nell' Imperio : = che il dominio = delle cose fra' vivi non si può trasferire = se non per un fatto di chi ha l' attuale, = e *immediato* possesso delle proprietà. = Il Sommo Imperante, badate, non ha alcun diritto spedito, prossimo, immediato, sopra una sola gleba de' suoi sottoposti. Elemento Sociale. Fare il Principato padrone *diretto e spedito* de' beni de' particolari suoi sudditi, sarebbe la tirannìa più sfacciata. Farebbe orrore il pensare, che nella democrazìa, in cui si professa di addolcire anzi tutti i principj di regime; si volesse invadere questo più forte Palladio d' ogni Città. Egli non cade mai, nemmeno per qualunque sinistro esito della guerra, e in qualunque più legittima ipotesi di conquista. Le guerre non si fanno, che fra Stato e Stato. Sicchè il più esteso effetto immaginabile di una conquista, può essere di spogliare *di tutti i suoi diritti* la Sovranità conquistata, e farvi succedere in totalità il Conquistatore. Peggio di così non può finire una guerra. Ora, siccome fra' diritti precedenti, non vi può mai esser quello della proprietà imme-

diata su tutto ec.; così non se lo può pretendere il Conquistatore. Evidenza. Quello che i Politici hanno detto *alto Dominio* su tutti i beni del suo territorio ec.; è appunto un dominio *alto*, che non arriva a aggranfare le proprietà. Egli non ha altro senso, nè può avere altro effetto, se non la suprema ispezione del Principe *sull' uso* delle proprietà sottoposte. Fra i mezzi di procurare il bene generale, l'uso de' beni particolari ha principal parte; e perciò dee essere in potere del Principato, che dee avere tutti i mezzi necessarj al bene sociale, a cui sono tenuti tutti a contribuire. Quindi il diritto di dar legge ai contratti, di regolare le successioni, di fissare i dominj ec.; non è altro, che una direzione *dell' uso* de' beni, un prescrivere al Suddito ciò, che dovrebbe fare egli stesso, se conoscesse tutti i rapporti generali, per cui è necessario alla cosa pubblica, che la roba vada così. Quindi il diritto di ordinarmi, che anch' io porti all' erario quella proporzione di contributo, che si ricerca per formare la massa necessaria nelle varie circostanze a' bisogni pubblici. E se mai questi fossero al segno, che per

contribuire la mia tangente, dovessi fare ipoteca, o alienare anche una porzione della mia Vigna; la legge può ordinarmelo, e io esser tenuto a obbedire. Crederei potervi dimostrare, che in pratica, in fatto, è impossibile il caso, che la contribuzione al bene sociale possa giustamente cadere su' beni necessarj alla sussistenza del Possessore: ma non vuo' divagarmi. Diamo anche il caso di tale gravissima necessità dello Stato, che il contributo totale della mia Vigna, sia necessario. Allora mi si potrà *ordinare* di darla: e se io la ricuserò, entrerà allora la Potestà regolatrice dell' uso delle proprietà, a supplire al mio irragionevol dissenso, e stipulare, vendere, e occupare in mia vece. Allora io mi farò reo di negato sussidio alla Società, violo il patto, e la legge mi punisce insieme, e provvede, aggiudicando alla causa pubblica ciò, che io non poteva negarli. Ma che independentemente da ogni mia interpellazione, e senza mio delitto, possa a un tratto saltar fuori la Potestà, e occupare il mio campo, e venderlo, e impiegarne il ritratto ec.; questo bizzarro metodo di raccogliere, sicuramente non esiste

in ragione nè in diritto, *mai in nessun caso*. Niuna cosa per salto. Il dominio mediato, generale, *alto*, non è a contatto col mio predio: la mano mia è quella, che lo ghermisce, lo tocca, lo possiede *immediatamente*, e bisogna averlo da lei: o operar prima, che questa mano si levi, e un' altra legittimamente succeda a tenere il possesso immediato, e così disporre del fondo. Idea elementare d' ogni traslazione di Dominio. Ella rimane intatta, anche in qualunque caso *di estrema necessità dello Stato*. Badiamo di non immaginare tale estrema necessità di *uno Stato*, come quella di un individuo, che muor di fame se si trattiene a mantenere l' ordine di chieder prima al Fornajo la pagnotta, che gli dee salvare la vita. Le Città non muoion così: o in quell' ultimo parosismo di morte, sarebbe sciocchezza di cercare come salvarle con *la lenta cura* della vendita de' fondi. Stiamo al concreto. A che potrebbe giovare questo salto terribile sul mio fondo? Alla salute comune? No; a lei giova il mio fondo, non il mio spoglio. All' urgenza, alla velocità dell' operazione? Nemmeno: la presunzione è che po-

trò sempre io vendere meglio, e anche più presto la roba mia, che non un Commesso straniero. Afferriamo dunque senza eccezione il principio: = niuna necessità di mia = contribuzione ec., induce il diritto *immediato* della Sovranità sopra la roba mia. = Conferma nella pratica di tutte le Genti. Non si è mai adoperato fra' galantuomini questo pagarsi da se bruscamente.

Nè ci immaginassimo, che questo sia un affare di semplice formalità, d'ordinario, d'etichetta, che non tocca la sostanza.... ohibò! Un semplicione direbbe, quando siamo al caso, che la mia Vigna se ne ha da andare; a che serve la disputa se tocca a me consegnarla, o a un altro prendersela addirittura? Nò la differenza è grandissima. Primieramente, sempre è un gran bene l'ordine, e lasciarmi nel mio diritto. Si preclude poi la strada all'arbitrio dispotico, che potrebbe così invadere delle valute cieche ed in massa, senza proporzione al bisogno. Perciò le tasse debbono prescriversi *in Somma certa*, quale non sono i fondi prima della vendita. Più: Ordinandosi a me la mia giusta e fissa tangente; rimango nel

mio diritto di ricavarla, come mi torna meglio, dalla vigna, o dal campo, o senza loro supplirla con altri modi. E principalmente: il *dire*, in vece di *fare*, produce nel caso nostro questo massimo bene, che se per un bisogno, figuriamoci, di mille scudi, mi sentirò comandare di pagarli tutti io, o di recarne parte sproporzionata ec.; avrò campo di dire le mie ragioni: e se le avrò e non vorrannosi attendere, avrò diritto di negare il mio assenso, e niuno lo avrà di supplirlo per me, nè di comprare, nè di godersi, nè di possedere la vigna mia. Potrò esserne spogliato di fatto, ed aver pazienza, ma non *de jure*. Questo voleva dir S. Ambrogio (Serm, 33 C. Auxent.) *tollant, si libitum est..... non dono, sed non nego*. (a) Ora che direste voi se contro questi principj uno opponesse, che se fosse soggetta la Sovranità a queste regole, *ella non sarebbe più indipendente*, e verrebbe quasi assogget-

(a) Anche questo testo di S. Ambrogio è di fondamento a Bolgeni per dimostrar forse, che i Padri lasciavano rubare i fondi delle loro Chiese, senza nemmeno farne doglianza.

tata a tutti i possessori particolari? Vi accenderebbe di democratico orrore chi supponesse così qualunque Sovranità non soggetta al diritto naturale, a' patti sociali, all' ordine... Eppure Voi venite in sostanza a dire lo stesso con quel principio terribile, che se per la alienazione de' beni Ecclesiastici *il Sovrano avesse bisogno del consenso della Chiesa.... Egli non sarebbe independente da questa Potestà ec.* Non sarebbe independente, dovevate dire, da' principj fondamentali di Società, dal diritto della natura, da' patti ec. Assicuratevi, che nemmeno il Canonico Pey ha preteso mai questo. Bravo difensore della Chiesa, e delle particolari sentenze oltramontane, in conclusione non pretende altro, se non che *riguardo ai pesi dello Stato*, i Beni della Chiesa cadono *sotto il Dominio del Sovrano*, egualmente che quelli di tutti gli altri possidenti. Ed eccoci al Dominio *alto* della Sovranità, che già abbiamo spiegato; eccoci al più svantaggioso aspetto, sotto cui riguardar possiamo questi beni. Non vi basterebbe forse nemmeno questo? Il sacrificarvi in un colpo quasi tutte le sentenze de' nostri Dottori, le di-

sposizioni de' Canoni, le immunità, i privilegj della Legge.... pareggiare a un tratto la Chiesa su questo articolo, alla condizione dell' ultimo de' Cittadini; nemmen vi basta? Non lo credo possibile. Bene: andiamo dunque in perfetta eguaglianza con tutto il Popolo, e assoggettiamoci come lui. Lo Stato ha de' bisogni immensi: eccoci uniti per alleviarli. Vi par' egli, che ce ne siamo stati in ozio fin' ora? Credete che lo pretendiamo nell' avvenire? Considerate nel passato Governo le ultime Leggi, e la profusione con cui la Mano Spirituale (dirò così) versava nella temporale per rialzarla da' pesi. Non vi fa quasi orrore la nudità, a cui sono ridotte le nostre Chiese? Ci volete dunque esauriti fino all' estremo, e finchè resti alla Chiesa un palmo di terreno, e una pietra, sopra una pietra, la verga dell' esattore non dovrà avere più riposo? Forse lo scopo delle cose, pur troppo è questo! Veggo, che le conseguenze, e *le esperienze* non atterriscono nemmen voi. Tutto il Clero ridotto a campar di limosina, vi farebbe rispondere, che altre volte pure campò così, e che non ha altro diritto

che *al mantenimento conveniente*. Asserzioni comuni, false, e fatali! E vi sarà ridotto l'Autore de' fatti dommatici, dell'Episcopato.... oh! terribil forza del vortice! Rettifichiamo. In altri tempi io ho campato senza la Vigna, che comprai, son dieci anni dal Patrimonio Franceschini alle Grotte: e mio Padre campò molti anni, senza il Podere, che avemmo per donazione del vecchio medico di Bolsena: ma non avrei immaginato, che dovesse entrare nella nostra giurisprudenza lo spogliarmi del mio Podere e della mia Vigna, perchè già campavamo senza di loro! Possidenti, compagni miei, *tutti* saremo eguali. Basta al diritto del Clero, che resti *mantenuto convenientemente* (in Francia, o in Italia?) Proposizione inesatta. Correggetela. Io, Voi, tutti i Cittadini, ed il Clero, abbiamo *in natura e in Società* un diritto alla sussistenza conveniente, *e a que' mezzi di sussistenza, che attualmente, e giustamente possediamo:* allora la proposizione và bene. Io mi piglio di fatto la vostra roba, e prometto, che vi darò poi tanto al mese, che possiate campare: sarebbe un discorso, che ci farebbe fremere, nella boc-

ca eziandio di un Tartaro, che volesse di buona fede mantener poi la parola. E si è talmente agli occhi nostri avvilito il Ministero della Religione di Gesù Cristo, che adoperando così, solamente con lui; non fa alcuna specie, nemmeno al Teologo della S. Penitenzieria! E ciò sotto la dolcezza del Governo Democratico!

Ragionando con Voi non vi sarebbe bisogno di tirare espressamente la conseguenza, che scende chiara da principj di ragione evidente, stabiliti fin quì. Ma per chiarezza maggiore deduciamola nettamente al caso nostro individuo. = Nel complesso delle presenti nostre circostanze, le „ Autorità Costituite „ possono al più richiedere *alla Chiesa*, che „ su' fondi Ecclesiastici posti nel Territo- „ rio della nostra Repubblica, accordi un „ contingente proporzionato alla sua possi- „ denza, e a' pubblici bisogni. La Chiesa „ dovrà (lasciamo correre) accordare per „ la giusta e fissata tangente, i suoi Bene- „ placiti nelle forme ec. Ma anteriormente „ a questi ec., non v' è diritto di alienare per „ di lei conto, nè di comprare con di lei „ scapito. Se la giustizia distributiva non sarà

„ intaccata nel riparto ; niuno dovrà resi-
„ stere . Altrimenti si avrà dritto di nega-
„ re il Beneplacito , e dire come fin quì è
„ accaduto , con S. Ambrogio : *non faciant*
„ *de agris invidiam ; tollant eos , si libitum*
„ *est* .... *NON DONO*, *sed non nego* ⊏

Voi non mi potrete negar, caro Amico, che questa è la vera risoluzione del nostro caso. Come dunque, in cosa di tanto irreparabili conseguenze, non vi dee fare orrore l'averne fuori e sostenerne una del tutto opposta? Qual refugio può rimanere? Eccolo: e badate che è il solo: che pare opposto, non dirò alle antiche massime de' vostri libri, ma a questi vostri ultimi scritti eziandio. Non vi resta, che, o persuadervi d'avere errato (difficil caso, mio Dio, per gli Autori!) per non aver fatta attenzione ai principj, che vi ho accennati: o tagliare il nodo con gettarvi a un partito terribile, e condannato, da cui, prostrato a terra prego il Padre delle Misericordie, che vi tenga lontano. Nell'ostinazione vi bisognerebbe trovare *una disparità* fra il diritto, che ha la Chiesa di possedere i suoi beni, e quello di ogni altro possessore sopra de' suoi. Dire,

che *la Chiesa* possiede *senza proprietà*: che quando i proprietarj hanno lasciato *a lei*, o donato de' fondi, hanno inteso di lasciarli al Principato laico: che quelli che ha comprati Ella stessa, ha voluto comprarli pel Principato..., in somma ci vuol Wicleffo, e Gio. Hus, che ci sostengano con asserire, che la Chiesa non ha proprietà temporali. Allora tutti i miei argumenti son fuori, perchè tutti si aggirano nel vero e cattolico supposto, che nella Società, la Chiesa è un possidente, almeno come lo sono tutti gli altri. E sapete chi mi difenderà un tal supposto? Non vi dirò gli anatemi di tanti Canoni, la tradizione de' Padri, il consenso de' nostri Maestri, il vostro Canonico Pey..., non diciamo di questi. Voi conoscete per fama il Filosofo Abbè Sieyes. Egli tuttora vive e regna, e dopo averle arringate il dì 10. d' Agosto 1789. nella piena Assemblea, stampò in Parigi le sue = *Observations sommaires sur les Biens Ecclesiastiques*, che voi potete avere alle mani, e vi troverete di proposito dimostrato, anche filosoficamente (fino alla pag. 22.) e a' Filosofi: *come il Clero è vero proprietario de' fondi suoi:* ma anche (pag. 22. — 36.)

la speziale *utilità*, che da simile, *proprietà* ricava la salute pubblica. Rileggetelo.

Io non ho scritto che a voi. Lontano dal mescolarmi nella presente agitazione delle cose, vivo al mio officio, e nel mio Confessionale, raccomandando la pace, l' obbedienza, la virtù, gli officj che dee alla sua Patria ogni buon Cittadino. Ma tale non è la vostra circostanza. Voi siete in materia, ed al pubblico: e vi credo in un errore rovinosissimo. Voi gli dovete una riparazione. Vi ho proposto delle difficoltà, alle quali non avete dato sfogo ne' vostri *Schiarimenti*. O voi le trovate convincenti, e non vi è da insegnare a voi fino a quali estremità vi obbliga la coscienza di tornare indietro, e riporre la spada di distruzione che avete sguainata su *tutte* le proprietà della Chiesa. O vi sembra (lo che pare in vero impossibile) di avere delle repliche dimostrative e vere: ed allora non basta, che restiate giustificato nel vostro solo Tribunale. Dovreste in tal caso al Pubblico, che avete commosso, la cognizione di questa mia Difesa, e delle vostre Risposte, acciò ognuno possa giudicarne a ragione veduta. Se non

lo fate, può venire il tempo (che non vi desidero mio buon' amico) di pentirvene inutilmente. Se lo fate, vi prego a tacere affatto il mio nome: perchè questa nostra libertà de' diritti dell' uomo; di dire, pubblicare, e stampare a piacimento il suo proprio parere ec.; voi sapete, che in realtà cammina poi come tante altre cose, che ci si dicono, e su le quali noi pretendiamo di fondare le prove della Teologìa. Attenzione, docilità, salute, e fratellanza.

P. S. Nella discussione presente, per non divagarmi a una eccezione estranea affatto all' assunto, non mi sono mostrato inteso del caso in cui, il bisogno dello Stato cada *direttamente sopra il Fondo del Suddito*, come avviene nelle occorrenze di strade pubbliche, argini, ponti, fabbriche ec. Questo non è caso di spoglio, o di mera contribuzione; siccome il nostro. Il possessore non perde il suo Fondo, ma lo commuta, o lo vende, e può entrare al più nella rata tangente, come uno de' contribuenti all' opera, ed alla spesa. Il suo fondo gli si dee compensare dallo Stato, che se ne serve: e lo Stato lo

potrebbe occupare anche *direttamente*, perchè allora il suo bisogno è *tassativo*, e però il *consenso* del padrone immediato si supplisce dalla presunzione di ragione e di diritto Eppure consultate i Legali, e vedrete che anche in casi simili la Legge interpella il possessore che venda, e richiede così il suo consenso, e le sue opposizioni se ne ha delle ragionevoli, prima di supplire bruscamente a tutto.

Per lo contrario, nemmeno mi sono affaticato a comprendere espressamente sotto i principj che ho stabiliti, il caso delle *soppressioni*. Ogni principiante è buono a includercele con facilissima deduzione. I possedimenti di Chiesa non sono *proprietà individuali*. Comunque si disputi su la natura del dominio *de' frutti*, niuno ha mai pensato d' intendere, che il possessore Ecclesiastico, o il corpo particolare sia *vero padrone de' fondi*. La Chiesa possiede in comune; la proprietà piena è in lei sola: e questa è la ragione, per cui le alienazioni non possono farsi fra noi, se non per l' intervento d' una Autorità, che legalmente *rappresenti la Chiesa stessa*, lo che torna a dire = non senza il consenso

dell' unica proprietaria de' Fondi Ecclesiastici. = In qualsivoglia modo si estingua un corpo particolare, egli è lo stesso che quando vaca un beneficio. La proprietà rimane presso chi era già innanzi, e ritorna a soggiacere a tutte le regole delle proprietà. Quante ferite gli si sono fatte ne' tempi nostri per non avere abbadato a questo inconcusso teorema! Attendetevi almeno Voi,

Vostro

Caro Amico.

Affezionatiss. Concitt.

FERMINO TERRENI

Penitenziere.

NOTE
ALLA LETTERA
AL CITTADINO BOLGENI
IN APPENDICE DELLA MEDESIMA.

NOTA I.

„ Un Cattolico non può giurare adesione immutabile, ed attiva a un sistema in cui la Religione soffra realmente qualche scapito, per quanto si supponesse, che rimarrebbe nel suo essenziale. „ Questo Principio milita specialmente per tutto quelle Persone, che per officio di Sagro ministerio sono sempre obbligate a promuovere il maggiore ben' essere possibile della medesima Religione. Poste in' evidenza queste due massime, nell' esame della quistione attuale sul Giuramento, *detto Civico*, si può prescindere da entrare nel dettaglio più spiacevole, che l' intento di molte costituzioni, che si fanno giurare, sia la distruzione *totale* del Cattolicismo. Poniamo per un momento, che ciò non sia

vero, o almeno, che non sia chiaro: che lasciar libero il freno a tutte le eresìe, ed irreligioni; spogliare il Clero di tutti i possessi delle sue prerogative, rigettare da ogni garanzia della Legge la perfezione Evangelica, togliere ogni distinzione di Stato in tutti quelli, che pel *Divino* carattere della Sacra Ordinazione *è di Fede decisa* essere distinti dai Laici, è porre una Reale Divisione di Regime fra le Chiese Particolari, ed il Centro della Comunione Cattolica....; poniamo che tutte queste, e altre cose simili, che sovente s' incontrano nel complesso delle varie costituzioni, alle quali si dee precisamente aderire col giuramento, non inducessero distruzione *totale* nel sistema Cattolico, non contrariassero alcun Domma Cristiano espressamente deciso, non istabilissero uno scisma formale Poniamolo in grazia di quei pochi che volessero esser buoni da crederlo. Che ne seguirebbe da questo? Nulla per dimostrare compitamente, che il giuramento controverso sia lecito. Vi manca un altro passo da fare, di cui niuno s' è dato nemmen pensiero, che è necessarissimo per l'argumento, e che è impossibile a farsi mai. Tutti si son fermati alla prova: si può giurare, perchè la Religione non si distrugge: Ovvero al contrario, non si può giurare, perchè la Religione resta distrutta. Questi sono due estremi, fra' quali è evidente che resta un grande spazio frapposto, quanto fra la vita, e la

morte si ritrova lo stato di peggiore o migliore sanità. La Religione dal suo primo stabilirsi in' un paese al suo totalmente partirne, ha quasi infiniti gradi di prosperità, o di avversità, che nella storia, e nel fatto ce la dimostrano quando più, e quando meno florente, come dallo stato in cui era ne' primi tempi del fervore Apostolico, al rilasciamento de' secoli dalla Barbarie: e dalla tranquillità degli anni di Costantino, e di Marciano, alle agitazioni di Tiberio, e di Decio. Ora ella è una ispezione d' evidenza, che i doveri d' ogni Cristiano ne' vari Stati, ne' quali può essere la Religione nella sua Patria, lo costringono a procurare quanto è da se, e secondo i diversi modi e rapporti del proprio stato, che questa Divina Religione, che ha la sorte di professare, si mantenga, o si accresca nello stato di ogni migliore prosperità. Ne' tempi adunque di decadenza, di diminuzione, di persecuzione, d'opinione, o di forza, potranno bene esigere le circostanze, che ad' alcuno non rimanga altro partito, che quello della pazienza, e de' gemiti della preghiera innanzi al Padre delle Misericordie: potrà anche giurare, in quelle circostanze, che la prudenza lo esiga, e finchè esse durino, di tenersi in quel contegno di sofferenza, e in quella tranquillità, che si conserva fuori del suo cuore. Ma che possa mai essere lecito un impegno perpetuo di rimanersi indifferentemente così sotto qualunque cambiamento di circostanze,

e mentre vede, e tocca con mano gli scapiti sensibilissimi della sua Religione, e la possibilità di vederla tornare al possesso di que' vantaggi, da cui è decaduta; questo sarebbe un adottare delle obbligazioni nuove, che contradicessero le precedenti, e mettere il Cristiano in' una collisione manifesta, e colpevole di doveri. Imperocchè Egli sarebbe per una parte soggetto sempre all' obbligazione generale ingiuntagli dalla ragione, e dalla fede di promuovere in' ogni cosa che può il più ben' essere della Religione: e si obbligherebbe per altra parte con giuramento a non cercare mai più di vederla tornare alla tranquillità antica, per l'adesione perpetua al nuovo ordine delle cose, che si fossero disturbate. E però se tutti quei mali, che abbiamo ora accennati, di perdere in' uno Stato l'antica sua qualità di Religion dominante, di più non vedere i suoi Ministri onorati, e protetti dalla Legge, e tranquillo, e libero l'esercizio di sue funzioni, di non potere più con l'Apostolico insegnamento, *eos, qui contradicunt arguere*, e frenare la licenza di nuovi dommatizzanti, spiegare in tutta la pace l'apparato solenne degli augusti suoi Riti ec., e che tutti questi mali abbiano ad inchiodarsi con una forma prescritta di non avere più possibile cambiamento, ed abbiasi ad invocare sulla sanzione il S. Nome di Dio, di aderirvi in perpetuo, nè mai più muover passo perchè si rassereni quella procella; il Cristiano è in

aperta collisione de' doveri del proprio Stato, con quelli del suo giuramento, e dee volere nel tempo istesso, il Sì, ed il Nò, il bene, ed il male della sua Religione. In questo Stato vi si pone Egli stesso con un' atto, a cui l'invita la forza esteriore, ed in cui può ricordarsi, che la sua Religione gli prescrive, che qualche volta, e a qualunque costo *expedit obedire magis Deo, quam hominibus*: dunque quel suo atto è colpevole, e la sua Renuenza è necessaria. Tanto più, se per officio di Ministero e di carattere sia più strettamente obbligato a promuovere quella felicità di esistere della Religione, che lo tiene arruolato fra i suoi Ministri. Eccoci dunque nel bivio, che non si scampa: o di provare, che nello stato delle nuove Costituzioni, per la Cattolica Religione vanno tanto bene le cose, che nemmeno possono migliorare; o che lo stato indotto da quelle Costituzioni non può giurarsi di non cercare mai di cambiarlo ne' suoi rapporti con la Religione. (*a*)

NOTA II.

„La pubblica Autorità non può spogliare alcun possidente senza suo consenso, o de-

---

(*a*) Posteriormente ho ragionato di proposito di tutta questa materia nel mio *Trattato* sul Giuramento, impresso in Prato dal Vestri.

litto : e 1.° non à questo potere *in fatto* „ Questo fatto s' intende per la Costituzione intrinseca della Società. Più volte m' è venuto in pensiero, che nelle dispute ultimamente agitate pro, e contro il patto, o *Contratto Sociale*, pochissimi o niuno de' contendenti da una parte, e dall' altra si siano formata una idea chiara di ciò, che intendono con quelle loro parole di *Contratto Sociale*. Alcuni pare, che le abbiano prese come un pezzo di Storia Reale, imaginando, che gli Uomini adunati come ne' Comizj del Campo Marzio, abbiano creata, e data forma alla Sovranità, stipulando in' una adunanza quelle condizioni, dal vario risultato delle quali nasce l' idea di quel loro Contratto Sociale, che ci descrivono. Ma siccome la Storia non si forma colla Metafisica, per ragionare della Società in questa guisa, bisognerebbe discorrerla sopra i fatti, e con avere sotto occhio gli Strumenti, ed il Rogito de' vari Popoli, che sotto una forma, od' un' altra stipularono le varie ipotesi de' loro governi, e si soggettarono le parti ad una diversità di Leggi, che può variare in' ogni divisione di territorio. Io non so indovinare se ne anche Rousseau abbia voluto intendere coteste cose in tal modo, che veramente è assai strano nella presente ricerca, giacchè tutte quante le Storie degli Uomini, anche compresavi la Mosaica, cominciano a parlarci della forma di Governo fra gli Uomini, quando i governi erano già

stabiliti. Le Nazioni aveano già i loro Rè, quando gli Ebrei pensarono a darsene uno sul loro esempio, e non so in quale Archivio si conservino i titoli primordiali di quando quelle Monarchìe cominciarono. Iddio per bocca di Samuele, che voleva distogliere il suo popolo da cercare un' altro Monarca fuori di Lui medesimo, gli predisse gli abusi (1. Reg. VIII.) di un Sovrano Tiranno, che già si vedevano realizzati presso le genti, che volevano imitare. Lo stabilimento dunque della Monarchìa in Israello fu solamente permissivo dalla parte di Dio, e non comparve allora nuovo nel Mondo. In che modo gli altri Popoli se lo formassero non si sà: ed è cosa ridicola voler descrivere tutte le circostanze di un fatto, di cui nemmeno la sostanza ci è nota. Tutta dunque l' idea del *Contratto Sociale*, volendola concepire ed esprimere con forme chiare, non è già *un fatto*, ma una ragionevole interpetrazione, ricavata da un fatto, una spiegazione de' rapporti della Società, uno sviluppo del contratto, *presunto, ed implicito*, che Ella presenta. Abbiamo di ciò mille esempi domestici, e chiari. Io eleggo un Difensore di una mia lite, prendo un Ministro di Zienda, o un familiare di servizio; un infermo chiama il Medico per curarsi; non si suole stipulare, nè rogare esplicitamente verun Contratto. Eppure vi esiste intrinsecamente un punto di riunione ragionevole della volontà delle parti; vi è un presunto ed implicato patto,

o *Contratto* fra il Medico, e l' ammalato, che è la sorgente de' mutui doveri, ed offici, e il fondamento delle reciproche obbligazioni. Laonde quando Io ricerco di svolgere questo Contratto, e di leggere in esso ciò che dee il Medico a l' ammalato, e questi a Lui; non intendo già che le parti abbiano veramente cominciato da stipulare così: ma ricerco, fondo, deduco, determino, secondo la presunzion di ragione le reciproche condizioni, e quasi imagino, e congetturo ciò che doveva richiedersi al Medico, e vuolersi dall' ammalato, se realmente avessero pattuito al cominciar della cura. Ed ecco la vera imagine del Contratto Sociale. Le Città, comunque si siano composte, ed organizzate, presentano tutte una reciprochità di doveri, e offici fra chi governa, e chi è governato, fra la Sovranità ed il Popolo, che mostra il punto di riunione della *ragionevole* volontà delle parti, e quindi ciò che l' una dee all' altra, come avviene in' ogni giusto ed espresso contratto. Non ch' Io pretenda allora di riferire ciò che promesse il Sovrano, quando prese il Governo, o ciò che disse il Popolo quando stabilì la forma del suo Regime. Nò: si discorre così quando si vuole comporre un Romanzo. Nell' analisi si ragiona, si congettura, si risale all' origine per comodo di raziocinio: e creandoci in mente un' essere che non ha mai esistito, ci figuriamo come un Popolo senza forma di Società, che pensa a volercisi mettere, scieglie

una, o più Persone per governarlo, e patuisce, e conchiude con loro. Suppongo come si dee, un Popolo ragionevole, ed applico la sua ragione a quel caso di mettersi in Società: e quindi deduco, che doveano ragionevolmente richiedere in chi era per governarli i tali, e tali doveri, e reciprocamente obbligarsi a tali, e tali officj. Vi assegno cosa averebbe stipulato quel mio Popolo imaginario, ciò che averebbe assunto di fare il Sovrano; e il dettaglio di queste ragionevoli condizioni, il complesso di questa interpetrazione, forma quell' idea di resultato, che chiamiamo *patto Sociale*, come il patto fra il Medico, e l'ammalato. Il metodo è giustissimo, e conduce a deduzioni sicure: ma bisogna tenervi la testa diritta, o il cuore senza attaccamento al vantaggio personale, e isolato. Di quì vedete, che que' Politiconi, che decisero come un' assioma, che la Sovranità, *nasce* dal patto Sociale, sicuramente non debbono aver capito nemmeno essi ciò che dicevano. Questo sarebbe come il dire, che la malattìa e la medicina, o il Medico, e l'ammalato, nascono dal loro Contratto. La Sovranità *si fònda*, si stabilisce, si regola col patto, ma non ne nasce. Ella nasce dalla Società, che non può essere senza di Lei: e la Società nasce dalla Natura dell' Uomo, come l' Uomo nasce Sociale perchè Dio l' ha fatto così. Questa è la genesi della Sovranità d' ogni specie, e il vero senso, in cui le Scritture ci dicono

che Ella *viene da Dio* (Prov. VIII. 15. Rom. XIII. 1. ec.). Alcuni ci vollero aggiungere di testa loro: *immediatamente*: e incappano in' un' altro sproposito. La Chiesa si capisce come è stata fondata, e viene *immediatamente* da Dio, perchè Gesù Cristo è venuto nel Mondo a formarsela. Ma ove Dio sia disceso, o abbia parlato per eleggere i Rè, o le Repubbliche della Terra così, parlando in generale, non è scritto fuor che nel capo di chi lo dice Ma per conchiudere sul nostro assunto, qualsiasi giusta interpetrazione del Patto Sociale, non può condurci ad imaginare un Popolo, che in fatto si accordi, e stipuli, contro il suo più vivo interesse, di potere essere spogliato delle sue proprietà, senza alcuno suo consenso, e senza suo delitto. Questo adunque ripugna alle idee del patto.

NOTA III.

„ Anzi il salvare la proprietà è un de' primi elementi, per cui le Società si compongono „ Questo principio si ammette senza controversia da tutti: ed è di prima evidenza. Calcolando i mali, a' quali si troverebbe soggetto l'Uomo, posto fuori della Società; un de' primi, che comparisce è lo spoglio dei propri beni, di cui sarebbe sempre in pericolo dalla frode del più astuto, o dall' aggressione del più forte. Dunque si suppone, che entra in Società per garantirsi da tal

pericolo: ed ecco sorgere *dal patto*, un de' primi doveri della Sovranità di difendermi con tutta l'estensione giusta nel mio possesso. Sarebbe bella di mandar la cosa a rovescio, e analizzare le idee di un' Uomo, che per difendersi contro chi li leverebbe del suo qualche volta, imaginasse il ripiego di darsi nelle mani di un' altro, che avesse tutta la forza di spogliarlo sempre e di tutto. *O præclarum*, in tal caso. *custodeum ovium!*

NOTA IV.

„ Nemmeno la *Suprema Lex*, *Salus Populi*, dà questo diritto *immediato* su le proprietà dei Sudditi. „ Il patto non salva il Suddito dal contributo. Ognuno propenderebbe a volere ricavare dalla Società tutti i vantaggi, e non vi scapitare nulla del suo: ma questa è volontà di passione, e le Leggi del patto si ricavano dalla volontà *ragionevole*, perchè si discorre sull' Uomo. Dunque ognuno è obbligato, anche con suo incomodo, a contribuire del proprio, *quanto è necessario* in ciaschedun caso al bene comune. Ma notate: quanto è necessario: tutto il di più mi si dee risparmiare: questo è un diritto. Quindi nasce l' assioma giustissimo dei Politici, del quanto meno è possibile a detrassi al Suddito. Ciascuno dee mettere in comune quasi tante frazioni proporzionali da' suoi diritti privati, che collettivamente facciano la somma necessaria al bisogno pubblico.

Arrivati alla somma, il patto, è adempito, e il diritto privato rientra in tutta la sua inviolabilità. La Legge tende al bene Sociale, e vi dee andare per la più corta, e per la più comoda strada. Lo dice il senso comune, che salvo lo scopo, mi si levi quanto meno è possibile della mia libertà, quanto si può meno della mia roba. Se può aversi l' intento con dieci scudi di mia tangente, come con undici; quel solo scudo è un' eccesso contrario al patto, e quindi è una ingiustizia. Anzi ella si può commettere anche nel solo modo di raccogliere i contingenti per la salute pubblica. Ordinarmi di portare i dieci miei scudi alla distanza di un miglio, o mandare a prendermeli di notte tempo, o volerli in' un momento di speciale mio aggravio, quando alla cosa pubblica faccia lo stesso bene, che Io li paghi in Patria, e di giorno, e con un po' di respiro; queste circostanze mi aggiungono un carico non necessario, e però non fondano la presunzione ragionevole, ed eccedono il patto. Di quì rilevasi, come ò anche provato nel seguito, che l' occupazione immediata de' fondi privati, non potendo mai essere una circostanza necessaria al ben pubblico, sempre ripugna al patto, e non può mai essere un diritto della Sovranità, Io vi darò ciò che vi debbo: perchè mi volete voi assaltare o pagarvi per forza? *Bona verba quæso!*

NOTA V.

„ Diritti di conquista. „ Badate che la conquista è *un fatto*, non una ragione: e i diritti delle Bestie (se ne hanno) si fondano sopra i fatti. I diritti degli Uomini, si fondano su la ragione. Quindi ha bisogno di averne una proporzionata il fatto della conquista per fondare il diritto. Togliete la ragione, non rimane altro, che la Giurisprudenza degli Assassini sul fatto solo. Ma nel suo giusto modo, la conquista nasce dallo stato di guerra, e la guerra non si fa mai co' privati: ella è sempre fra stato, e stato. I particolari non vi entrano, se non che come parti della Società presa insieme: la loro coalizione viene dalla Legge Sociale, è un dovere, o una necessità di cui non si può fare un delitto ad alcuno, nè perciò soggettarlo ad una pena. La forza adunque è diretta contro la Città, come tale, e contro di Lei solamente può nascere il diritto della conquista. E però tutti i Beni di sommo imperio, e i diritti *di Regalia*, possono soggiacere alla variazione di possesso: il privato rimane in piedi, e non cambia, che i suoi rapporti dall' antica, alla nuova Sovranità. I bisogni, e le forme possono essere diverse, il patto fondamentale sempre è lo stesso, e le regole Sociali ripigliano il loro corso.

NOTA VI.

„ Del caso di necessità, e di *estrema necessità dello Stato*, se autorizzi la Potestà a disporre *immediatamente* de' beni de' Cittadini. ⁊ Io credeva di aver detto su questo punto con poche parole quanto bastava per declinare l'equivoco, che si attacca a quelle parole di estrema necessità *dello Stato*, e non avrei immaginato, che bisognasse dirne di più col Cittadino Bolgeni. Ma egli vi torna sempre, e non solo ne' suoi *Schiarimenti* stampati dal Puccinelli nel 1798. (pag 2.), ma anche nell' Opera sul giuramento (pag. LVII. LVIII.) mostra, che mette quì *tutta* la forza del suo discorso e s' inquieta di non essere inteso, che non pretende di parlare d'altro caso, e che questo dell' *estrema necessità* lo hà anche espressamente definito nel citato luogo degli Schiarimenti, ove dice: *tal necessità esser quella, alla quale non possa provvedersi in altra maniera*. Laonde ne vuol dedurre, che se in questa sua estrema necessità *lo Stato* non potesse disporre francamente de' beni *della Chiesa*, ne seguirebbe, che non avesse tutti i mezzi di procurare il bene comune, lo che ripugna alle idee elementari: dunque ne à diritto; dunque ognuno può comprare: dunque non occorrono Apostolici Beneplaciti ec. Quest' è tutto il discorso, e tutto posa in equivoco. Mi si è fitto in capo, che si parli tanto di *necessità*, e anche *estrema*

necessità dello Stato, senza essersi fatta un' idea mediocre, non che chiara, e adeguata, di ciò che veramente significhino quelle parole, e cosa siano quelle *necessità*. E melo persuade il vedere, che nel progresso del discorso, la *estrema* si muta in *grave* necessità, e poi non vuol dire in sostanza altro, che *bisogno*, e anche bisogno non *dello Stato*, ma della Finanza dello Stato, e più precisamente di uno, o altro ramo della Finanza. In tal guisa cambiandosi come un Proteo le nozioni de' Principj nel progresso del raziocinio; si arriva ad una conclusione, che ha imbrogliato alcune piccole teste, che si son trovate nelle perplessità, o inchinevoli a dire, che Bolgeni la discorre anche quì bene come le altre volte, perchè si trovano imbarazzati, e trasferiscono facilmente allo Stato quelle idee privilegiate di un' Uomo, che per riparare alla presente sua estremità si rende superiore alle leggi, e alle convenienze ordinarie delle proprietà altrui, e de' diritti comuni. Ci vuol dunque pazienza di scendere sino al minuto per afferrare bene quest' idea resa fondamentale nella controversia presente. *Che vuol dire estrema necessità d' uno Stato?* Si capisce subito, che questa è una espressione di metafora, presa da quello stato dell' Uomo, che è al sicuro, e presentissimo cimento di perdere la propria vita, senza un tal preciso mezzo di conservarla, come l' ajuto contro l' aggressore, la tal medicina contro l' infermità micidiale,

il cibo contro la vicinissima uccision della fame ec. Allora l' uomo si dice essere in estrema necessità di quel mezzo, che dee salvarli la vita: e tal nozione trasferita a una Città, dee supporre il caso di *morte*, s' intende civilmente, e come muojono le Città. Laonde nella giusta precisione delle idee, quando mi si dice, che la Repubblica, o il Regno hanno necessità estrema di quel sussidio ec., chiunque ha la testa diritta dovrà capire, che la Repubblica, o il Regno *muoiranno*, se tal sussidio manchi, o *ritardi*. Ora conviene bene avvertire, che alcune, o cento necessità, che abbia lo Stato, si può dar benissimo, che non mettano lo Stato medesimo in necessità, o in estrema necessità. Mi spiego. Sotto l' antico Governo la Finanza, e alcuni rami delle Finanze, come l' Annona, la Grascia, la Depositeria de' Monti ec., erano in un *deficit* considerabile, ed avevano bisogno, o necessità anche estrema di nuovi sussidj dalle facoltà de' Sudditi. L' urgenza forse era, o poteva presto divenir tale, che la Depositeria, e l' Annona fallissero senza il necessario rinforzo; e in tal guisa morivano civilmente, e poteva dirsi, che l' Annona, e la Grascia erano in caso di estrema necessità. Ma non per questo muoriva la Monarchia, che poteva restare dopo il fallimento de' nostri Monti ec. come speriamo, che dopo di esso, ora resterà la Repubblica. Quindi è detto male, e non bene al caso di fallimento dell' Annona, *lo*

Stato è in estrema necessità: l' Annona non è lo Stato, e non bisogna scambiare i termini, quando si è in argumento. E però fuori di un terremoto, che subbissi tutto un paese; lo Stato, la Città, la Monarchìa, la Repubblica, non conoscono altra morte, fuorchè la *Mutazione della loro Costituzione attuale*. Una Repubblica, che è al procinto di divenire Monarchìa, o come noi fummo pochi mesi sono al procinto di essere cambiati in Repubblica; queste sono le forme d' un Governo, *che muore*, e questo è il *solo* caso di dirlo in estrema necessità, se la morte se ne prevegga sicura, e imminente, come vedemmo la nostra quando alla metà dello scorso Febbraio fù letto a suon di tromba sul Campidoglio il Trattato di pace, che assicurava la Vita. Ma in esso chè io dissi mortale *ultimo parosismo* della Città, è una question ridicola cercare ajuto, da' fondi de' Cittadini, quando non può quasi bisognare altro, che contributo di *forza*, o docilità di pazienza. Fissiamo dunque un' altro teorema: il caso di ultima necessità dello Stato, *di sua natura* non ha che fare nulla con la questione delle proprietà di privati; allora si può parlare unicamente delle braccia de' Cittadini. Badate, che io non fo tutta questa dicerìa per una disputa di parole. Non importerebbe nulla, che un bisogno grave, o gravissimo di contribuzione per la milizia, per l' Annona, per la Zecca, si chiamasse quanta volete *necessità dello Stato*, se

ci contenessimo nelle maniere ordinarie di esigere i proporzionati contributi da' Cittadini. Ma quì si giuoca la molla di estrema necessità dello Stato, per saltare tutte le regole, per mettersi in una posizione straordinaria, che *negata tentatiter via*, che può prendere senza domandare, spogliare senza far calcoli, vendere e impegnare senza dar conto ec. Si discorre in somma, o si fà fondamento sù la necessità estrema in tutto il suo rigore, e se ne argumenta il diritto dello spoglio immediato di alcune Chiese, con ragioni, che proverebbero contro tutte, anzi, che concluderebbero pel caso di svegliarci domani *tutti* i Cittadini, e leggere in un Proclama, che non possediamo più nessuno un palmo di terra, nè una stanza murata, perchè lo Stato si è visto in necessità di pigliare ogni cosa. Si dice, e si sostiene, che senza questo diritto, la Società sarebbe imperfetta, la Potestà non avrebbe tutti i mezzi possibili di conservarsi e prosperare: onde ne risulta un diritto di spoglio contro tutti i Cittadini componenti la Società, che evidentemente distruggerebbe la Società stessa, e così si finisce nella bellissima, nuova idea nel sistema Sociale, *che la Città ha diritto di distruggere le medesime*. Ecco ove conducono gli equivoci delle parole! Ve ne avvertirò qualcun' altro. Ricordatevi, che il caso della necessità, di cui ragioniamo, è sempre relativo, ristretto, e determinato all' urgenza presentanea, e a *quel mezzo preciso*,

che subitamente abbisogna per salvare la vita. Laonde i privilegj di questo caso, che esce da' vincoli delle regole ordinarie, non prendono fondamento, se non che all'istante dell' urgenza, e non hanno luogo, fuorchè per quel tal mezzo, che ne può riparare. Il povero, che prevegga, quanto volete sicuramente, che domani muorirà di fame senza la pagnotta che lo sostenti; oggi sarà obbligatissimo a conservare le forme giuste di guadagnarsela, o chiederla per limosina: e non hà alcun diritto di prendersela fino a domani, e in una morale impossibilità di averla in altri modi legittimi e consueti. Inoltre: Un uomo che mortalmente ferito non possa fermare il sangue senza un panno, che ne stringa la piaga, è in estrema necessità, ma solamente quanto a quel panno, che avrà diritto di prendere in qualunque modo, nel caso di non poterlo avere altrimenti. Ma non per questo i suoi diritti si estendono al pane, alla medicina, al danaro, a qualunque altro mezzo, che non abbia che fare col di lui presente bisogno. La stessa ragione naturale, che rigetta la renuenza del proprietario, riguardo al tempo, e al mezzo di necessità, ella stessa autorizza pel tempo, e pel mezzo non necessario. E così volendo applicare allo Stato, ed al caso nostro, come vorrebbe Bolgeni, i privilegj e le esorbitanze della necessità estrema; la teorìa in astratto sarebbe vera, le regole generali tacerebbero in quel caso, e perciò a molti deboli

dà grave urto questo accozzamento di parole, e di idee. Ma ogni cosa vacilla quando i principj si applicano con chiarezza al caso preciso: Imperocchè bisogna provare lo Stato in urgenza *immediata* di morte, se non occupa *direttamente* i Fondi altrui, e precisamente, o privatamente quelli della Chiesa. Ipotesi assurda, e smentita dal fatto anche nostro, e della Cisalpina, che campiamo ancora senza aver risentito effetto notabile della occupazione di tali Fondi. In secondo luogo bisognava provare l'altro estremo, che supposti tali fondi di *tassativa* necessità, mancava il tempo di chiederli, o il modo di averli nelle maniere legittime. Altro assurdo: perchè son corsi degli anni, non che de' mesi e tuttora non troviamo per molte cose chi compri, e non avendo voluto chiedere, non possiamo dire cosa ci sarebbe stato risposto. Finalmente bisognava provare il massimo, e principale fondamento di tutto questo raziocinio, vale a dire, che la necessità estrema dello Stato riguardasse l'occupazione immediata de' Fondi, come *mezzo unico* di salute: e questo è il caso del ferito, che volesse fasciarsi con rubare la pagnotta al fornajo Che hà che fare questo privilegio di appropriarsi subito la roba mia per rispingere una scossa, che minacci le fondamenta della Costituzione? Ripetiamolo, allora ci vorranno braccia, ci vorranno sussidj più copiosi, mi si potranno chiedere con più urgenza ec.; tutto ciò che volete, fuor che ve-

nire a rubarmi *de' Campi* per salvare *la Repubblica*. Concludiamone dunque, che non è vero nulla: che il diritto *immediato* su' Fondi, in generale non esiste mai, e in nessun caso nella Società, che il potere di spogliar tutti è una chimera pazza, e che i minori, o maggiori bisogni dello Stato, si possono pure se vuolsi chiamare necessità, ma che non si debbono ripianare altrimenti, che con guiste e proporzionate imposizioni su' Cittadini, su' le derrate, sul Commercio, su' Fondi ec.

NOTA VII.

„ Il privato, che nega il suo contributo, quando è necessario, viola il patto, si fa reo, e può esserne punito con proporzione. „ Tutto ciò è manifesto, ma merita una grande osservazione, per quel confuso garbuglio, onde tanti hanno detto, che la violazione del patto, scioglie la Società, e la rimette *nello Stato naturale*, inducendo così nell' essenza delle Città un patto condizionato, che si annulla al mancare delle Condizioni, e intendono poi a colmo della confusione, per istato naturale della Società il rimanere senza alcuna forma di ragione, cioè *essere Società*, e *non essere Società* in quel momento medesimo. Eccovi due nozioni spropositate, messe per principio di somme controversie della Politica di questi tempi. Ove può mai condurre la mancanza di idee chiare in qualunque ragionamento! Se fosse metafisicamente

vero, che il patto Sociale si sciogliesse fra le parti per la violazione di una; discenderebbe dalla ragione dei correspettivi, che anche il Suddito, violando il pat o cessasse di essere Suddito: e sarebbe una pena ridicola. Il Sovrano, che *nel suo Sostanziale* viola il patto nell' eccesso piccolo, come nel grande, cesserebbe di essere Sovrano per ogni passo che mi impedisse, e per ogni scudo che esigesse senza necessità: ovvero ci vorrebbe una scala arimmetica, che fissasse a quanti passi, e a quanti scudi per appunto dee arrivare la violazione del patto, perchè a 99. rimanga, ed a 100. si sciolga. Così si finirebbe a fondarsi sopra il capriccio, e farne la misura della comune felicità. Dunque il Patto in Società deve essere fisso. Le violazioni si richiamano all' ordine, ma non si emendano con introdurre il disordine. Una Società che resti disorganizzata, ripugna al suo concetto intrinseco, tanto è lontano che possa dirsi tornare allora al suo Stato naturale. Lo Stato naturale dell' Uomo è la Società: e la natura della Società è l' ordine di chi governa, e di chi è Governato. Voi mi direte, che questo si intende bene nel caso di violazione del patto dalla parte del Suddito, che si può richiamare all' ordine colla forza, senza sciogliere il patto medesimo. Ma nel caso opposto come si rimedierà? Che volete Voi, ch' io vi dica? Volete mettervi forse alle prese coll' ordine pubblico, a ogni infrazione di patto, che sia, o che vi sembri intaccato? Volete

riserbare lo scioglimento alle infrazioni più considerabili, ovvero alle violazioni di totalità, che rovesciano affatto la forma sostanziale del patto? Ma come fisserete la quantità precisa, che arrivata debba produrre la convulzione terribile, che scompone uno Stato? E il caso di totalità, in cui chi vi regge non faccia più nulla di buono, e veramente arrovesci tutto da capo a fondo; quando credete voi di trovarlo? Ma in somma non vi sarà rimedio all'abuso della potestà? Se vi rispondessi, che questo è un male della condizione umana, proveniente dalla natura delle cose, e dalle idee elementari di Società: male da cui non ci possiamo garantire, egualmente che dal caldo, e dal freddo, dalla tempesta, dalla carestìa, dagli altri infortunj della natura; vi direi pur qualche cosa per non avere di meglio. Ma vi resta la strada delle rimostranze, le cautele della compensazione privata; in' ogni caso l'abbandono della Società in cui vivete, (a) o la pazzienza Cristiana, e le speranze di

(a) Questo è il compenso che mi pare possa dedursi dal fondo del Patto Sociale nel caso di estremità, quì contemplato. Sembra naturale questa riserva di abbandonare la Società in cui si vive, nel caso, che non si trovi più in essa quel bene, che la ragione umana vi stipula come necessario. Perciò i vincoli che impediscono al Cittadino di trasferirsi a cercare condizioni migliori in' altra Città non veggo, che abbiano fondamento in na-

un miglior ordine alla mutazione delle cose, o alla morte. Direi anche, che qualche rimedio per questo male rarissimo si potrebbe trovare nelle Società Cristiane sull' esempio dell' avvenuto a Childerico III. ultimo de' Rè Merovingi nel 751., che può riscontrarsi nelle note alla Diss. II. *in Sæc. VIII.* di Natale Alessandro. Ma i tempi sono cambiati, ed ora non ragioniamo di questo.

NOTA VIII.

„ La Chiesa possiede i suoi fondi con vero diritto di proprietà, almeno eguale a quello di ogni altro legittimo possidente nella Società. „ Non è mio intento di ripetere quì le ragioni addotte dal citato Filosofo Sieyes: ma aggiungerò a ulteriore schiarimento. Per la questione di diritto, il negare alla Chiesa la capacità di possedere, non è solamente un errore in Fede già condannato ne' *Pareri di Lione*, ne' citati Wicleffo, e Hus ec.: ma è un errore anche in gius comune ed in Logica. Comunque Voi consi-

---

tura. Se Abbandona fondi nel Territorio, questi sentiranno la circolazione de' pesi comuni, e l' estrazione de' prodotti si regolerà co' principj generali di ben Pubblico. La Persona non si può legare al Terreno, come un *Servus glebæ*. Si dee trattare cogli Uomini, salva quanto è mai possibile la loro libertà. Così tutto si mette in salvo, almeno meglio che si può.

deriate la corporazione morale del Ministero Ecclesiastico, che qui Noi diciamo *Chiesa*; ove si può fondare contro di Lei una ripugnanza al diritto di possedere? A che ripugna? Al patto Sociale, al ben comune, alla giusta Legge positiva, che i Corpi Morali posseggano de' beni fondi? Questa ragione, e questa Legge dove è? È ella forse la figura, il colore, il nome de' possessori, o il solo *buon uso* de' beni, che giovi alla comune felicità? È l' *impossibilità*, che i Corpi morali facciano questo buon uso de' beni loro; vi mettereste a dimostrarla sul serio? Ora tenete fermo, che incapacità di possedimento, senza impossibilità di buon uso, è una manifesta contradizione nelle prime idee Sociali. *Suprema Lex*, *Salus Populi*: ed anche le corporazioni si formano dal Popolo, e per suo bene. Io non intendo come si possa non intendere, che lo Stesso diritto di proprietà de' particolari, fonda il diritto di possedere per le corporazioni. Imaginatevi il caso: Io sono un legittimo, e libero Possessore. Posso dunque secondo tutti i principj disporre della mia roba, come più mi piace, purchè non sia in un modo contrario al bene comune. Laonde mi piace, che il dominio della mia roba si trasferisca in un Corpo, piuttosto, che in un Individuo. Anzi nemmeno penso di contemplare alcuno di que' corpi già esistenti, e riconosciuti dalla Legge: ma ne voglio creare uno Io stesso, ed a mio

piacimento, se una Legge giusta, e preesistente non me lo abbia vietato. Chiamo dunque i Figlioli, di dieci, di venti Famiglie della mia Patria, o gli Uomini di una tal professione, o i Celibi di una tal qualità ec., perchè corporati ad effetto di possedere i miei beni, e esercitare tali, e tali funzioni non opposte alla Legge; amministrino, e godano la roba mia. Domando a' ragionatori politici se posso farlo? Anzi se goderei del pieno diritto, e uso della mia proprietà, quando non potessi farlo? Quella mia corporazione succederà ella in tutto il mio dominio, che gli ho lasciato? Vi sarà Egli chi mi capisca fra i Posteri, che con quel mio testamento, Io ho inteso di lasciare la mia roba al Principato, o di darli sopra di Lei altra ispezione, che quella, che già hà su tutto il resto delle proprietà sottoposte? Si potranno spogliare questi miei Eredi per altri titoli, che per gli ammessi con tutto il resto dei Possessori? La differenza in che stà? Non credo che si possa assegnare in eterno. Ma se Io posso per fino creare un Corpo per trasferirvi il mio pieno dominio; come può venire in capo alla gente, che ciò non sia lecito, o non abbia effetto, riguardo a un' altro Corpo qualunque, già ammesso, e riconosciuto dalla Legge? In realtà per molti legittimi possidenti, questo corpo è stato la Chiesa: ed ecco una delle sorgenti delle sue proprietà, che gli è comune con tutti i possessori individui, e che è uno dei titoli più

solenni per cui si possiede in faccia alla Legge per Donazione, Legato, o Costituzione d'Erede. Aggiungetevi gli altri modi di contratto, o di industria, co' quali anche la Chiesa ha aumentati i suoi fondi, e la troverete sempre in un possedimento fondato, almeno quanto quello di tutto il restante de' Cittadini.

NOTA IX.

Al post Scriptum.

„ La Chiesa possiede in comune, onde la proprietà piena è in Lei sola. „ Dal medesimo diritto di proprietà, che è uno de' primarj oggetti del patto Sociale in qualunque Città, deriva che la volontà d'ogni legittimo possessore in qualsiasi modo non contradettogli dalla Legge; non solamente serva a trasferire in' altri il dominio de' propri beni quanto alla sostanza, ma anche riguardo a' modi di possederli, affezioni, condizioni, pesi ec. che gli piaccia di aggiungervi. Queste son conseguenze della pienezza e libertà del possesso legittimo, garantito dal patto di Società. Tanto sopra la sostanza, quanto *sul modo* di disporre delle mie proprietà, non può esistere alcuna Legge, che mi ponga alcun vincolo, se non quanto possa comportarlo l'eccesso di un' altro bene pubblico, sopra quello grandissimo, che ognuno possa disporre come del suo meglio gli sembra. Noi siamo qui

sopra principj inconcussi del diritto naturale, e comune, garantito anche dalla pratica di tutte le Nazioni civilizzate, che sempre nella disposizione de' beni propende a favorire nella maggiore ampiezza *la volontà* de' Possessori. Quindi i Fedecommessi, le Primogeniture, gli Usufrutti, i Possessi ambulatorj, le sostituzioni, le erogazioni *ad certum usum*, e altre affezioni che si veggono tutto giorno posare sopra le proprietà; non sono altro che risultati di quel pieno dominio di un qualche Autore, la di cui volontà, anche dopo il lasso di dieci secoli, continua oggi a modificare in quella precisa forma il possesso d' un fondo. Da questi teoremi adunque, applicando il raziocinio su' beni posseduti dalla Chiesa, non solamente confermasi la sostanza del diritto di proprietà trasferito in Lei: ma anche le affezioni ed i modi di simile proprietà. Non si cammina per accertarli sopra altre regole, che su' quelle comuni a qualsiasi traslazione di dominio, nel diritto de' Popoli. La *volontà legittima* de' Possessori, fonda, e *specifica* il dominio della Chiesa, come quello di tutti gli altri. Ora questa volontà nel caso nostro è chiarissima a rilevarsi, quando gli Autori del possesso Ecclesiastico non l' abbiano anche espressamente manifestata, come sovente è accaduto. Ella presenta a colpo d' occhio due oggetti. Il primo generale e dominante, che è la Religione presa in astratto, e che è la causa

efficiente della pia disposizione de' propri beni, pel culto di Dio, pel mantenimento de' Sagri Templi, e de' Ministri del Santuario, per espiazione de' peccati propri, e di quelli delle Anime Purganti; *pro remedio animæ*, che fu la clausula comunissima nelle Donazioni, e ne' Testamenti di questa specie quando furono in uso. Oltre poi questo oggetto generale, e determinante, se ne trova sovente espresso un' altro subordinato, e specifico a cui l' applica la volontà dell' Autore, per determinare l' uso di quel dominio Religioso, ad un certo luogo, e ad un modo tassato Lascio a quel tale Capitolo, Parrocchia, Chiesa, Benefizio, Monastero ec., con peso indeterminato, o prefisso; specifica la volontà generale che riguarda la Religione e l' anima, a una maniera determinata di dare alla Religione, quell' onore, ed all' anima quel rimedio che si contempla, in quel modo, o in quel luogo che s' è fissato. Il dominio adunque si trasferisce in virtù dello scopo generale della volontà dell' Autore, che è la Religione, e la Pietà: e quindi si consolida nella Massa, nella Corporazione autentica, che sola tiene il deposito, e il regolamento di questi oggetti spirituali; e la determinazione precisa del modo, e del luogo, non si risolve in altro, che in' *una condizione del possesso*, in' un regolamento dell' uso preciso, che l' Autore esprime di voler *dalla Chiesa* nel dominio, che trasferisce in Lei. Sicuramente che alla volontà delle pie disposizioni non

è possibile dare altra legale interpetrazione, che questa. Ma aggiungetevi, che dalla presunzione semplice, *& de jure*, ella passa in un fatto reale, qualunque volta vi orizzontiate alle circonstanze precise, nelle quali tutte queste pie disposizioni si son fatte, sempre in faccia alla Legge. Non è mai ragionevole di supporre, che un Possessore, che vuol lasciare alla Chiesa, non ne conosca almeno in complesso il sistema, in quel preciso articolo di possedimento di Beni. Dunque conoscevano tutti, che le proprietà de' fondi non esistono presso di Noi in alcuno individuo, nè in alcuna suddivisione particolare della corporazione comune, che è la Chiesa. Conoscevano, che all' estinguersi di alcuna di quelle suddivisioni, come di un Monastero, o di un Capitolo, i beni ne rimanevano sempre riuniti alla Massa, e sotto la disposizione generale della Chiesa, per conservarne l' impiego in quelli usi Pii, a' quali furono destinati a principio, per quanto mai meglio nelle circostanze fosse possibile. Anzi questa costanza, questa specie di perpetuità nell' uso Pio della prima loro direzione, ci richiede ogni regola di intendere, che debba essere stata una nuova ragione di così disporre per i pii Autori; giacchè è conforme alla natura degli Uomini il compiacimento di vedere, che le disposizioni della sua volontà, specialmente in oggetto di Religione, avranno una vita più lunga, e saranno quasi immortali. Laonde è evidente, che tanto è lungi potersi mai

intendere la volontà degli Autori indirizzata a fissare le proprietà sopra le corporazioni più passeggiere, e molto meno sù gli Individui, che sempre cambiano colla vita; che anzi si rileva al contrario il dover presumere, che molti, se non tutti, non averebbero lasciato la roba loro a quelle Religiose destinazioni, se avessero imaginato di doverle veder soffrire le vicende, e le morti, alle quali tutto il resto è capace di soggiacere, fuorchè la Chiesa. Scorre dunque per ogni parte con pienissimo Alveo tutta l'interpetrazione di ragione, a mostrarci indirizzata, ed intenta la volontà di chiunque dispose *pro remèdio animæ* de' fondi suoi, a consolidarne la proprietà nella Chiesa, ed in Lei solamente. Ma Io non posso trattenermi d'aggiungere un' altra riflessione importante, e che molto serve a scoprirci sempre più la nullità delle massime, che sovente si sono vedute adottare ne' tempi nostri. Io non entro ora comunque si abbia a discorrere delle Immunità della Chiesa, attaccate, e difese con tanto strepito in questo secolo specialmente. Non ho bisogno, che di posarmi sul fatto, che non può contrastarsi da alcuno. La data delle Leggi, come si dice, *per Manomorta*, e l'interrompimento delle Ecclesiastiche immunità si conosce da tutti. Egli è dunque sicuro, che non possiede oggi la Chiesa una Vigna, nè un campo, che non siale stato lasciato ne' tempi, che le immunità, è vale a dire la

quasi niuna ispezione del Principato sopra i fondi Ecclesiastici, era *un fatto*, chiamatelo come volete, conosciuto da tutto il Mondo. Dunque lo sapevano anche gli Autori, che lasciarono i loro Beni alla Chiesa. E di quì scende chiaro, che il colpo d' occhio sù qualunque traslazione di dominio di questa specie, presenta subito la pia volontà degli Autori, tanto lontana da immaginare, che sulle proprie disposizioni si procaccino de' diritti, o delle Cure speciali pel Principato Laico, che anzi debbono avere conosciuto, e creduto, che il dominio de' loro beni trasferito così, sarebbe stato tanto meno soggetto a' legami, ed ai pesi che posano sù tutto il resto dei fondi di mano Laica. Laonde Io ho sempre desiderato di imparare dai Politici, non già il fatto (che il fatto anche i bruti l' insegnano), ma la ragione, che sola si ricerca dall' Uomo, di quei loro teoremi pratici di volere entrare nei beni di Chiesa, non solamente come sù quelli di tutto il resto de' Cittadini, ma con ispezione assai più dettagliata, e con appropriazione più franca. Se la legittima volontà del possessore è la regola di fondare, e di calcolare le proprietà trasferite, non si troverà certamente per deteriorare la tanto miglior condizione de' possessi di Chiesa, altra ragione fuori di quella di mandare il Mondo precisamente a rovescio.

Io non ho difeso fin quì la causa de' possedimenti di Chiesa Santa, de' beni chia-

mati dai Padri, *oblazioni, e sagrifici a Dio, prezzo de' peccati, patrimonio dei poveri, porzione, funicolo, eredità del Santuario;* non li ò difesi che da Filosofo, e colle sole armi della ragione e del diritto delle genti. Bisogna, che alla fine mi ricordi che sono un Penitenziere. V' è egli stata giustizia, vi si vede Religione, e pietà, nell' aver calpestato apertamente tutti i principj Sociali, e di legittima proprietà, come tutte le decisioni, e le censure della Chiesa Santa, per malmenarne i più antichi, e legittimi possedimenti, quasi roba lasciata al primo occupante, e per cui non bisognava altro, che la facilissima formalità di dichiararsela sua con un decreto preliminare, e di poi occuparla, o disporne a piacere? La prerogativa di aver la forza, e in faccia a un possessore il più pazziente, e sommesso; fonda ella un diritto per ispogliarlo? Possono elleno avere incontrata la Benedizione di Dio queste operazioni? Che profitto se ne è cavato? E ci fa maraviglia se il Dio della Giustizia..... Ma Io terminerei in' una predica, che col Teologo della Penitenzieria, non è necessaria. Lasciamo la causa al tempo.

FINE.

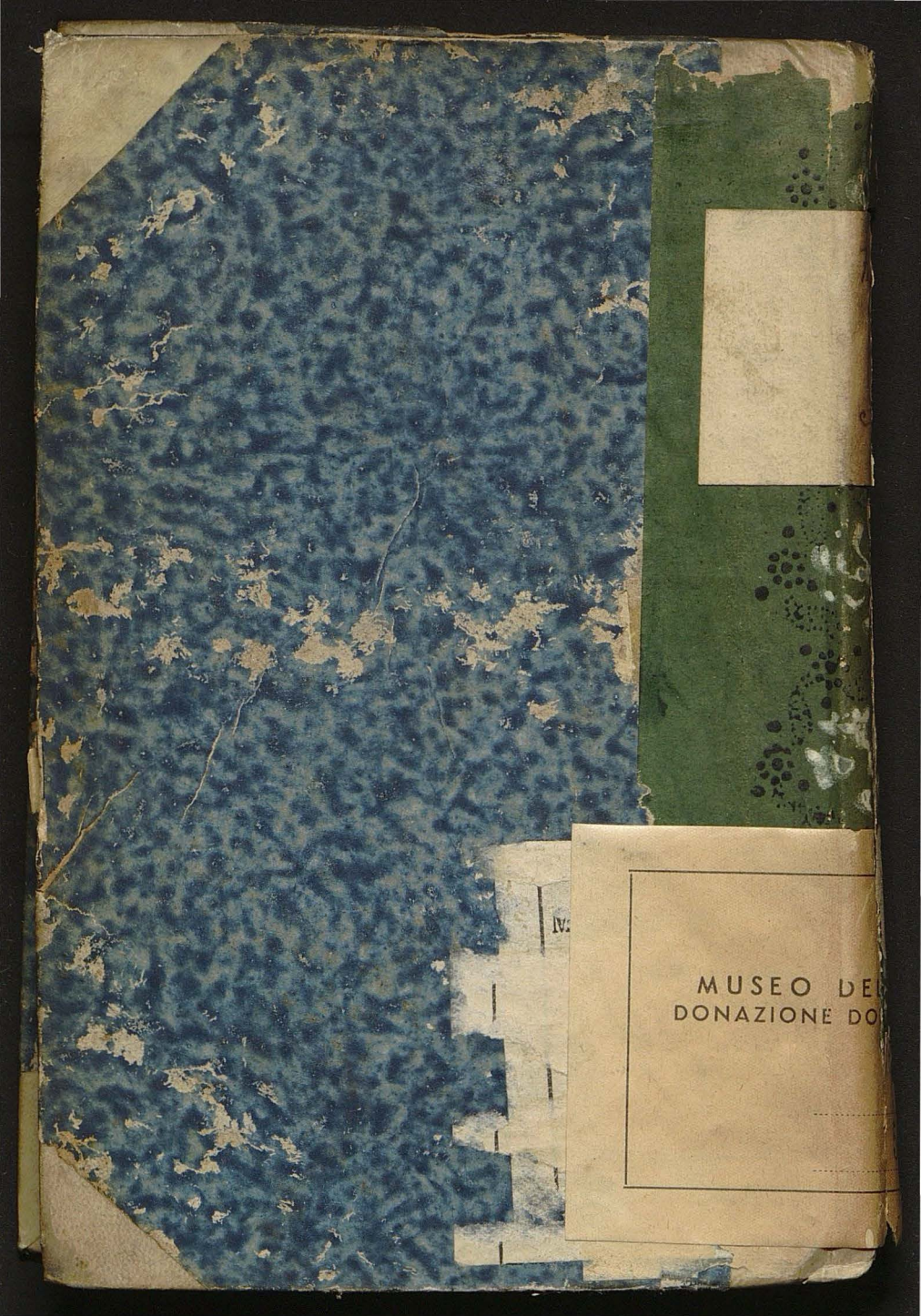
MUSEO DE
DONAZIONE DO